



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direttiva LADI PML (Prassi LADI PML)

**Mercato del lavoro / Assicurazione
contro la disoccupazione (TC)**

Stato: 01.01.2023

Direktion für Arbeit / Direction du travail / Direzione del lavoro / Directorate of Labour
Holzikofenweg 36, CH-3003 Bern
Tel. 058 462 29 20
www.seco.admin.ch, www.lavoro.swiss; tcjd@seco.admin.ch

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

PREMESSA

Nella sua qualità di autorità di vigilanza, l'ufficio di compensazione dell'AD provvede all'applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l'esecuzione della legge (art. 110 LADI). Nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ciò avviene mediante la direttiva LADI PML, vincolante per tutti gli organi esecutivi. La SECO dirige l'ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 3 LADI).

Se il Tribunale federale effettua correzioni e precisazioni che comportano la modifica della prassi, l'ufficio di compensazione dell'AD informa gli organi esecutivi mediante una direttiva. La pubblicazione di una tale modifica della prassi da parte dell'ufficio di compensazione dell'AD è determinante per una deroga alla direttiva LADI in vigore (DTFA C 291/05 del 13.4.2006).

La direttiva LADI PML di norma viene pubblicata due volte all'anno (1° gennaio e 1° luglio) nella sua versione integrale. I numeri marginali modificati sono comunicati e spiegati brevemente in un'e-mail di accompagnamento. Le modifiche sono segnalate da una freccia ↓.

La direttiva LADI PML è pubblicata su www.lavoro.swiss e in TCNet. In TCNet è inoltre disponibile un elenco delle modifiche.

La direttiva LADI PML è composta dai seguenti capitoli:

- A** Direttive generali
- B** Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati stranieri
- C** Corsi di perfezionamento e di riqualificazione
- D** Pratiche di formazione
- E** Aziende di pratica commerciale
- F** Assegni di formazione
- G** Programmi di occupazione temporanea
- H** Semestri di motivazione
- I** Periodi di pratica professionale
- J** Assegni per il periodo di introduzione
- K** Sostegno a un'attività indipendente
- L** Sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale
- M** Provvedimenti nazionali del mercato del lavoro
- N** Provvedimenti per persone minacciate dalla disoccupazione
- O** Progetti pilota

Le direttive riportate nel capitolo «Temi speciali» della direttiva LADI ID valgono per l'applicazione della LADI in generale.

INDICE

A Direttive generali	A1 – A115
Osservazioni preliminari.....	
Principio	A1 – A1
Pari trattamento degli assicurati sordi e deboli d'udito	A1a - A1a
Assunzione dei costi per gli interpreti in lingua dei segni nel quadro di un PML.....	A1b - A1b
Offerta di PML da parte dei cantoni	A2 – A2
Tipologia dei provvedimenti	A2 – A2
Provvedimenti di formazione	
Provvedimenti di occupazione	
Provvedimenti speciali.....	
Condizioni per la concessione di un PML	A3 – A26
Condizioni formali.....	A3 – A15
Indicazione proveniente dal mercato del lavoro	A16 – A22
Miglioramento dell'idoneità al collocamento.....	A23 – A26
Procedura in caso di PML prima dell'apertura di un termine quadro	A27 – A34
Partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione prima della decisione concernente il diritto alle prestazioni.....	A27 – A29
Assunzione delle spese del provvedimento se l'assicurato non ha diritto all'indennità	A30 – A34
Partecipazione a un PML durante il periodo di attesa	A35 – A43
Provvedimenti speciali.....	A36 – A36
Corso di tecnica di ricerca d'impiego (o di bilancio personale e professionale).....	A37 – A38
PPP durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni	A39 – A41
SEMO durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni.....	A42 – A42
APC durante il periodo di attesa di 120 giorni.....	A43 – A43
Partecipazione ai PML dopo l'esaurimento del diritto all'indennità per le persone che hanno più di 50 anni	A44 – A51
Continuazione dei provvedimenti di formazione e di occupazione	A44 – A45
Partecipazione a nuovi provvedimenti di formazione o di occupazione.....	A46 – A47
Costi.....	A48 – A48

Copertura assicurativa.....	A49 – A49
Partecipazione a provvedimenti speciali dopo l'esaurimento del diritto all'indennità	A50 – A51
PML durante il congedo di maternità, paternità e assistenza	A51a – A51b
Articolo 59d LADI	A52 – A57
Principi	A52 – A52
Condizioni di partecipazione secondo l'art. 59d LADI	A53 – A55
SEMO e art. 59d LADI.....	A56 – A56
Consenso del servizio competente.....	A57 – A57
Spese di viaggio, di vitto e di alloggio	A58 – A62
Giorni esenti dall'obbligo di controllo, assenze e interruzioni	A63 – A74
Sospensione.....	A75 – A77
Procedura di opposizione	A78 – A80
Stage d'orientamento professionale e test d'idoneità professional	A81 – A82
Art. 23 cpv. 3bis LADI	A83 – A90
Provvedimenti contemplati dall'art. 23 cpv. 3bis LADI.....	A83 – A86
Provvedimenti non contemplati dall'art. 23 cpv. 3bis LADI.....	A87 – A89
Criteri	A90 – A90
Suva: assicurazione infortuni per i disoccupati.....	A91 – A109
Protezione dei dati	A110 – A114
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	A115 – A115
B PML per gli assicurati stranieri	B1 – B23
Partecipazione a un PML	B1 – B1
Restrizioni per gli assicurati stranieri	B2 – B4
PML secondo le categorie di permesso	B5 – B23
Permesso C – permesso di domicilio (UE/AELS e stati terzi)	B5 – B6
Permesso B – permesso di dimora	B7 – B10
Permesso F – persone ammesse provvisoriamente (con o senza qualità di rifugiate).....	B11 – B12
Permesso S – persone con statuto di protezione S	B12a – B12a
Permesso G – permesso per frontalieri	B13 – B13
Permesso L – permesso per dimoranti temporanei	B14 – B16

Permesso N – richiedenti l'asilo.....	B17 – B23
C Corsi di perfezionamento e di riqualificazione	C1 – C15
Disposizioni generali	C1 – C14
Principio	C1 – C1
Delimitazione fra corsi collettivi e corsi individuali.....	C2 – C7
Rimborso delle spese di corso.....	C8 – C13
Corsi sussidiati dall'assicurazione contro la disoccupazione	C14 – C15
D Stage di formazione	D1 – D9
Considerazioni generali	D1 – D4
Disposizioni legali applicabili	D1 – D1
Scopo.....	D2 – D2
Durata	D3 – D3
Distinzione di principio fra lo stage di formazione e il PPP.....	D4 – D4
Destinatari	D5 – D5
Organizzazione	D6 – D9
Convenzione per stage di formazione	D6 – D6
Attività svolta	D7 – D7
Attestato.....	D8 – D8
Azienda	D9 – D9
E Aziende di pratica commerciale	E1 – E12
Concetto	E1 – E6
Partecipazione a un'APC durante il periodo di attesa di 120 giorni.....	E7 – E7
Helvartis	E8 – E10
Comitato Finanze	E13 – E18
F Assegni di formazione	F1 – F50
Scopo e campo d'applicazione	F1 – F2
Destinatari	F3 – F6
Limite d'età e durata	F7 – F12
Persone escluse	F13 – F17
Condizioni per la concessione	F18 – F18
Coaching e sostegno scolastico	F18a – F18b

Mancato superamento degli esami intermediari o finali di tirocinio	F19 – F22
Importo degli AFO	F23 – F28a
Obblighi dell'assicurato e sospensione del diritto all'indennità	F29 – F30
Condizioni del datore di lavoro	F31 – F38
Termine quadro	F39 – F44
Procedura	F45 – F45
Obbligo di continuare a versare il salario in caso di malattia, infortunio, maternità, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica	F46 – F48
Misure prima della concessione degli AFO	F49 – F50
G Programmi di occupazione temporanea	G1 – G13
Considerazioni generali	G1 – G5
Commissione tripartita.....	G4 – G4
Offerta di formazione.....	G5 – G5
Rimunerazione dei partecipanti	G6 – G7
Ammortizzatore sociale	G8 – G11
Organizzatore	G12 – G13
H Semestri di motivazione	H1 – H11
Obiettivo del provvedimento	H1 – H3
Destinatari	H4 – H6
Rimunerazione durante il provvedimento	H7 – H11
Assicurati che adempiono il periodo di contribuzione (ad es. giovani che hanno interrotto il tirocinio, art. 13 LADI)	H7 – H7
Assicurati che devono compiere un periodo di attesa speciale (art. 14 LAD	H8 – H9
Partecipanti secondo l'art. 59d LADI.....	H10 – H11
Pagamento del contributo o del forfait per le spese in caso di assenze temporanee secondo gli art. 13, 14 e 59d LADI	H12 – H14
Assenze giustificabili	H12 – H12
Assenze non giustificabili	H13 – H13
Attestato di partecipazione a un SEMO	H14 – H14
I Periodi di pratica professionale	I1 – I21
Considerazioni generali	I1 – I6

Definizione e obiettivi	I1 – I5
Distinzione di principio fra il PPP e lo stage di formazione.....	I6 – I6
Destinatari.....	I7 – I10
Interruzione	I10 – I10
Organizzazione.....	I11 – I21
Accordo sugli obiettivi.....	I11 – I11
Attestato.....	I12 – I12
Azienda	I13 – I14
Diritti e obblighi dell'azienda e del praticante	I15 – I18
Rimunerazione dei partecipanti	I19 – I20
Assicurazioni	I21 – I21
J Assegni per il periodo d'introduzione	J1 – J39
Obiettivi degli API	J1 – J3
Destinatari.....	J4 – J9
in età avanzata	J5 – J5
impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente	J6 – J6
requisiti professionali insufficienti	J7 – J7
dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo l'art. 6 cpv. 1ter OADI	J9 – J9
API per gli assicurati che hanno più di 50 anni	J10 – J11
Importo degli API	J12 – J14
Riduzione degli API.....	J15 – J20
Per gli assicurati che hanno meno di 50 anni	J15 – J16
Per gli assicurati di più di 50 anni	J17 – J18
In caso di prolungamento della durata.....	J19 – J20
API e provvedimenti di formazione e di occupazione.....	J21 – J22
API e test d'idoneità professionale.....	J23 – J23
Casi in cui la concessione di API va rifiutata	J24 – J26
Obbligazioni del datore di lavoro.....	J27 – J27
Procedura	J28 – J32
Interruzione degli API	J33 – J36
In caso di malattia, infortunio o maternità	J33 – J34
In caso di servizio militare	J35 – J36

API per impieghi a tempo determinato.....	J37 – J38
API per le aziende svizzere all'estero	J39 – J39
K Sostegno a un'attività indipendente	K1 – K84
Considerazioni generali.....	K1 – K5
Destinatari.....	K6 – K12
Attività indipendente e GI.....	K13 – K17
Diritto alle indennità SAI e GI	K14 – K17
Durata delle prestazioni.....	K18 – K27
Indennità giornaliera nella fase di progettazione dell'attività indipendente ..	K21 – K24
Assunzione del 20 % dei rischi di perdite da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione.....	K25 – K27
Prestazioni per l'assunzione dei rischi di perdite	K28 – K28
Condizioni per la concessione delle indennità giornaliera	K29 – K39
Indennità giornaliera.....	K29 – K36
Assunzione dei rischi di perdite	K37 – K39
Procedura di domanda	K40 – K62
Indennità giornaliera.....	K40 – K45
Assunzione dei rischi di perdite senza indennità giornaliera	K46 – K56
Assunzione dei rischi di perdite con indennità giornaliera.....	K57 – K62
Spese per l'esame dei progetti da parte delle organizzazioni di fideiussione	K63 – K64
Procedura in caso di perdita	K65 – K66
Corsi per futuri indipendenti	K67 – K69
Corsi prima dell'inizio della fase di progettazione	K67 – K67
Corsi durante la fase di progettazione	K68 – K69
Fine della fase di progettazione e termini quadro	K70 – K73
Principio	K70 – K71
Procedura.....	K72 – K73
Reiscrizione alla disoccupazione	K74 – K77
Giorni esenti dall'obbligo di controllo ai sensi dell'art. 27 OADI	K78 – K79
Sospensione del versamento delle indennità giornaliera in caso di malattia, infortunio, servizio militare o protezione civile.....	K80 – K82

	Sospensione del diritto all'indennità.....	K83 – K84
L	Sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale	L1 – L46
	Obiettivo.....	L1 – L1
	Perdite finanziarie	L2 – L6
	Definizioni.....	L5 – L6
	Destinatari.....	L7 – L8
	Condizioni	L8 – L8
	Durata delle prestazioni.....	L9 – L12
	Principio	L9 – L11
	Termine quadro.....	L12 – L12
	Prestazioni.....	L13 – L26
	Importo.....	L13 – L14
	Spese computabili.....	L15 – L26
	Regione di domicilio.....	L27 – L27
	Luogo di lavoro ordinario.....	L28 – L29
	Ultima attività.....	L30 – L30
	Combinazione con altri PML, GI, test d'idoneità professionale, impiego a tempo parziale	L31 – L36
	Esempi di calcolo.....	L37 – L37
	Procedura	L38 – L46
	Presentazione della domanda.....	L38 – L38
	Ritardo	L39 – L39
	Motivo valido e protezione della buona fede.....	L40 – L40
	Esame da parte del servizio competente e decisione	L41 – L41
	Ruolo delle casse di disoccupazione.....	L42 – L46
M	PML nazionali	M1 - M11
	PML nazionali.....	M1 - M6
	Provvedimenti particolari	M7 - M10
	Computazione dei costi dei provvedimenti.....	M11 - M11
N	Provvedimenti preventivi in caso di licenziamento collettivo	N1 - N15


Provvedimenti preventivi in caso di licenziamento collettivo	N1 - N6
Procedura	N7 - N11
Provvedimenti che possono essere finanziati	N12 - N15
O Progetti pilota	O1 - O5
Progetti pilota	O1 - O5

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
ad es.	ad esempio
AELS	Associazione europea di libero scambio
AFC	Attestato federale di capacità
AFO	Assegni per la formazione
AI	Assicurazione invalidità
AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AINF NP	Assicurazione contro gli infortuni non professionali
AINF P	Assicurazione contro gli infortuni professionali
ALC	Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
APC	Aziende di pratica commerciale
API	Assegni per il periodo d'introduzione
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAD	Cassa di disoccupazione
CAML	Centro aziendale del mercato del lavoro
CCL	Contratto collettivo di lavoro
CFP	Certificato federale di formazione pratica
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
COLSTA	Sistema di applicazione elettronica per il collocamento e la statistica del mercato del lavoro
DFER	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DLA	Bollettino d'informazione «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione»
ecc.	eccetera
FAQ	Frequently asked questions
GI	Guadagno intermedio
Helvartis	Centrale delle Aziende di pratica commerciale

ID	Indennità di disoccupazione
IPG	Indennità per perdita di guadagno
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0)
LAsi	Legge sull'asilo (RS 142.31)
LAVS	Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LC	Legge sul collocamento (RS 823.11)
LDis	Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (RS 151.3)
ODis	Ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (RS 151.31)
LFPr	Legge sulla formazione professionale (RS 412.10)
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.1)
LL	Legge federale sul lavoro (RS 822.11)
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LPML	Unità logistiche per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
LStrl	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20)
OADI	Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.02)
OASA	Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (RS 142.201)
OC	Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito, Ordinanza sul collocamento (RS 823.111)
OIPG	Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno
OT	Organizzazione di trasferimento
PML	Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
PPP	Periodi di pratica professionale
POT	Programmi di occupazione temporanea
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SAI	Sostegno a un'attività indipendente
SECO	Segreteria di Stato dell'economia

SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEMO	Semestre di motivazione
SIPAD	Sistema di pagamento delle casse di disoccupazione
SPSS	Sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale
SSQEA	Scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione
STS	Scuola Tecnica Superiore
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
UE	Unione Europea
URC	Ufficio regionale di collocamento



DIRETTIVE GENERALI

(Cifre marginali A1 - A115)

DIRETTIVE GENERALI

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Per non appesantire il testo, qui di seguito vengono utilizzate prevalentemente le designazioni maschili; ovviamente, esse si riferiscono a entrambi i sessi.

Conformemente all'art. 1 della LADI, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla LADI, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Inoltre, per «servizio competente» si intende il servizio cantonale competente a seconda della ripartizione delle competenze applicata all'interno del Cantone.

In linea di principio, la presente Prassi LADI contiene soltanto delle disposizioni. Tuttavia, consultando la FAQ (sul TCNet) è possibile ritrovare raccomandazioni o procedure cancellate in occasione di precedenti revisioni.

PRINCIPIO

- A1** I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) sono strumenti destinati a prevenire la disoccupazione incombente e a combattere quella esistente (art. 1a cpv. 2 LADI). Si tratta in questo caso di strumenti che sono intesi a favorire la reintegrazione rapida e duratura degli assicurati nel mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono migliorare l'idoneità al collocamento (art. 15 LADI), promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro, diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata e d'esaurimento del diritto all'indennità nonché offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali (art. 59 cpv. 2 LADI). Se la legge non dispone altrimenti, la durata dei provvedimenti è determinata in funzione della situazione personale dell'assicurato.

PARI TRATTAMENTO DEGLI ASSICURATI SORDI E DEBOLI D'UDITO

- A1a** Secondo quanto stabilito dalla legge sui disabili (LDis, RS 151.3) e dall'ordinanza sui disabili (ODis, RS 151.31), occorre prendere i provvedimenti necessari affinché gli assicurati sordi e deboli d'udito possano comunicare con gli organi d'esecuzione, le organizzazioni o i potenziali datori di lavoro.

Mentre le persone deboli d'udito sono generalmente in grado di partecipare attivamente ai colloqui di consulenza e controllo e ai colloqui di assunzione grazie all'uso di apparecchi acustici oppure alla lettura labiale, i sordi hanno bisogno di un interprete per poter dialogare con gli organi d'esecuzione, le organizzazioni o i potenziali datori di lavoro.

Se presso gli organi d'esecuzione, le organizzazioni e i datori di lavoro nessun collaboratore conosce la lingua dei segni e l'assicurato sordo o debole d'udito non ha previsto la presenza di un interprete, l'organo d'esecuzione è tenuto a ordinare questo provvedimento conformemente a quanto disposto dall'articolo 45 capoverso 1 LPGA. L'organo d'esecuzione può rivolgersi sia a procom (www.procom-deaf.ch), sia a un altro professionista qualificato.

I costi sono coperti dall'assicurazione contro la disoccupazione e devono essere riportati nella rubrica relativa alle spese d'accertamento.

Per maggiori informazioni:

- Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (<https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd.html>)
- procap – per persone con handicap (www.procap.ch)
- agile.ch. Le organizzazioni di persone con handicap (www.agile.ch)
- Pro Infirmis (www.proinfirmis.ch)
- Federazione svizzera dei sordi (www.sgb-fss.ch)
- Sonos. Schweizerischer Dachverband für Gehörlosen- und Hörgeschädigten-Organisationen (www.sonos-info.ch)
- Organisation für Menschen mit Hörprobleme (www.pro-audio.ch)
- inclusione handicap ticino (www.ftia.ch)
- Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées (www.avacah.ch) ↓¹

ASSUNZIONE DEI COSTI PER GLI INTERPRETI IN LINGUA DEI SEGNI NEL QUADRO DI UN PML

A1b In analogia con quanto riportato al punto A1a e in virtù dell'articolo 45 capoverso 1 LPGA, i costi sono coperti dall'assicurazione contro la disoccupazione se risulta soddisfatto il principio di proporzionalità. In altri termini, il beneficio che può ottenere il portatore di handicap non deve essere sproporzionato rispetto al dispendio economico (art. 11 cpv. 1 lett. a LDis; da verificare caso per caso in base alle circostanze).

Se questa condizione è soddisfatta, i costi necessari per un servizio di interpretazione in lingua dei segni consentito nell'ambito di un provvedimento di formazione o di occupazione sono coperti dall'assicurazione contro la disoccupazione e riportati nella rubrica relativa alle spese d'accertamento. ↓

OFFERTA DI PML DA PARTE DEI CANTONI

A2 Spetta ai Cantoni mettere a disposizione degli assicurati il numero di posti e il tipo di PML ritenuti necessari.

¹ ➔ A1a – A1b inserito luglio 2017

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI

Provvedimenti di formazione

art. 60 cpv. 1 LADI

- i corsi collettivi e individuali
- gli stage di formazione
- le APC

Provvedimenti di occupazione

art. 64a cpv. 1 LADI

- i POT (art. 64a LADI)
- i SEMO (art. 64a cpv. 1 lett. c LADI e art. 6 cpv. 1bis OADI)
- i PPP (art. 64a cpv. 1 lett. b e 64b cpv. 2 LADI; art. 6 cpv. 1ter e 97a OADI)

Provvedimenti speciali

art. 65-71d LADI; art. 90-95e OADI

- gli assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 e 66 LADI)
- gli AFO (art. 66a e 66c LADI)
- i SPSS (art. 68-70 LADI)
- il sostegno a un'attività lucrativa indipendente (art. 71a, 71b nonché 71d LADI)

A questi si aggiungono gli stage d'orientamento professionale e i test d'idoneità professionale, anche se non sono oggetto del capitolo 6 della LADI (art. 25 lett. c OADI, A81 segg.).

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI UN PML

Condizioni formali

- A3** Il servizio competente (in genere il LPML) è responsabile dell'approntamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalle disposizioni legali; a tal fine tiene conto dell'indicazione proveniente dal mercato del lavoro e dei bisogni delle persone assicurate.
- A4** Il fatto di aver beneficiato di un PML è praticamente sempre un vantaggio nella ricerca di un impiego. Tuttavia, dato che i mezzi dell'AD sono vincolati a uno scopo specifico, le prestazioni dell'assicurazione devono essere strettamente limitate ai casi in cui la frequentazione di un PML si impone per motivi inerenti al mercato del lavoro. Secondo la giurisprudenza dell'ex TFA, la formazione di base e il promovimento generale del perfezionamento professionale non sono di competenza dell'AD, il cui unico compito consiste nel combattere la disoccupazione esistente o prevenire la disoccupazione incombente, in determinati casi, mediante provvedimenti concreti di reintegrazione (DLA 34esimo anno, 1986, p. 65 – 67). Gli AFO costituiscono un'eccezione a tale principio (per quanto riguarda gli AFO, parte F).

- A5** Ai sensi del diritto in materia di assicurazione contro la disoccupazione, la formazione di base non corrisponde alla prima formazione o alla formazione professionale di base. A tale proposito, la giurisprudenza dell'ex TFA riconosce che la distinzione tra formazione di base, da un lato, e perfezionamento/riqualificazione ai sensi della LADI, dall'altro, è vaga, in quanto un provvedimento può presentare allo stesso tempo entrambe le caratteristiche. Secondo l'ex TFA, sono determinanti gli aspetti predominanti nel caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze.
- A6** Per poter partecipare a un provvedimento, un assicurato deve adempiere i presupposti generali del diritto all'indennità definiti all'art. 8 LADI.
- A7** I provvedimenti di formazione possono essere concessi anche alle persone direttamente minacciate dalla disoccupazione (art. 60 cpv. 2 lett. b LADI). La nozione di disoccupazione è definita all'art. 10 LADI. Il disoccupato deve in particolare essersi iscritto presso il servizio competente.
- A8** È direttamente minacciato dalla disoccupazione il lavoratore che:
- è già stato licenziato o il cui contratto di lavoro a tempo determinato giunge a scadenza e che, malgrado assidue ricerche, non ha un nuovo impiego in vista;
 - teme di perdere il proprio impiego perché, ad esempio, l'impresa ha gravi difficoltà o il suo datore di lavoro ha annunciato licenziamenti collettivi. In tal modo l'assicurato può partecipare a un provvedimento ancora prima di essere licenziato. Il servizio competente decide se autorizzare o meno il provvedimento.
- A9** La durata massima dei provvedimenti speciali è disciplinata dalla legge.
- A10** In ogni caso, l'AD può finanziare un provvedimento soltanto fino alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione.
- A11** L'assicurato non può pretendere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per frequentare un PML se è possibile assegnargli un'occupazione adeguata (art. 59 cpv.1 e 2 LADI).
- A12** Durante un PML, l'assicurato deve continuare a cercare un impiego (art. 17 cpv. 1 LADI). In caso di occupazione adeguata, egli deve interrompere il provvedimento in qualsiasi momento.
- A13** Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
- A14** Per non compromettere l'obiettivo principale del provvedimento, cioè la riqualificazione, le interruzioni (ad es. GI) sono ammesse soltanto se contribuiscono a migliorare l'idoneità al collocamento. Occorre tuttavia cercare di tenere conto, nella misura del possibile, delle richieste legittime degli assicurati.

Attestato

- A15** Nel caso di provvedimenti di occupazione (POT, PPP e SEMO) o di APC e di stage di formazione, l'organizzatore deve fornire spontaneamente all'assicurato un attestato (analogo a un certificato di lavoro).

Indicazione proveniente dal mercato del lavoro

- A16** Le prestazioni dell'AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l'adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da considerare in relazione all'indicazione del mercato del lavoro sono numerosi; il seguente elenco non è esaustivo.
- A17** • Motivazione dell'assicurato. La richiesta dell'assicurato di partecipare a un provvedimento è motivata dal suo desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto professionale o si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla disoccupazione?
- A18** • Età dell'assicurato. In particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che chiedano prestazioni dell'AD per la loro formazione di base.
- A19** • Secondo la giurisprudenza dell'ex TFA, sono pure esclusi i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono parte integrante di una formazione di base o che servono a completarla, come ad esempio, gli stage obbligatori nell'ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto.
- A20** • Adeguatezza del provvedimento. Il rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi del provvedimento, dall'altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12 mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è «sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento dell'idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento meno costoso e/o più breve.
- A21** • PML all'estero. Secondo la giurisprudenza dell'ex TFA, i provvedimenti all'estero sono autorizzati soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare, se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l'obiettivo prefissato in modo adeguato e conveniente.
- A22** • Stato di salute dell'assicurato: l'AD non può versare prestazioni finanziarie se l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra infatti nell'ambito di competenza dell'assicurazione per l'invalidità (AI). L'AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei pertinenti accertamenti da parte dell'AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell'assicurato. Se l'AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell'assicurato, quest'ultimo continua a poter beneficiare dell'offerta ordinaria delle prestazioni dell'AD.

Miglioramento dell'idoneità al collocamento

- A23** I PML si prefiggono di migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all'evoluzione del mercato del lavoro e, dall'altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell'assicurato.
- A24** Come precisato a più riprese dall'ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell'idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI (Bollettino d'informazione dell'UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato.

Rapporti tra organizzatore e assicurato (accordo sugli obiettivi)

- A25** L'assicurato è tenuto a osservare le prescrizioni e le istruzioni dell'organizzatore. In caso di mancata osservanza, quest'ultimo segnala il fatto al servizio competente, il quale decide le misure o le sanzioni da adottare.
- A26** Secondo la convenzione sulle prestazioni tra il Cantone e l'organizzatore o la decisione notificata dal Cantone (art. 81d cpv. 1 e 2 OADI), l'organizzatore deve concludere con ogni assicurato un accordo sugli obiettivi da raggiungere e garantirne l'esecuzione. Il servizio competente verifica il rispetto di queste disposizioni.

Il contenuto/piano dell'accordo sugli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:

- il partecipante riceve le informazioni necessarie sugli obiettivi, sullo svolgimento e sulle regole concernenti il PML in questione;
- l'organizzatore stabilisce con ogni partecipante gli obiettivi individuali e il modo per raggiungerli;
- il consulente URC che si occupa del partecipante è informato sullo svolgimento e sui risultati del PML.

PROCEDURA IN CASO DI PML PRIMA DELL'APERTURA DI UN TERMINE QUADRO

Partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione prima della decisione concernente il diritto alle prestazioni

- A27** Gli assicurati possono partecipare a un provvedimento di formazione o di occupazione già prima che la CAD si sia pronunciata sull'apertura del termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Nell'assegnazione occorre menzionare espressamente il fatto che l'AD fornisce le prestazioni (indennità giornaliere) soltanto se il diritto di ottenere tali prestazioni è riconosciuto.

- A28** Il diritto alle prestazioni è riconosciuto:
gli assicurati hanno diritto al versamento dell'indennità giornaliera e al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nonché al rimborso delle quote d'iscrizione e delle spese per il materiale didattico.
- A29** Il diritto all'indennità di disoccupazione non è riconosciuto; in questo caso vanno distinte 2 situazioni.
- Gli assicurati hanno un diritto in virtù dell'art. 59d cpv. 1 LADI:
gli assicurati hanno diritto al rimborso delle spese comprovate e necessarie comportate dalla partecipazione al provvedimento, ma non hanno diritto all'indennità giornaliera. Gli assicurati possono seguire il provvedimento in corso fino al termine. Durante questo periodo, l'assicurato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.
 - Gli assicurati non hanno un diritto in virtù dell'art. 59d cpv. 1 LADI:
gli assicurati non hanno diritto a prestazioni dell'AD. Gli assicurati possono tuttavia continuare a partecipare al provvedimento fintantoché all'organizzatore vengono rimborsate le spese di progetto. Durante tale periodo, l'assicurato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.

Assunzione delle spese del provvedimento se l'assicurato non ha diritto all'indennità

- A30** Può succedere che vengano assegnate a un provvedimento di formazione o di occupazione oppure autorizzate a partecipare a un simile provvedimento persone il cui diritto all'ID non è ancora stato esaminato dalla cassa. In questi casi bisogna procedere nel modo descritto qui di seguito.
- A31** Il servizio competente assegna una persona a un PML o la autorizza a parteciparci e trasmette una copia della sua decisione alla cassa. Se in seguito la cassa constata che la persona interessata non ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, nonostante la decisione positiva essa non effettua alcun versamento e avverte il servizio competente.
- A32** Se esiste un obbligo legale all'assunzione delle spese del provvedimento, il servizio competente inoltra all'Ufficio di compensazione, una domanda di garanzia dell'assunzione delle spese. Se l'Ufficio di compensazione ritiene che il servizio competente poteva supporre, al momento di emanare la decisione, che l'assicurato aveva diritto alle prestazioni, essa ingiunge alla cassa di pagare le spese del PML, ma in nessun caso le indennità giornaliere.
- A33** Se invece è evidente che il servizio competente avrebbe dovuto sapere, in virtù del suo obbligo di diligenza, che le condizioni di assunzione delle spese del provvedimento non erano soddisfatte, le spese del prestatore di servizi o dell'assicurato andranno a carico del titolare dell'organo che ha emesso la decisione. In tal caso, una decisione impugnabile mediante ricorso verrà notificata al responsabile del servizio competente.
- A34** Affinché l'obbligo di diligenza sia considerato soddisfatto, occorre che il periodo di contribuzione sia stato verificato in modo sommario. Se l'assicurato non può presentare un attestato del datore di lavoro relativo al periodo di contribuzione, l'URC deve far firmare all'assicurato un attestato in cui egli conferma di aver lavorato per un determinato periodo presso un datore di lavoro.

PARTECIPAZIONE A UN PML DURANTE IL PERIODO DI ATTESA

A35 I PML, i test d'idoneità professionale e gli stage d'orientamento professionale, non sono autorizzati durante i periodi di attesa, ad eccezione dei provvedimenti qui di seguito.

Provvedimenti speciali

A36 Ad eccezione del SAI, tutti i provvedimenti speciali - ossia gli API, gli AFO e gli SPSS – possono essere accordati durante un periodo di attesa (generale o speciale).

Corso di tecnica di ricerca d'impiego (o di bilancio personale e professionale)

A37 Gli assicurati che devono osservare un periodo di attesa speciale di 120 giorni secondo l'art. 6 cpv. 1 OADI e quelli che devono osservare un periodo di attesa generale (di 10, 15 o 20 giorni ad eccezione del periodo di attesa di cinque giorni) possono partecipare a un corso di tecnica di ricerca d'impiego o a un corso di bilancio personale e professionale durante il periodo di attesa se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- il corso deve rientrare nell'ambito di un corso collettivo;
- il corso deve essere adatto dal profilo del mercato del lavoro; e
- le altre condizioni legali necessarie per la partecipazione devono essere adempiute.

A38 Il corso può durare al massimo 15 giorni lavorativi. I costi del corso rientrano tra i costi computabili nel quadro dell'importo massimo cantonale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Gli assicurati che partecipano a un simile corso durante il termine di attesa non hanno diritto all'indennità giornaliera o ai contributi previsti ma hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese di viaggio e di vitto.

PPP durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni

A39 Gli assicurati possono partecipare a un PPP secondo l'art. 64a cpv. 1 lett. b LADI durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi in Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1^{ter} OADI, I8).

A40 Durante il periodo di attesa gli assicurati ricevono un contributo di CHF 102, corrispondente all'indennità giornaliera minima. Anche gli assicurati che partecipano a un PPP durante il periodo di attesa sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni professionali e non professionali presso la Suva. (A91 segg.)

A41 L'Ufficio di compensazione comunica per iscritto ai Cantoni la possibilità di accordare questo provvedimento durante il periodo di attesa e la fine di tale diritto.

SEMO durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni

- A42** Gli assicurati che hanno terminato la scuola dell'obbligo possono partecipare a un SEMO durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni (art. 6 cpv. 1^{bis} OADI, parte H).

APC durante il periodo di attesa di 120 giorni

- A43** Gli assicurati che devono osservare un periodo di attesa speciale di 120 giorni possono partecipare alle APC alle stesse condizioni applicabili ai PPP (A39). Gli assicurati in questione non percepiscono indennità di disoccupazione ma hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di vitto.

PARTECIPAZIONE AI PML DOPO L'ESAURIMENTO DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ PER LE PERSONE CHE HANNO PIÙ DI 50 ANNI

Continuazione dei provvedimenti di formazione e di occupazione

- A44** Secondo l'art. 59 cpv. 3^{bis} LADI, gli assicurati che hanno 50 anni o più e che adempiono i presupposti del diritto all'indennità secondo l'art. 8 LADI possono partecipare ai provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, anche se hanno esaurito il diritto all'indennità.
- A45** Questa disposizione intende in linea di principio permettere di continuare un provvedimento di formazione e di occupazione iniziato prima dell'esaurimento del diritto all'indennità e non di concedere un nuovo provvedimento.

Partecipazione a nuovi provvedimenti di formazione o di occupazione

- A46** La partecipazione a un nuovo provvedimento può essere autorizzata a titolo eccezionale unicamente se:
- il provvedimento in questione migliora concretamente l'idoneità al collocamento dell'assicurato; e
 - se tutte le condizioni legali per partecipare ad un provvedimento di formazione ed occupazione sono riuniti
 - Il provvedimento può essere continuato soltanto fino alla conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione.
- A47** Per quanto riguarda i provvedimenti di occupazione, la partecipazione a un nuovo provvedimento è limitata ai POT e soltanto se è stata convenuta la questione del rimborso al di fuori della LADI e se sussiste una AI.

Costi

- A48** I costi legati alla continuazione dei provvedimenti o alla partecipazione a nuovi provvedimenti di formazione o di occupazione per le persone che hanno esaurito il diritto all'indennità devono rientrare tra i costi computabili nel quadro dell'importo massimo cantonale per i PML. Gli assicurati che partecipano a questi provvedimenti dopo l'esaurimento del diritto all'indennità non hanno più diritto all'indennità giornaliera o ai contributi previsti ma hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese di viaggio e di vitto.

Copertura assicurativa

- A49** *A49 soppresso*

Partecipazione a provvedimenti speciali dopo l'esaurimento del diritto all'indennità

- A50** Ad eccezione del SAI, tutti i provvedimenti speciali - ossia gli API, gli AFO e gli SPSS - possono essere accordati fino alla fine del termine quadro (prolungato per gli AFO), indipendentemente dal fatto che all'inizio del provvedimento l'assicurato abbia ancora diritto all'indennità giornaliera.
- A51** Il SAI non può essere accordato in mancanza di un diritto all'indennità giornaliera in quanto il provvedimento si basa sul versamento di ID durante la fase di progettazione. A causa dei termini stabiliti dall'art. 95d OADI, lo stesso vale per l'assunzione dei rischi di perdite .

PML DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITÀ, PATERNITÀ E ASSISTENZA

A51a L'indennità di maternità esclude il diritto all'ID. Ciò significa che non possono essere versate contemporaneamente indennità sulla base della LIPG e della LADI. Tuttavia, la LIPG non prevede l'attuazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Si pone quindi la questione di sapere se i PML possono essere autorizzati o decisi in base alla LADI.

Conformemente all'art. 35a cpv. 3 della LL, le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto. Di conseguenza un PML secondo la LADI non è possibile durante le prime otto settimane.

A partire dalla nona settimana fino alla fine del congedo maternità, la frequentazione di un corso è possibile se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:

- il corso deve migliorare l'idoneità al collocamento ed essere adatto dal profilo del mercato del lavoro;
- il corso deve essere adeguato alla disponibilità ridotta dell'assicurata (ad esempio a tempo parziale);
- la domanda deve essere presentata dall'assicurata (e non può quindi essere decisa unilateralmente dall'URC).

In caso di mancata frequentazione del corso non possono essere inflitte sanzioni considerando che nel periodo di fruizione del congedo di maternità l'assicurata non sottostà né all'obbligo di tenersi a disposizione del mercato del lavoro, né a quello di partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. ↓²

A51b In caso di assegnazione ad un PML è necessario, per quanto possibile, tenere in considerazione le assenze comunicate a causa di un congedo di paternità o di assistenza (cfr. Prassi LADI ID B388 segg., B398 segg.), poiché nel periodo di fruizione del congedo di paternità e di assistenza la persona assicurata non sottostà all'obbligo di tenersi a disposizione del mercato del lavoro né a quello di partecipare ai PML (cfr. Prassi LADI ID B395, B408).

L'URC coordina la fruizione del congedo di paternità o di assistenza con l'organizzatore del PML. Nell'autorizzazione del congedo si verifica in particolare che, per quanto possibile, non sia ostacolata la strategia di reinserimento.

La fruizione del congedo di paternità o di assistenza non dovrebbe vanificare l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di controllo di cui all'art. 17 LADI (p. es. partecipazione a PML già assegnati). Durante un PML la fruizione del congedo può dunque essere soggetta a restrizioni. ↓³

² → A51a inserito luglio 2021 e modificato luglio 2022

³ → A51b inserito luglio 2022

ART. 59D LADI

Principi

- A52** I principi stabiliti dall'art. 59 LADI valgono anche per i provvedimenti contemplati dall'art. 59d LADI, ossia per i provvedimenti a favore delle persone che non hanno diritto alle prestazioni in quanto non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate.

Condizioni di partecipazione secondo l'art. 59d LADI

- A53** Secondo la giurisprudenza costante dell'ex TFA, le prestazioni dell'AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l'adozione di simili provvedimenti. L'AD non può pertanto versare prestazioni finanziarie se l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute (DLA 1985 n. 22).

Dall'art. 59d cpv. 1 LADI risulta inoltre che le persone che hanno beneficiato di un PML devono in seguito essere in grado di esercitare un'attività lucrativa dipendente. Ciò significa che, dopo aver partecipato a un provvedimento, deve esservi un miglioramento concreto dell'idoneità al collocamento.

- A54** Per poter verificare se tali condizioni sono adempiute e se il collocamento è difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro, è indispensabile che queste persone, come qualsiasi altra persona in cerca d'impiego, siano iscritte alla disoccupazione e seguano le istruzioni dell'URC. Esse hanno inoltre diritto alle offerte di consulenza e di sostegno fornite dai consulenti URC.
- A55** Se il termine quadro per la riscossione della prestazione è scaduto e se non è possibile concedere all'assicurato un nuovo diritto alle prestazioni dell'AD, per due anni dalla fine del termine quadro l'assicurato non potrà far valere l'art. 59d LADI per ottenere un PML (art. 82 OADI).

SEMO e art. 59d LADI

- A56** Contrariamente agli altri beneficiari dell'art. 59d LADI, le persone che partecipano a un SEMO ricevono un contributo mensile di CHF 450, finanziato per metà dall'AD e per metà dai Cantoni (art. 59d LADI in relazione con l'art. 59c^{bis} cpv. 3 LADI). Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità (H10).

Consenso del servizio competente

- A57** La partecipazione a un PML giusta l'art. 59d LADI deve essere autorizzata dal servizio competente. Quest'ultimo approverà la partecipazione a un provvedimento soltanto dopo aver accertato, nel singolo caso, che le condizioni menzionate in precedenza sono adempiute. Questa procedura è motivata dalla reintegrazione rapida e duratura dell'assicurato (copertura Suva: A98).

SPESE DI VIAGGIO, DI VITTO E DI ALLOGGIO

A58 Spetta al servizio competente stabilire nella sua decisione, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio cui l'assicurato ha diritto.

L'organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento nonché le eventuali assenze (art. 87 OADI).

Spetta tuttavia alla CAD calcolare l'importo basandosi sulla decisione dell'autorità competente e sull'attestato PML compilato dall'organizzatore e di provvedere al suo versamento. ↓⁴

A59 Sono determinanti, in funzione della durata del provvedimento, le tariffe più vantaggiose dei trasporti pubblici in seconda classe (biglietto, abbonamento generale, abbonamento mensile, ecc.). Il rimborso delle spese comprovate e necessarie, cagionate dall'uso di un mezzo di trasporto privato può essere accordato solo eccezionalmente se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l'uso di quest'ultimo non può essere ragionevolmente preteso (art. 85 cpv. 2 OADI). Se l'assicurato utilizza comunque un veicolo privato per recarsi al luogo in cui si svolge il provvedimento, mentre avrebbe potuto ragionevolmente utilizzare un mezzo di trasporto pubblico, la cassa gli rimborsa un importo corrispondente al costo del trasporto pubblico.

A60 Le spese di vitto e di alloggio all'estero possono essere rimborsate. Le spese di viaggio sono invece rimborsabili soltanto fino alla frontiera svizzera. Se il partecipante fa valere le spese di alloggio, in genere la cassa gli rimborsa soltanto un viaggio di andata e ritorno alla settimana.

A61 Se, in seguito a un PML, l'assicurato non può rientrare quotidianamente al proprio domicilio o è costretto a consumare i propri pasti fuori casa, l'assicurazione gli versa un contributo per tali spese. Le tariffe applicabili per il vitto e l'alloggio e per l'uso di un veicolo privato sono disciplinate dall'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 18 giugno 2003 concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito dell'AD (RS 837.056.2).
<http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/837.056.2.it.pdf>

A62 Dalle indennità giornaliere versate durante un PML sono dedotti, secondo l'art. 22a LADI, i contributi alle assicurazioni sociali. Per quanto riguarda il rimborso delle spese di partecipazione al provvedimento, invece, non sussiste l'obbligo di versare i contributi AVS/AI/IPG. In particolare, i contributi alle spese di vitto, alloggio e viaggio non rappresentano un salario in natura ai sensi della legge sull'AVS e non sono pertanto soggetti a contribuzione.

GIORNI ESENTI DALL'OBBLIGO DI CONTROLLO, ASSENZE E INTERRUZIONI

A63 Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata, l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo (art. 27 cpv. 1 OADI). Durante questi giorni non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve comunque adempiere gli altri presupposti da cui

⁴ → A58 modificato luglio 2021

dipende il diritto all'indennità (art. 8 LADI). I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto d'intesa con il responsabile del programma (art. 27 cpv. 5 OADI). Tuttavia, per non compromettere l'obiettivo principale del provvedimento, ossia la rapida reintegrazione dell'assicurato, occorre limitare, secondo l'art. 27 cpv. 5 OADI, la possibilità di prendere giorni esenti dall'obbligo di controllo durante il provvedimento fissando un numero massimo di giorni in funzione della durata massima del provvedimento.

⇒ Esempio

Un provvedimento di formazione o di occupazione di 6 mesi dà diritto in totale a 10 giorni esenti dall'obbligo di controllo. Comunque, l'assicurato non deve aspettare 3 mesi prima di prendere i primi 5 giorni senza controllo se beneficiava di un simile diritto prima dell'inizio del provvedimento. Tuttavia, se il provvedimento dura meno di 3 mesi, l'assicurato non può prendere alcun giorno senza controllo.

Eccezioni

A64 Godimento di singoli giorni esenti dall'obbligo di controllo

In casi eccezionali e d'intesa con l'organizzatore (art. 27 cpv. 5 OADI), l'assicurato può essere autorizzato a prendere individualmente uno o più giorni esenti dall'obbligo di controllo. Questa possibilità deve tenere conto delle condizioni peculiari proprie dei singoli provvedimenti.

A65 Assunzione di un impiego o scadenza del termine quadro

Se interrompe il provvedimento perché ha trovato un'occupazione adeguata o perché il suo termine quadro è scaduto, l'assicurato ha diritto di prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo rimanenti accumulati durante la sua disoccupazione al più tardi fino al momento in cui interrompe il provvedimento o alla data in cui scade il termine quadro.

A66 Natale e Capodanno

Fra Natale e Capodanno (27.12 – 31.12), i partecipanti possono beneficiare di un congedo speciale. Il servizio cantonale disciplina i particolari.

A67 Ricerca di lavoro all'estero

I cittadini dell'UE o dell'AELS possono, in virtù dell'art. 64 del Regolamento (CEE) n. 883/2004, soggiornare per 3 mesi al massimo in un altro Stato membro dell'UE/AELS per cercarvi un lavoro (a tale scopo essi beneficiano dell'esportazione delle prestazioni). Tuttavia, per non pregiudicare lo scopo stesso del provvedimento, ossia la reintegrazione delle persone in cerca d'impiego nel mercato svizzero del lavoro, tale diritto non è loro concesso durante un provvedimento inerente al mercato del lavoro. Per contro, il periodo durante il quale essi partecipano a un provvedimento vale come periodo di attesa ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 lett. a del Regolamento (CEE) n. 883/2004.

Assenze giustificate

A68 Sono giustificate le assenze per motivi che giustificano un'attenuazione dell'obbligo di controllo secondo l'art. 25 OADI.

A69 In caso di assenza causa malattia, infortunio o gravidanza, si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 28 LADI. La procedura è disciplinata dall'art. 42 OADI. Se l'incapacità lavorativa non supera i 3 giorni, non è richiesto alcun certificato medico. Dal quarto giorno di incapacità lavorativa in poi, invece, il certificato medico è in ogni caso obbligatorio. Se vi sono dubbi fondati circa l'incapacità al lavoro della persona assicurata, il certificato medico può essere richiesto eccezionalmente fin dal primo giorno.

A70 Per quanto riguarda gli impedimenti a causa di un evento familiare, si veda la Prassi LADI B360. L'assicurato deve informare immediatamente il servizio competente o l'organizzatore se non gli è possibile presentarsi o partecipare a un provvedimento.

A70a Le assenze dovute al congedo di paternità e di assistenza sono considerate giustificate nella misura in cui sono autorizzate (cfr. Prassi LADI ID B396, B409). ↓⁵

Assenze ingiustificate

A71 Se si assenta dal corso senza motivi validi, l'assicurato non ha diritto all'indennità per la durata dell'assenza ingiustificata (art. 59b LADI). La CAD versa le indennità giornaliere soltanto per i giorni durante i quali l'assicurato partecipa a un provvedimento nonché per i giorni in cui è assente per motivi validi. A titolo di controllo amministrativo (per consentire alla CAD il tempestivo e corretto pagamento dell'indennità di disoccupazione) è indispensabile che l'organizzatore di un provvedimento di formazione o di occupazione fornisca alla CAD, un'attestazione che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento nonché le eventuali assenze. (art. 87 OADI; cfr. A58). ↓⁶

Interruzioni, mancata comparsa e comportamento

A72 Il servizio competente sospende l'assicurato dal diritto all'indennità se quest'ultimo non si presenta a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o lo interrompe senza giustificazione (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).

A73 Affinché un assicurato possa essere sanzionato indipendentemente dal fatto che sia stato assegnato al provvedimento o vi abbia partecipato su richiesta personale, il servizio competente può assegnare gli assicurati a un provvedimento, anche se essi hanno chiesto di partecipare al provvedimento in questione.

A74 L'assicurato è pure sospeso dal diritto all'indennità se adotta un comportamento sanzionabile direttamente legato al provvedimento. Se con il suo comportamento compromette il raggiungimento dello scopo del provvedimento per sé stesso o per gli altri partecipanti, l'organizzatore informa il servizio competente, il quale prenderà le misure adeguate.

SOSPENSIONE

A75 I giorni di sospensione (art. 30 LADI) non ancora estinti all'inizio di un provvedimento inerente al mercato del lavoro devono essere compiuti durante il provvedimento. Per questi giorni l'assicurato non ha diritto all'indennità giornaliera.

A76 Ogni consulente URC è libero di modificare in qualsiasi momento la strategia di reintegrazione. Se giunge alla conclusione che il proseguimento del PML non può essere ragionevolmente preteso dall'assicurato a causa della sospensione che gli è stata inflitta, il consulente può modificare l'assegnazione decidendo che l'assicurato interrompa il provvedimento e che in principio per tale assicurato non verranno più versate le spese di progetto. Per contro, se l'assicurato interrompe il provvedimento di propria iniziativa senza che vi sia una modifica della decisione di assegnazione in tal senso, egli si espone a una sanzione.

⁵ → A70a inserito luglio 2022

⁶ → A71 modificato luglio 2021

A77 L'indennità minima, cosiddetta «ammortizzatore sociale», è esclusa dalla sospensione: se beneficia di una tale indennità ed ammortizza dei giorni di sospensione mentre partecipa a un PML, l'assicurato continua a percepire il supplemento a titolo di ammortizzatore sociale cui ha diritto.

PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

- A78** Le decisioni del servizio competente relative alla concessione di PML possono essere oggetto di opposizione (art. 100 segg. LADI; art. 52 LPGa). Esse vanno notificate in forma scritta alle persone o alle autorità legittimate a fare opposizione e devono contenere la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.
- A79** Sono legittimati a fare opposizione:
- gli assicurati e terzi se sono interessati dalla decisione e hanno un interesse degno di protezione ad annullare o a modificare la decisione stessa;
 - l'ufficio di compensazione contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e delle casse di disoccupazione.
- A80** L'assicurato che è stato assegnato a un PML può fare opposizione soltanto contro la parte dell'assegnazione che riguarda le eventuali spese di trasporto e di vitto.

STAGE D'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E TEST D'IDONEITÀ PROFESSIONALE

art. 25 lett. c OADI

- A81** Una domanda di stage d'orientamento professionale o di test d'idoneità professionale deve essere registrata in COLSTA come pratiche di formazione individuale con il titolo «stage d'orientamento» risp. «test d'idoneità professionale».
- A82** Questa soluzione consente di registrare l'azienda (nel campo «datore di lavoro») e l'eventuale decisione di pagamento delle spese. Inoltre, l'elenco degli stage d'orientamento o dei test d'idoneità professionale effettuati in un'azienda sarà visualizzato richiamando i dati del datore di lavoro nel menu «Statistiche», la rubrica «pratiche di formazione».

ART. 23 CPV. 3^{BIS} LADI

- A83** L'art. 23 cpv. 3^{bis} LADI stabilisce che il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. L'art. 38 OADI precisa che tutti i provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall'ente pubblico sono considerati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
- A84** Lo scopo di queste disposizioni è di impedire l'insorgere di un diritto alla disoccupazione determinato dall'ente pubblico. Infatti l'AD deve occuparsi soltanto degli assicurati che hanno perso un impiego sul mercato del lavoro primario. Le attività finanziate dall'ente pubblico, di cui uno degli obiettivi consiste nell'adempiere il periodo di contribuzione (art. 13 LADI) e quindi nel permettere l'apertura di un termine quadro per il periodo di contribuzione, devono essere escluse dal diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione federale. Infatti, secondo la volontà del legislatore, questi periodi di attività non sono considerati periodi di contribuzione.

Provvedimenti contemplati dall'art. 23 cpv. 3bis LADI

- A85** In tutti i casi, le attività il cui guadagno non è soggetto a contribuzione AD non comportano un diritto all'AD.

A86 In generale, tutti i provvedimenti di integrazione e di reintegrazione rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 23 cpv. 3^{bis} LADI, indipendentemente dal fatto che siano soggetti a contribuzione AD. Nella maggior parte dei casi tali provvedimenti sono facilmente riconoscibili, poiché essi si svolgono chiaramente al di fuori del mercato del lavoro primario e sono diretti da un responsabile di progetto incaricato di organizzare un'occupazione per le persone che beneficiano delle prestazioni delle assicurazioni sociali.

Provvedimenti non contemplati dall'art. 23 cpv. 3bis LADI

A87 I provvedimenti seguenti sono esclusi dal campo d'applicazione dell'art. 23 cpv. 3^{bis} LADI, poiché essi non mirano a creare un diritto alla disoccupazione e si svolgono sul mercato del lavoro primario.

- Assegni per il periodo d'introduzione federali (API), assegni di formazione federali (AFO) (art. 23 cpv. 3^{bis} in fine).
- Assegni per il periodo d'introduzione cantonali o comunali, se lo scopo e le rispettive condizioni corrispondono allo stesso provvedimento federale.
- Le indennità di tipo professionale versate nell'ambito dell'AI.

A88 Inoltre, i contributi alle spese di viaggio e di alloggio versati dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni nonché i sussidi cantonali o comunali volti a coprire interamente o parzialmente gli oneri sociali, compresi i contributi LPP, non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 23 cpv. 3bis LADI poiché non costituiscono un guadagno.

A89 In caso di dubbio, contattare l'Ufficio di compensazione per chiarire la situazione.

Criteri

A90 Su TCNet sono disponibili altre informazioni utili a riguardo (unicamente in francese e tedesco):
<https://tcnet.arbeit.swiss/publications#F-201109-0003>

SUVA: ASSICURAZIONE INFORTUNI PER I DISOCCUPATI

www.suva.ch

A91 *A91 – A109 soppresso*

PROTEZIONE DEI DATI

- A110** Secondo l'art. 33 LPGA, le persone che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione delle leggi d'assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
- A111** Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la LADI o di controllare o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'art. 33 LPGA, agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale (art. 97a cpv. 1 lett. b LADI).
- A112** Secondo l'art. 85f LADI, per promuovere la CII è ammesso un trasferimento facilitato dei dati tra gli organi dell'AD e altre istituzioni (elenco all'art. 85f cpv. 1 LADI) . Tuttavia, affinché un simile trasferimento sia possibile occorre rispettare le seguenti regole:
- trasmettere soltanto i dati necessari;
 - chiedere dapprima il consenso dell'assicurato;
 - garantire la reciprocità del diritto di accesso con l'organo cui sono trasferiti i dati.
- A113** Gli organi dell'AD e quelli dell'AI beneficiano di un trasferimento privilegiato dei dati (art. 85f cpv. 3 e 4 LADI).
- A114** In generale, per la trasmissione di informazioni vanno rispettati i seguenti principi:
- finalità: trasmissione in funzione dell'obiettivo prefissato;
 - trasparenza: l'assicurato deve essere informato in merito alla trasmissione di informazioni che lo riguardano (o, a seconda dei casi, deve averla autorizzata), ossia deve sapere chi è il destinatario, quali informazioni vengono trasmesse e a che scopo;
 - proporzionalità: gli organi esecutivi devono provvedere affinché, per i dossier interessati, vengano trasmessi soltanto gli atti necessari allo scopo prefissato.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

- A115** A riguardo si veda la Circolare sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. <http://tcnet.seco.admin.ch/publication/download/P-201008-0219/it>

B

PROVVEDIMENTI INERENTI AL MERCATO DEL LAVORO PER GLI ASSICURATI STRANIERI

(Cifre marginali B1 – B23)

PML PER GLI ASSICURATI STRANIERI

PARTECIPAZIONE A UN PML

- B1** Esattamente come tutte le altre persone assicurate annunciate all'AD, l'assicurato straniero deve essere disposto a partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro se vuole percepire le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. ↓⁷

RESTRIZIONI PER GLI ASSICURATI STRANIERI

- B2** Le condizioni stabilite all'art. 59 cpv. 2 LADI si applicano a tutti gli assicurati senza distinzione di nazionalità. Per quanto riguarda l'assegnazione di assicurati stranieri a un PML o l'autorizzazione a parteciparvi si applicano determinate restrizioni. Queste restrizioni derivano dal tipo di permesso di dimora di cui beneficia l'assicurato. Non tutti i permessi di dimora conferiscono al titolare il pieno diritto di esercitare un'attività lucrativa in qualunque settore. Un provvedimento di riqualificazione in un settore precluso allo straniero non ne migliorerebbe quindi l'idoneità al collocamento.

In generale, le norme applicabili alle cittadine e ai cittadini svizzeri per l'esercizio di un'attività sono applicabili anche agli stranieri. Questo vale in particolare per le prescrizioni generali di polizia in materia di commercio e industria nonché di sanità e per il riconoscimento dei diplomi stranieri. Per le attività legate all'esercizio dell'autorità pubblica, ai cittadini stranieri possono essere applicate ulteriori restrizioni. ↓

- B3** La partecipazione a un PML è aperta agli assicurati stranieri non ancora titolari di un permesso per esercitare un'attività lucrativa. Se, tuttavia, esiste la forte probabilità che il permesso per esercitare un'attività lucrativa sia rifiutato, tali assicurati non hanno diritto ai PML. ↓
- B4** Secondo la giurisprudenza dell'ex TFA, non spetta all'AD aiutare gli stranieri a migliorare la loro situazione professionale né ad accedere nel Paese di domicilio a un impiego corrispondente alla loro formazione professionale. Di conseguenza, queste persone non possono ottenere prestazioni dell'AD per il semplice fatto di aver seguito nel loro Paese d'origine una formazione che li renda idonei a esercitare un'attività più qualificata. Va inoltre rammentata, a tal proposito, la giurisprudenza dell'ex TFA, secondo cui l'indicazione del mercato del lavoro non è data se l'impossibilità di collocare un assicurato è dovuta unicamente al fatto che egli possiede un diploma professionale conseguito all'estero (tra l'altro, DLA 1988 n.4). Per questo motivo sono determinanti unicamente le esperienze professionali acquisite in Svizzera. Il reinserimento nella professione originaria rappresenta, sul mercato del lavoro svizzero, un miglioramento della situazione professionale e non è pertanto di competenza dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tuttavia, le persone che non hanno completato una formazione professionale riconosciuta in Svizzera e che hanno accesso al mercato del lavoro hanno diritto agli AFO a condizione che soddisfino i requisiti specifici di questo provvedimento. ↓

⁷ → B1-B4 modificato gennaio 2022

PML SECONDO LE CATEGORIE DI PERMESSO

Permesso C – permesso di domicilio (UE/AELS e Stati terzi)

- B5** L'assicurato straniero titolare di un permesso di domicilio fruisce fondamentalmente, per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa, degli stessi diritti dei cittadini svizzeri. Egli beneficia pertanto degli stessi diritti di un assicurato svizzero per quanto concerne la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro; tale partecipazione non sottostà quindi a ulteriori restrizioni. ↓⁸
- B6** Se l'esercizio di un'attività lucrativa è subordinato al possesso di un diploma svizzero o di un diploma riconosciuto dalla Svizzera, come per i medici e gli avvocati, gli assicurati titolari di un diploma estero non riconosciuto in virtù dell'ALC non possono ottenere l'equipollenza svizzera a spese dell'AD. Secondo la giurisprudenza dell'ex TFA, il diploma federale costituisce in Svizzera la conclusione normale della formazione ed è quindi parte integrante della formazione di base (decisione non pubblicata del 19 gennaio 1987 nella causa G.V.). ↓

Permesso B – permesso di dimora

Permesso B – UE / AELS

- B7** Dato che le persone che esercitano in Svizzera un'attività lucrativa titolari di un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) beneficiano di una completa mobilità geografica e professionale su tutto il territorio svizzero e possono quindi cambiare impiego, datore di lavoro, professione, luogo di lavoro e di soggiorno e quindi anche Cantone in qualsiasi momento⁹, la loro partecipazione a un PML non sottostà a requisiti supplementari, analogamente ai cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio (permesso C)¹⁰.

Tuttavia, se una persona straniera termina la sua attività, ciò può avere un effetto sul periodo di validità del permesso B UE/AELS ai sensi dell'art. 61a della LStrl¹¹. ↓

Permesso B – Stati terzi

- B8** I cittadini stranieri in possesso di un permesso B che provengono da uno Stato terzo, ossia da uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, possono in linea di massima esercitare un'attività lucrativa dipendente in tutti i settori. Essi hanno quindi diritto a tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ad eccezione delle indennità giornaliere versate a sostegno di un'attività lucrativa indipendente (art. 71a - 71d LADI), il cui obiettivo consiste appunto nel promuovere l'assunzione di un'attività lucrativa indipendente. Tali persone possono tuttavia essere autorizzate a esercitare un'attività lucrativa indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'art. 19 LStrl. Pertanto, se sono autorizzati a

⁸ → B5-B7 modificato gennaio 2022

⁹ Art. 8 e 14 Allegato I ALC.

¹⁰ Il passaggio da un'attività lucrativa indipendente a una dipendente deve essere annunciato all'autorità cantonale competente in materia di migrazione.

¹¹ A questo proposito gli organi esecutivi dell'AD devono trasmettere determinati dati alle autorità cantonali della migrazione (cfr. art. 82c OASA).

esercitare un'attività lucrativa indipendente, i suddetti cittadini stranieri possono beneficiare del SAI (art. 71a segg. LADI). ↓¹²

- B9** I cittadini di uno Stato terzo titolari di un permesso B possono cambiare impiego senza autorizzazione, ad eccezione delle persone che, a causa della particolare tipologia di attività, non sono libere sul mercato del lavoro.¹³ ↓

Permesso B – rifugiati riconosciuti

- B10** Gli stranieri che hanno ottenuto l'asilo in Svizzera sono considerati rifugiati da tutte le autorità federali e cantonali secondo l'art. 59 LAsi e hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa (art. 61 LAsi). I rifugiati riconosciuti (permesso B) possono esercitare un'attività lucrativa o indipendente in tutti i rami in tutta la Svizzera. L'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego devono essere previamente annunciati all'autorità cantonale competente (art. 61 LAsi in combinato disposto con l'art. 65 OASA). Non è necessaria un'autorizzazione. Di conseguenza, la partecipazione ad un PML non sottostà a requisiti supplementari rispetto agli assicurati svizzeri. ↓

Permesso F – persone ammesse provvisoriamente (con o senza qualità di rifugiate)

- B11** Le persone ammesse provvisoriamente (con o senza qualità di rifugiate) possono esercitare un'attività lavorativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera (art. 21 cpv. 2 lett. d LStrl). L'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego devono essere previamente annunciati all'autorità cantonale competente (art. 85a LStrl e 61 LAsi in combinato disposto con 65 OASA). Non è necessaria un'autorizzazione. Di conseguenza, la partecipazione ad un PML non sottostà a requisiti supplementari rispetto agli assicurati svizzeri. ↓
- B12** I giovani che al termine della scolarità obbligatoria sono ammessi provvisoriamente possono eccezionalmente essere autorizzati, in applicazione dell'art. 59d LADI, a partecipare a un SEMO ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 lett. c LADI. Tuttavia, lo scopo di questo provvedimento non è l'assunzione di un'attività lucrativa, bensì il sostegno nella formazione professionale. ↓

Permesso S – Persone con statuto di protezione S

- B12a** Le persone con statuto di protezione S possono esercitare in Svizzera un'attività lucrativa dipendente o indipendente senza periodo di attesa. L'esercizio di un'attività lucrativa è soggetto all'autorizzazione prevista dalla legge (art. 75 LAsi). In virtù dell'art. 26 cpv. 2 LC le persone con statuto di protezione S possono iscriversi presso il servizio pubblico di collocamento come persone in cerca d'impiego e richiederne i servizi, Il servizio pubblico di collocamento può garantire, alle persone con statuto di protezione S sprovviste dei requisiti necessari, provvedimenti in materia di formazione e occupazione come previsto dall'articolo 59d LADI. ↓¹⁴

¹² → B8-B13 modificato gennaio 2022

¹³ Persone ammesse in deroga alla priorità (art. 21 LStrl) o sulla base di una circostanza eccezionale (tra cui l'art. 30 cpv. 1 lett. f e g nonché 23 cpv. 3 lett. b e c LStrl; ad es. prestatori di servizi dall'estero, atleti, cuochi specializzati, ecc.) In caso di dubbio, lo statuto di soggiorno può essere chiarito con le autorità cantonali del mercato del lavoro e della migrazione.

¹⁴ → B12a inserito gennaio 2023

Permesso G – permesso per frontalieri

- B13** I frontalieri disoccupati sottostanno alla legislazione del loro Paese di domicilio e non possono quindi percepire le prestazioni dell'AD svizzera. Essi hanno invece la possibilità di partecipare, a spese dell'AD, a un provvedimento destinato alle persone minacciate dalla disoccupazione, a condizione che si tratti di un provvedimento collettivo che si svolge nella stessa azienda per tutte le persone interessate. Simili provvedimenti sono organizzati, ad esempio, in previsione della chiusura di un'azienda o di un licenziamento collettivo. L'AD non finanzia provvedimenti individuali per frontalieri. La competenza spetta al servizio competente del Paese di domicilio del frontaliere. ↓

Permesso L – permesso per dimoranti temporanei

Permesso L – UE / AELS

- B14** I cittadini che esercitano in Svizzera un'attività lucrativa titolari di un permesso per dimoranti temporanei (permesso L UE / AELS) beneficiano in linea di principio della mobilità professionale e geografica e possono cambiare professione, impiego, datore di lavoro, luogo di lavoro e di soggiorno e quindi anche Cantone in qualsiasi momento¹⁵.

Se una persona straniera termina la sua attività, ciò può influire sul periodo di validità del permesso L UE/AELS secondo l'art. 61a LStrl¹⁶.

Nell'esaminare le risorse finanziarie i servizi cantonali competenti in materia di migrazione tengono conto delle ID a cui l'assicurato ha diritto¹⁷. Se le suddette condizioni sono soddisfatte, la partecipazione di questa categoria di persone a un PML è in linea di principio possibile. ↓¹⁸

- B15** L'avvio di un'attività indipendente è comunque soggetto all'obbligo di notifica e comporta il rilascio di un nuovo permesso di dimora (permesso B UE / AELS). Pertanto il SAI sarà preso in considerazione se un simile permesso potrà essere rilasciato a questa categoria di persone¹⁹. ↓

¹⁵ Art. 8 e 14 Allegato I ALC.

¹⁶ A questo proposito gli organi esecutivi dell'AD devono trasmettere determinati dati alle autorità cantonali della migrazione (cfr. art. 82c OASA).

¹⁷ (Cfr. art. 61° LStrl). Vale se la persona ha lavorato più di 12 mesi in Svizzera negli ultimi 24 mesi o se è applicabile la totalizzazione delle prestazioni.

¹⁸ ➔ B14-B16 modificato gennaio 2022

¹⁹ Art. 54 OASA.

Permesso L – cittadini di uno Stato terzo

- B16** Il permesso di lavoro e di soggiorno dei dimoranti temporanei che non sono cittadini dell'UE o dell'AELS è limitato alla durata dell'attività per la quale sono stati autorizzati a entrare in Svizzera fino ad un periodo massimo di un anno. Esiste comunque la possibilità di prolungare il permesso, tuttavia la durata di soggiorno massima è di due anni. Se perdono questa attività, essi devono di norma lasciare la Svizzera e non hanno pertanto diritto alle prestazioni dell'AD. ↓

Permesso N – richiedenti l'asilo

- B17** L'esercizio di un'attività lucrativa da parte di richiedenti l'asilo è soggetto ad autorizzazione (art. 11 cpv. 3 LStrl in combinato disposto con l'art. 30 cpv. 1 lett. I LStrl e 52 OASA). Durante il loro soggiorno nei centri della Confederazione, i richiedenti l'asilo non possono esercitare un'attività lavorativa (art. 43 cpv. 1 LAsi). Una volta che i richiedenti l'asilo sono stati assegnati a un Cantone (art. 21 cpv. 2 lett. a e d LAsi 1), le autorità cantonali del mercato del lavoro possono autorizzare un'attività lucrativa. Un'occupazione temporanea può essere concessa ai richiedenti l'asilo se la situazione economica e del mercato del lavoro lo permette (art. 52 cpv. 1 lett. a OASA), se le condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrl) nonché la priorità (art. 21 LStrl) sono rispettate e non sono oggetto di un'espulsione giudiziaria (art. 52 cpv. 1 lett. e OASA).

I richiedenti l'asilo sono soggetti al divieto di lavorare ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LAsi se (1) sono stati assegnati a un Cantone per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 23 Oasi 1), (2) se non sono oggetto di un'espulsione giudiziaria, nonché (3) durante il loro soggiorno nei centri della Confederazione. I richiedenti l'asilo soggetti al divieto di lavorare non possono partecipare a un PML finanziato dall'AD, poiché per la mancata autorizzazione sono ritenuti non idonei al collocamento e non soddisfano di conseguenza i presupposti del diritto secondo l'art. 59 cpv. 3 lett. a LADI. ↓²⁰

- B18** I richiedenti l'asilo che hanno già esercitato un'attività lucrativa dipendente in Svizzera sono considerati, secondo la giurisprudenza dell'ex TFA, idonei al collocamento se prevedono di ottenere un permesso per esercitare un'attività lucrativa nel caso in cui trovino un impiego. Non avendo lavorato precedentemente in Svizzera, gli altri richiedenti l'asilo non adempiono il periodo di contribuzione, per cui possono al massimo beneficiare delle prestazioni giusta l'art. 59d LADI. L'autorizzazione a partecipare a un provvedimento di formazione o di occupazione può tuttavia essere concessa soltanto se il richiedente l'asilo non è più soggetto al divieto di lavorare e prevede pertanto di ottenere un permesso per esercitare un'attività lucrativa al momento in cui trova un impiego. Il cambiamento d'impiego dei richiedenti l'asilo è disciplinato dall'art. 64 cpv. 1 OASA. ↓
- B19** I richiedenti l'asilo idonei al collocamento possono in linea di principio partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro. Occorre tuttavia considerare che l'impiego dei richiedenti l'asilo soggiace alle disposizioni dell'art. 52 OASA. Nell'interesse di un mercato del lavoro equilibrato, i Cantoni possono limitare le autorizzazioni all'esercizio di un'attività lucrativa a singoli settori, ad es. quelli con carenza di manodopera e personale ausiliario. ↓
- B20** Se un Cantone limita il permesso di esercitare un'attività lucrativa per i richiedenti l'asilo ad alcuni settori, i richiedenti l'asilo assicurati sono ritenuti idonei al collocamento soltanto in tali settori. Di conseguenza, essi non possono essere autorizzati a seguire PML

²⁰ → B17-B23 modificato gennaio 2022

destinati a migliorare l'idoneità al collocamento per un'attività lucrativa dipendente al di fuori di questi settori. Secondo la giurisprudenza dell'ex TFA, la formazione di base, il recupero del livello di formazione del paese ospitante e il miglioramento della situazione professionale non rientrano nell'ambito di competenza dell'AD. ↓

- B21** La possibilità di esercitare un'attività lucrativa indipendente non è prevista per i richiedenti l'asilo. Di conseguenza queste persone non possono beneficiare del SAI (art. 71a segg. LADI). ↓
- B22** Gli AFO non potranno essere concessi a un assicurato richiedente l'asilo fintantoché non sarà certo che tale assicurato otterrà l'asilo e potrà quindi risiedere stabilmente in Svizzera. ↓
- B23** La concessione di assegni per il periodo d'introduzione (API) deve essere esaminata di volta in volta. Se ad esempio un assicurato non è in grado, per motivi di salute, di esercitare nessuna delle attività normalmente autorizzate ai richiedenti l'asilo, ma ha ottime possibilità di ottenere un permesso per esercitare un'attività lucrativa in un altro settore, la domanda per gli assegni d'introduzione potrebbe essere accettata. ↓

C

**CORSI DI PERFEZIONAMENTO
E DI RIQUALIFICAZIONE**

(Cifre marginali C1 – C15)

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI

Principio

- C1** La LADI distingue tra corsi individuali e corsi collettivi (art. 60 cpv. 1 LADI).

Delimitazione fra corsi collettivi e corsi individuali

- C2** I corsi individuali sono corsi offerti sul mercato libero della formazione e aperti a tutti, non solo ai disoccupati.

I corsi collettivi sono provvedimenti di riqualificazione o di perfezionamento organizzati specificatamente per i disoccupati o per le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione e si concentrano sulla loro reintegrazione nel mercato del lavoro. Devono essere impostati in modo tale da ottenere la massima efficienza economica.

- C3** Se il provvedimento di perfezionamento o di riqualificazione necessario alla reintegrazione dell'assicurato non può essere realizzato in modo ottimale (per quanto concerne la specializzazione e i costi) nell'ambito di un corso collettivo, è possibile anche un corso individuale (art. 59c^{bis} e art. 60 LADI).

Idoneità al collocamento durante il corso

- C4** Conformemente all'art. 60 cpv. 4 LADI, nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

- C5** L'assicurato che frequenta un corso senza il consenso del servizio competente ha diritto all'indennità di disoccupazione soltanto se adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. Per essere idoneo al collocamento, l'assicurato deve essere disposto e in grado di interrompere il corso per assumere un impiego. Egli deve inoltre impegnarsi attivamente nella ricerca di un lavoro (DLA, 38esimo anno, 1990, p. 139-142).

Termine per la presentazione della domanda

- C6** L'assicurato che intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve chiedere il consenso al servizio competente; la domanda deve essere presentata al più tardi 10 giorni prima dell'inizio del corso (art. 81e cpv. 1 OADI). Se il partecipante presenta la domanda soltanto dopo l'inizio del corso, senza un motivo valido, le eventuali prestazioni gli vengono accordate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda. Le quote d'iscrizione, le spese per il materiale didattico, le spese di viaggio, vitto e alloggio all'esterno vanno ridotte in proporzione al ritardo.

- C7** Nella propria decisione, il servizio competente prende nota della presentazione tardiva della domanda e valuta i motivi addotti per giustificare il ritardo. Secondo la giurisprudenza dell'ex TFA (DLA, 36esimo anno, 1988, p. 125-130), l'ignoranza del diritto, l'eccessiva mole di lavoro o l'incertezza legata all'introduzione di nuove disposizioni legali non sono motivi validi.

Rimborso delle spese di corso

- C8** Per le persone che erano disoccupate al momento in cui sono state autorizzate a frequentare un corso e che nel frattempo hanno ritrovato un lavoro e non chiedono pertanto più le prestazioni dell'assicurazione all'inizio del corso, ma che desiderano comunque poter frequentare tale corso a spese dell'AD, l'autorizzazione può essere accordata alle seguenti condizioni cumulative:

- dalla data di presentazione della domanda fino alla decisione di assegnazione, l'assicurato non era a conoscenza della ripresa del lavoro;
- il posto al corso del primo richiedente non può essere assegnato ad altre persone in cerca d'impiego;
- il servizio competente si è impegnato con l'organizzatore a finanziare il corso;
- il contratto relativo al corso non prevede alcuna clausola di rescissione.

Possono essere previste eccezioni nel singolo caso previo consenso dell'ufficio di compensazione.

- C9** Secondo l'art. 59 cpv. 3^{bis} LADI, gli assicurati che hanno 50 anni o più possono partecipare a un provvedimento di formazione (o di occupazione) per l'intero termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'ID (A44).

I costi legati alla continuazione dei provvedimenti o alla partecipazione a nuovi provvedimenti di formazione o di occupazione per le persone che hanno esaurito il loro diritto all'indennità devono rientrare tra i costi computabili nel quadro dell'importo massimo cantonale per i PML. Gli assicurati che partecipano a questi provvedimenti dopo l'esaurimento del diritto all'indennità non hanno più diritto all'indennità o ai contributi previsti ma hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese di viaggio e di vitto (A48).

- C10** Gli assicurati che devono osservare un periodo di attesa generale (di 10, 15 o 20 giorni) o un periodo di attesa speciale di 120 giorni possono partecipare a un corso di tecnica di ricerca d'impiego durante i suddetti periodi di attesa (A37 segg.).

I costi del corso rientrano tra i costi computabili nel quadro dell'importo massimo cantonale per i PML. Gli assicurati che partecipano a uno di questi corsi durante il periodo di attesa non hanno più diritto all'indennità o ai contributi previsti ma hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese di viaggio e di vitto (A38).

Quote d'iscrizione, materiale didattico e altro materiale:

- C11** Le quote d'iscrizione e le spese per il materiale didattico e altro materiale sono rimborsate sulla base dei costi effettivi e pagate direttamente dalla CAD in virtù dell'art. 86 cpv. 1 OADI. Riguardo alle spese per il materiale didattico e per altro materiale l'assicurato deve domandare alla direzione del corso una dichiarazione che certifichi la necessità dell'acquisto.

- C12** Per quanto concerne i corsi collettivi, non possono essere riscossi dai partecipanti quote d'iscrizione o contributi per il materiale didattico (art. 85a OADI). Se un partecipante ha

bisogno in via eccezionale di materiale didattico supplementare, il relativo costo può essere rimborsato dall'AD a condizione che la direzione del corso attesti e giustifichi la necessità di tale materiale.

- C13** In virtù dell'art. 59c^{bis} cpv. 3 LADI, l'assicurato che frequenta un corso su istruzione o con il consenso del servizio competente ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla partecipazione al corso. In questo caso, è contrario alla legge vincolare l'autorizzazione a frequentare un corso alla condizione che l'assicurato si assuma integralmente o in parte le spese di corso. La partecipazione alle spese da parte della persona assicurata può essere richiesta unicamente se viene offerto un corso meno costoso e la persona assicurata insiste nel voler frequentare il corso più caro. In tal caso, la differenza di costo tra i due corsi può essere fatturata all'assicurato (Decisione (non pubblicata) dell'ex TFA del 25.10.1995, causa M.B e decisione (non pubblicata) dell'ex TFA del 19.12.1997, causa R.L.).

Corsi sussidiati dall'assicurazione contro la disoccupazione

- C14** Si è rinunciato a redigere un elenco esaustivo o a definire tutti i possibili tipi di corso affinché si possa, di volta in volta, tenere conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle capacità dei partecipanti. Oltre ai corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionale e specialistica di vario livello, entrano in linea di conto anche corsi di cultura generale o di sviluppo della personalità. Determinante è l'adeguatezza del perfezionamento professionale al mercato del lavoro o il miglioramento dell'idoneità al collocamento in seguito a tale perfezionamento.
- C15** In linea di principio, i corsi possono essere combinati con stage di formazione, PPP o altri PML.

CORSI INDIVIDUALI ALL'ESTERO

C15a La ricerca di un corso deve avvenire principalmente a livello svizzero, ragion per cui i corsi all'estero, di norma, non sono ammessi;

se in Svizzera non fosse possibile trovare un corso che risponda alle esigenze può essere accolta, a titolo eccezionale, la frequenza di un corso all'estero. Il corso deve contribuire a migliorare in maniera tangibile e concreta la situazione dell'assicurato. A titolo di esempio citiamo il caso in cui il corso costituisce una condizione per l'ottenimento di un contratto di lavoro;

per le transazioni finanziarie è indispensabile che l'organizzatore del corso all'estero sia titolare di un conto bancario o postale in Svizzera o sia disposto ad aprirne uno.

Se le circostanze lo richiedono, contattare l'Ufficio di compensazione.

D

STAGE DI FORMAZIONE

(Cifre marginali D1 – D9)

STAGE DI FORMAZIONE

CONSIDERAZIONI GENERALI

Disposizioni legali applicabili

- D1** Lo stage di formazione si svolge sotto forma di corso di riqualificazione e di perfezionamento ai sensi degli art. 59 e 60 LADI nonché degli art. 81 segg. OADI.

Scopo

- D2** Lo stage di formazione si propone di ampliare ed approfondire le conoscenze professionali dei partecipanti per migliorare la loro idoneità al collocamento e offrire loro maggiori opportunità di reintegrazione nel mercato del lavoro.

Durata

- D3** La durata dello stage non dovrebbe superare i 3 mesi, tranne in casi eccezionali.

Distinzione di principio fra lo stage di formazione e il PPP

- D4** A differenza del PPP, che mira in primo luogo a offrire agli assicurati qualificati una prima esperienza professionale o a riavvicinarli alla loro professione o al mondo del lavoro, lo stage di formazione è essenzialmente volto a completare in modo mirato le conoscenze professionali degli assicurati nei settori in cui sono riscontrabili delle lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza paragonabile a un corso che permette di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato.

DESTINATARI

- D5** Il servizio competente decide in merito alla partecipazione a uno stage di formazione tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro. Esso deve fare in modo che lo stage soddisfi i bisogni specifici del partecipante in modo da permettergli una reintegrazione rapida e duratura nel mercato del lavoro.

ORGANIZZAZIONE

Convenzione per stage di formazione

- D6** L'azienda in cui viene effettuato lo stage, il praticante e il servizio competente concludono una convenzione da cui emerge che è stato stilato un programma di formazione e che al termine dello stage verrà rilasciato un attestato.

Attività svolta


- D7** L'attività svolta durante lo stage non deve essere essenzialmente produttiva.
Al termine dello stage, l'azienda deve presentare al servizio competente un rapporto sulle attività svolte durante il periodo in questione, il quale deve essere firmato dall'azienda e dal praticante. Se lo ritiene necessario, il servizio competente può richiedere rapporti intermedi.

Attestato

- D8** Al termine dello stage, il praticante riceve dall'azienda un attestato, in cui vengono indicati gli ambiti in cui ha lavorato nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione.

Azienda

- D9** L'azienda che può essere presa in considerazione per un posto di stage deve, in linea di principio, essere autorizzata a formare apprendisti oppure offrire tutte le garanzie di serietà richieste e disporre dell'infrastruttura nonché del personale necessario per il buon svolgimento del provvedimento.



AZIENDE DI PRATICA COMMERCIALE

(Cifre marginali E1 – E18)

AZIENDE DI PRATICA COMMERCIALE (APC)

<http://www.helvartis.ch/it/>

CONCETTO

- E1** Le APC sono un provvedimento inerente al mercato del lavoro destinato a combattere la disoccupazione ai sensi della LADI. Esse sono finanziate dall'AD quale provvedimento di formazione secondo gli art. 59c^{bis} e 60 LADI.
- E2** Le APC sono principalmente attive nel settore commerciale. A livello organizzativo e di gestione delle ordinazioni corrispondono a un'azienda dell'economia privata. Il loro obiettivo consiste nel migliorare l'impiegabilità delle persone in cerca d'impiego che hanno un profilo commerciale o equivalente. Le APC permettono ai partecipanti, secondo il principio del «*learning by doing*» (imparare lavorando), di acquisire esperienza professionale e nuove conoscenze, nonché di aggiornare quelle esistenti. Le APC possono essere organizzate anche in altri settori dell'economia.
- E3** Nel settore commerciale, le APC gestiscono merci o servizi fittizi. Come le aziende commerciali vere e proprie, sono suddivise in vari reparti (acquisti, vendita, marketing, amministrazione, contabilità, ecc.).
- In tal modo, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere attività in un contesto che rispecchia la realtà del mercato del lavoro.
- E4** Le APC possono eseguire mandati commissionati da terzi purché non facciano concorrenza all'economia privata e che siano stati previamente approvati dalla commissione tripartita.
- E5** Oltre alle loro attività commerciali, i partecipanti devono avere tempo a sufficienza da dedicare al perfezionamento professionale e alla ricerca d'impiego. Si raccomanda di ripartire il tasso d'attività nel seguente modo: 60 % per la pratica professionale, 20 % per il perfezionamento e 20 % per la ricerca d'impiego.
- E6** La creazione e la gestione amministrativa di un'APC sono affidate a un promotore di progetto su mandato dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Egli conclude con l'autorità cantonale una convenzione sulle prestazioni in cui sono definiti gli obiettivi strategici dell'azienda.

Partecipazione a un'APC durante il periodo di attesa di 120 giorni

- E7** Gli assicurati che devono osservare un periodo di attesa speciale di 120 giorni possono partecipare a un'APC alle stesse condizioni valide per i PPP. Gli assicurati interessati non percepiscono ID ma vengono rimborsate loro le spese di viaggio e di vitto (A43).

Helvartis

- E8** Le prestazioni necessarie al buon andamento delle attività delle APC sono fornite da Helvartis, alla quale sono affiliate tutte le APC commerciali o parzialmente commerciali.
- E9** La gestione di Helvartis spetta all'ufficio di compensazione, che ne stabilisce gli obiettivi in una convenzione sulle prestazioni. L'ufficio di compensazione è seguito, nel suo compito di gestione, dal comitato Finanze (E13). ↓²¹
- E10** Le mansioni di Helvartis sono le seguenti:
- garantire il buon funzionamento delle attività commerciali tra le APC grazie a un'adeguata offerta di prestazioni (banca, posta, dogana, ecc.);
 - aiutare i promotori di progetto a creare nuove APC;
 - svolgere degli audit sui processi commerciali nelle APC;
 - proporre alla direzione delle APC offerte di perfezionamento professionale e forum di scambi;
 - mettere a disposizione informazioni sulle attività di Helvartis e sulle prestazioni offerte;
 - elaborare proposte per ottimizzare l'offerta di prestazioni destinate alle APC in collaborazione con il comitato Finanze;
 - collaborare all'organizzazione della fiera delle APC Swissmeet. ↓

Finanziamento di Helvartis

- E11** Su richiesta di Helvartis, l'ufficio di compensazione assume i costi amministrativi necessari e li rimborsa direttamente. Esso effettua inoltre un controllo finanziario e verifica che i mezzi finanziari siano utilizzati allo scopo previsto. ↓
- E12** Una volta all'anno Helvartis presenta all'ufficio di compensazione una domanda di sussidio (corredata del preventivo); quest'ultimo l'esamina e l'approva. ↓

Comitato Finanze

- E13** Il comitato Finanze fornisce consulenza all'ufficio di compensazione, alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e a Helvartis per quanto riguarda le attività legate alle APC. ↓
- E14** Il comitato Finanze è costituito da 4 rappresentanti delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e un rappresentante dell'ufficio di compensazione. ↓

²¹ → E9 – E14 modificato luglio 2018

E15 Il comitato Finanze è convocato dall'ufficio di compensazione. I rappresentanti degli uffici cantonali del lavoro sono scelti dall'ufficio di compensazione dell'AD. ↓²²

E16 L'attività del comitato Finanze consiste essenzialmente nel:


- fornire consulenza all'ufficio di compensazione e alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro nello sviluppo del concetto di APC;
- discutere ed elaborare proposte per migliorare l'offerta di prestazioni di Helvartis;
- fornire consulenza all'ufficio di compensazione nella gestione di Helvartis. ↓

E17 Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e l'AUSL vengono regolarmente informate sulle attività del comitato Finanze. ↓

Fiera nazionale delle APC SWISSMEET

E18 Una volta all'anno si svolge la fiera nazionale delle APC. Si tratta di una piattaforma per lo scambio di esperienze e il mantenimento delle reti di contatto. In linea di principio la partecipazione delle aziende alla fiera è facoltativa. Le aziende partecipano ai costi organizzativi di Swissmeet con un importo forfetario di CHF 3500. Tale importo è addebitato alle APC di Helvartis, indipendentemente dalla loro partecipazione alla fiera. Le aziende che non sono attive nella rete di Helvartis possono essere esonerate dal versamento di tale importo dal comitato Finanze. ↓

²² ➔ E15 – E18 modificato luglio 2018



ASSEGNI DI FORMAZIONE

(Cifre marginali F1 – F50)

ASSEGNI DI FORMAZIONE

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

- F1** Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l'assicurato non può conseguire alcun GI. ↓²³
- F2** Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l'interesse dell'assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un AFC o un certificato cantonale equivalente.

DESTINATARI

- F3** Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative:
- Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).
 - Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;
 - Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). ↓²⁴
- F4** L'assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l'art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera. ↓
- F5** L'assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un'occupazione nell'ambito della sua professione originaria.
- F6** Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell'ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale.

²³ ➔ F1 modificato gennaio 2019

²⁴ ➔ F3-F4 modificato gennaio 2022

LIMITE D'ETÀ E DURATA

- F7** Gli AFO vengono versati per il periodo necessario alla formazione dell'assicurato, ma generalmente per una durata massima di 3 anni (art. 66a cpv.1 LADI). I beneficiari di AFO devono in linea di principio avere almeno 30 anni (art. 66a cpv. 1 lett. b LADI). ↓²⁵
- F8** L'ufficio di compensazione può, in casi giustificati, accordare deroghe per quanto riguarda la durata della formazione e il limite di età (art. 66a cpv. 2 LADI). L'ufficio di compensazione delega ai servizi cantonali competenti la sua competenza di accordare deroghe per quanto riguarda la durata della formazione (F9c) nonché per gli assicurati che hanno meno di 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO (F9a segg.). ↓
- F9** Se nel quadro di una domanda di AFO ritiene che l'assicurato non soddisfi le condizioni derogatorie relative all'età (F9a segg.) o alla durata della formazione (F9c) e sta per emettere una decisione negativa, il servizio cantonale competente sottopone per parere l'incarto all'ufficio di compensazione. ↓
- F9a** Possono essere concessi AFO alle persone che hanno meno di 30 anni ma almeno 25 anni al momento in cui viene versato il primo AFO se vengono adempiute le condizioni di base (F18) nonché le seguenti condizioni supplementari cumulative:
- l'assicurato è difficilmente collocabile in quanto non dispone di una formazione di base o la sua formazione non è più adatta alle esigenze del mercato del lavoro;
 - in base a un test di idoneità esterno (F18 lett. e) è stato dimostrato che gli AFO sono l'unica possibilità per garantire una reintegrazione duratura e che la formazione scelta permette di aumentare in maniera previsibile e significativa le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. ↓²⁶
- F9b** A titolo eccezionale possono essere concessi AFO agli assicurati che hanno meno di 25 anni al momento in cui viene versato il primo assegno. I servizi cantonali possono accordare AFO a tali persone se vengono adempiute le condizioni di base (F18) nonché le seguenti condizioni supplementari cumulative:
- l'assicurato è difficilmente collocabile in quanto non dispone di una formazione di base o la sua formazione non è più adatta alle esigenze del mercato del lavoro.
 - in base a un test di idoneità esterno (F18 lett. e) è stato dimostrato che gli AFO sono l'unica possibilità per garantire una reintegrazione duratura e che la formazione scelta permette di aumentare in maniera previsibile e significativa le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro;
 - l'assicurato non dispone, in modo comprovato, dei mezzi finanziari per provvedere al proprio sostentamento durante il tirocinio;
 - è stata presentata una domanda di borsa di studio.

²⁵ ➔ F7 – F9 modificato gennaio 2019

²⁶ ➔ F9a inserito gennaio 2019

⇒ Esempi:

- L'assicurato alleva da solo un figlio/dei figli, non riceve alcun aiuto finanziario dall'altro genitore e gli alimenti per il figlio/i figli vengono anticipati dall'ente pubblico. È stata presentata una domanda di borsa di studio.
- Circostanze eccezionali impediscono all'assicurato di chiedere un sostegno finanziario ai genitori (ad es. grave conflitto o forte indebitamento dei genitori). È stata presentata una domanda di borsa di studio. ↓²⁷

F9c Gli AFO possono essere concessi anche per i tirocini di 4 anni se, oltre alle condizioni di base (in particolare l'indicazione relativa al mercato del lavoro), vengono adempiute le seguenti condizioni:

- la durata regolamentare della formazione per la professione in questione è di 4 anni;
- la durata del tirocinio (AFC) non può essere abbreviata grazie a una formazione preliminare già svolta o a un'esperienza professionale già acquisita (art. 18 cpv. 1 LFPr).

Conformemente all'art. 66c cpv. 4 LADI, il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata. ↓

F10 Se la formazione viene interrotta, il versamento degli AFO deve essere interrotto. Il datore di lavoro deve informare il servizio competente in merito all'interruzione della formazione. Se sono stati versati erroneamente degli AFO, occorrerà esigerne la restituzione ai sensi dell'art. 95 LADI e dell'art. 25 LPGa. ↓²⁸

F11 Se l'assicurato riprende successivamente la formazione, gli AFO possono essere nuovamente versati, e questo fino al termine della formazione. La ripresa dei versamenti è notificata mediante decisione. Il termine quadro viene riaperto. ↓

F12 Il versamento degli AFO può essere sospeso anche in seguito alla disdetta del contratto di formazione. ↓

PERSONE ESCLUSE

F13 Nei 2 casi menzionati qui di seguito (art. 66a cpv. 3 LADI) non possono essere concessi AFO:

- se l'assicurato ha conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera, ad es. ingegnere PF, diplomati SSQEA, titolari di un diploma universitario, titolari di una formazione superiore di competenza cantonale (ad es. professioni pedagogiche), ecc.;
- se l'assicurato ha seguito una formazione di almeno 3 anni in uno di questi centri di formazione conformemente all'art. 90a cpv. 1 OADI pur senza ottenere un diploma.

F14 La regola secondo cui gli assicurati che hanno seguito una formazione prevista alla F13 non percepiscono AFO non è applicabile se si tratta di una formazione conseguita aggiungendo diverse formazioni brevi, in vari campi (ad es. un anno all'STS, seguito da un anno alla SSQEA e un anno alla Croce Rossa).

²⁷ → F9b – F9c inserito gennaio 2019

²⁸ → F10 – F12 modificato gennaio 2019

- F15** Un'interruzione momentanea della formazione (ad es. per acquisire esperienza in un altro settore professionale, congedo sabbatico, ecc.) non è presa in considerazione nel calcolo dei 3 anni previsti alla F13.
- F16** I diplomi ottenuti all'estero e le formazioni all'estero di almeno 3 anni rientrano altresì nel campo di applicazione dell'art. 66a cpv. 3 LADI, a condizione che il livello formativo acquisito corrisponda a un diploma o a una formazione seguita in Svizzera.
- Per ulteriori informazioni riguardo all'equipollenza dei diplomi esteri rinviamo al Centro svizzero d'informazione per il riconoscimento dei diplomi, SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, <mailto:kontaktstelle@sbfi.admin.ch>.
- F17** Gli assicurati che hanno assolto una formazione svizzera o estera secondo la F13, lett. a oppure b, ma che non hanno più esercitato la professione da vari anni hanno diritto agli AFO nella misura in cui tale formazione o diploma non è più di alcuna utilità sul mercato del lavoro.

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE

- F18** La concessione degli AFO sottostà a diverse condizioni materiali, menzionate agli art. 66a e 66c LADI nonché 90a cpv. 2 OADI:
- a. Fra l'assicurato e il datore di lavoro (maestro di tirocinio) deve essere concluso un contratto di tirocinio o un contratto di formazione equivalente. Il contratto deve essere conforme alle condizioni definite dalla LFPr e recare la firma dell'assicurato e del datore di lavoro. La relazione contrattuale fra datore di lavoro e assicurato deve in ogni caso sussistere sin dall'inizio della formazione, anche se quest'ultima si svolge in parte in una scuola professionale a tempo pieno.

Eccezionalmente, gli assicurati che non dispongono di un livello scolastico sufficiente per effettuare un tirocinio hanno la possibilità di svolgere una formazione professionale di base su 2 anni (art. 17 cpv. 2 LFPr). Al termine della formazione, il candidato riceve un CFP. La concessione di AFO per una formazione professionale di base su due anni deve essere approvata dal servizio cantonale della formazione professionale.

 - b. Per la stessa formazione e a condizione che la durata massima della formazione non sia superata (con riserva di prolungamento), un contratto di tirocinio o di formazione può essere concluso successivamente con vari datori di lavoro (ad esempio in seguito a una cessazione di attività, a un fallimento, alla rescissione di un contratto senza colpa da parte dell'assicurato, ecc.).
 - c. Il contratto deve menzionare il salario lordo versato dal datore di lavoro. Il salario va versato durante tutto il periodo di formazione. Eventuali borse di studio versate dal Cantone o da un ente privato non devono figurare sul contratto, per motivi legati alla protezione dei dati, ma vanno prese in considerazione dal servizio competente per il calcolo degli AFO a condizione che non servano al mantenimento della famiglia.
 - d. Se il contratto di tirocinio o di formazione non prevede né un esame finale né il rilascio di un AFC o di un titolo equivalente, la domanda deve essere rifiutata.
- Il certificato federale di formazione pratica, rilasciato agli assicurati che hanno concluso con successo la formazione professionale di base su 2 anni, equivale a un AFC.

- e. Il servizio competente deve assicurarsi, prima di pronunciare una decisione positiva, che la formazione corrisponda alle capacità dell'assicurato, ai suoi interessi e alle sue competenze. Se vi sono dubbi in proposito, sarà richiesto un esame complementare da parte dei servizi d'orientamento professionale e un approfondito test d'idoneità professionale interno o esterno (F49 segg.). Per le persone che hanno meno di 30 anni è obbligatorio un test d'idoneità professionale esterno.

In questo modo si intende garantire che possano beneficiare degli AFO soltanto gli assicurati che si presume siano in grado di seguire e portare a termine la formazione.

⇒ Esempio

Un assicurato ha presentato una domanda di AFO. Dal test d'idoneità professionale risulta che il suo livello d'italiano è molto basso (livello A2). In questo caso la domanda di AFO deve essere negata in quanto la formazione non può essere conclusa con successo nemmeno se contemporaneamente viene autorizzato un sostegno scolastico.

- f. La formazione deve essere assolta in un campo professionale in cui esistono reali opportunità occupazionali. ↓²⁹

COACHING E SOSTEGNO SCOLASTICO

F18a Se, nonostante gli accertamenti accurati svolti prima della concessione degli AFO, dovessero verificarsi problemi durante la formazione in casi eccezionali ciò significa un rischio di interruzione della formazione è possibile proporre un coaching e/o un sostegno scolastico. A tal fine devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- l'assicurato si iscrive all'URC per un coaching e/o un sostegno scolastico durante il periodo di riscossione degli AFO;
- nella decisione di concessione degli AFO è prevista la possibilità di beneficiare di un coaching e/o di un sostegno scolastico (F45 lett c.) e viene precisato che la misura è concessa unicamente se il servizio cantonale la ritiene necessaria. La misura non è finalizzata a colmare le lacune linguistiche di base. ↓³⁰

F18b L'assicurato deve essere informato che il coaching e/o il sostegno scolastico si svolge al di fuori delle ore di lavoro e di corso. Se si ricorre eccezionalmente alla possibilità di seguire un coaching e/o un sostegno scolastico prevista nella decisione di concessione degli AFO. La decisione di coaching va registrata in COLSTA come «corso». ↓

MANCATO SUPERAMENTO DEGLI ESAMI INTERMEDIARI O FINALI DI TIROCINIO

F19 In tal caso sono possibili le ipotesi esposte qui di seguito:

Il contratto di tirocinio o di formazione e la durata della formazione vengono prolungati (art. 66a cpv. 2 LADI) per offrire la possibilità di ripetere l'esame. In tal caso il versamento degli AFO continua fino al termine della durata prolungata della formazione, ma al massimo sino alla fine del termine quadro prolungato secondo l'art. 66c cpv. 4 LADI. Questa

²⁹ → F18 modificato gennaio 2019

³⁰ → F18a – F18b inserito gennaio 2019

disposizione presuppone che l'assicurato abbia informato il servizio competente in merito al risultato negativo dell'esame e abbia inviato una domanda di prolungamento della formazione con l'accordo del datore di lavoro.

Se la possibilità di beneficiare di un coaching e/o di un sostegno scolastico è prevista dal Cantone e menzionata nella decisione (F45 lett. c), l'assicurato deve essere informato in merito a tale possibilità. ↓³¹

- F20** Il contratto di tirocinio non viene prolungato. L'assicurato vorrebbe ripresentarsi all'esame, ma non ha più un contratto di tirocinio. In tal caso non ha diritto agli AFO e deve conseguire con altri mezzi l'obiettivo prefissato.
- F21** Viene concluso un nuovo contratto di tirocinio o di formazione con un altro datore di lavoro. In tal caso gli AFO possono essere accordati alla seguente condizione:
la durata massima di tre anni dall'inizio della formazione, compreso il primo tentativo d'esame, non è ancora stata raggiunta, a meno che la durata della formazione sia stata prolungata conformemente all'art. 66a cpv. 2 LADI.
- F22** L'assicurato che non ha superato l'esame la prima volta non intende ripresentarsi all'esame e abbandona il suo progetto. In tal caso il versamento degli AFO cessa, anche se viene mantenuto il rapporto di lavoro.

IMPORTO DEGLI AFO

- F23** Il datore di lavoro (maestro di tirocinio) deve versare al lavoratore (assicurato) un salario che sia pari al salario dell'ultimo anno della formazione professionale di base secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Se il lavoratore non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l'uso locale nel ramo economico interessato (art. 90a cpv. 3 OADI). Non ha esperienza professionale colui che non può dimostrare più di 6 mesi di lavoro nella professione o in una professione affine.
- F24** Gli AFO corrispondono alla differenza fra un importo mensile da determinare, che non sia però superiore a CHF 3500, e il salario lordo fissato nel contratto di tirocinio. In caso di attività a tempo parziale, l'importo da determinare summenzionato viene ridotto in proporzione al tasso di occupazione.
- F25** Per calcolare l'importo mensile da determinare, il servizio competente si basa unicamente sul salario che l'assicurato percepirà presumibilmente subito dopo aver terminato la sua formazione, al massimo tuttavia CHF 3500.

³¹ → F19 modificato gennaio 2019

⇒ Esempio 1: assicurato senza esperienza professionale

Guadagno assicurato:	CHF	5500
Salario previsto subito dopo la formazione:	CHF	3250 lordi al mese
Salario d'apprendista del primo anno:	CHF	700 lordi al mese
L'importo che funge da base di calcolo per l'AFO è di	CHF	3250 al mese.

L'AFO ammonta quindi a CHF 2550 al mese (CHF 3250 - CHF 700), indipendentemente dalla situazione personale e familiare dell'assicurato.

⇒ Esempio 2: assicurato con esperienza professionale

Guadagno assicurato:	CHF	1700
Salario previsto subito dopo la formazione:	CHF	4500 lordi al mese
Salario d'apprendista dell'ultimo anno:	CHF	1100 lordi al mese
L'importo che funge da base di calcolo per l'AFO è di	CHF	3500 al mese.

L'AFO ammonta quindi a CHF 2400 al mese (CHF 3500 - CHF 1100), indipendentemente dalla situazione personale e familiare dell'assicurato.

F26 Dall'importo base, stabilito secondo i principi sopraesposti, vengono innanzitutto dedotte le eventuali borse di studio assegnate all'assicurato dal Cantone o da un ente privato e che non servono a coprire le sue spese per il mantenimento della famiglia; in seguito, si deduce anche il salario lordo a carico del datore di lavoro. L'importo finale così ottenuto rappresenta l'AFO mensile lordo da versare al datore di lavoro durante il primo anno di formazione.

I contributi da dedurre non comprendono gli alimenti per i figli poiché questi ultimi sono volti a coprire le spese per il mantenimento della famiglia. Lo stesso vale per le pensioni alimentari versate ai coniugi divorziati o separati o ai conviventi che non servono a finanziare una formazione, tranne se una sentenza di un tribunale (sentenza di divorzio o di separazione) o un accordo sugli assegni di mantenimento non preveda che essi siano destinati a tale scopo.

F27 Se il datore di lavoro versa all'assicurato la 13esima mensilità, non può essere effettuato alcun versamento di un tredicesimo AFO, poiché l'importo massimo va versato, durante un anno, soltanto per 12 periodi di controllo. La 13esima mensilità versata dal datore di lavoro, invece, spetta interamente all'assicurato e non viene presa in considerazione nel calcolo degli AFO. La stessa regola si applica nel caso in cui il datore di lavoro versi, oltre al salario, un premio o un'altra gratifica.

F28 L'importo degli AFO è ricalcolato e stabilito dal servizio competente mediante una nuova decisione all'inizio di ogni anno di formazione per tener conto di eventuali adeguamenti del salario versato dal datore di lavoro, di cambiamenti nella situazione personale dell'assicurato o dell'ammontare di borse di studio cantonali o private. È applicabile la stessa modalità di calcolo utilizzata nella prima decisione di concessione.

F28a Se, in caso di bisogno attestato, il Cantone propone anche il coaching e/o il sostegno scolastico per le persone che seguono una formazione in una scuola professionale (F18a) e questa possibilità è menzionata nella decisione di concessione degli AFO (F45 lett. c), oltre agli AFO vengono rimborsate anche le spese per la partecipazione al coaching e/o lo sostegno scolastico (art. 59c^{bis} cpv. 3 LADI). In questo caso non viene per contro versata alcuna indennità giornaliera supplementare. ↓³²

³² → F28a inserito gennaio 2019

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ

- F29** Durante il periodo in cui percepisce AFO, l'assicurato non è più considerato disoccupato ai sensi dell'art. 8 LADI.
- F30** Gli AFO in quanto tali non possono essere oggetto di una sospensione ai sensi dell'art. 30 LADI. Se il contratto di tirocinio è stato disdetto prima del termine e l'assicurato chiede nuovamente l'indennità di disoccupazione, bisognerà esaminare, nel singolo caso e tenendo conto delle circostanze, se la colpa è imputabile all'assicurato e se questi deve essere sospeso dal diritto all'indennità giornaliera in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI.

CONDIZIONI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve adempiere le seguenti condizioni:

- F31** Rispettare tutti gli obblighi che spettano a un maestro di tirocinio per legge o in base a un contratto di tirocinio.
- F32** Informare il servizio competente se, dopo l'inizio della formazione, emerge che questa non può ragionevolmente essere portata a termine. In questo caso, il rapporto di formazione può essere disdetto a norma dell'art. 346 del Codice delle obbligazioni (CO) e dell'art. 14 cpv. 4 LFPr. Prima che sia pronunciata la disdetta del rapporto di formazione, il servizio competente cercherà, in collaborazione con le parti e i servizi competenti in materia di formazione professionale, di trovare una soluzione che consenta di proseguire nel migliore dei modi la formazione. Se tale tentativo fallisce, il versamento degli AFO cesserà alla data dello scioglimento del rapporto di formazione e la decisione di concessione degli AFO verrà annullata. Per il resto, sono applicabili gli art. 319 segg. CO.
- F33** Versare all'assicurato (lavoratore) il salario mensile netto, composto dal salario netto versato dal datore di lavoro e dall'importo netto degli AFO (art. 66c cpv. 3 LADI).
- F34** Versare i contributi sociali trattenuti sul salario corrisposto all'assicurato e sull'importo degli AFO, compresi i premi per il 2° pilastro conformemente alla LPP. Il salario d'apprendista e gli assegni vanno considerati come un unico salario. Su tale salario devono pertanto essere versati all'istituto di previdenza dell'azienda formatrice anche i contributi LPP (rischio di decesso, invalidità e vecchiaia).

La cassa rimborsa al datore di lavoro i seguenti contributi:

1. AVS, AI, IPG: si tratta di un contributo fisso, che deve essere calcolato unicamente sugli assegni.
2. AD: si tratta di un contributo fisso, che deve essere calcolato unicamente sugli assegni.
3. AINF P: rimborso dell'importo intero (sugli assegni e sul salario d'apprendista).
4. AINF NP: nessun rimborso al datore di lavoro (eccezione: se l'AINF NP è prevista per contratto collettivo di lavoro o contratto normale di lavoro. In questo caso, il rimborso riguarda soltanto la parte degli assegni).
5. Contributi LPP: rimborso dell'importo intero (sugli assegni e sul salario d'apprendista) dato che, prendendo in considerazione soltanto il salario d'apprendista, l'importo minimo di assoggettamento non verrebbe raggiunto.
6. Premio IPG in seguito a malattia: rimborso calcolato sugli assegni.

Alla fine dell'anno civile il datore di lavoro conteggia direttamente con la cassa competente i contributi alle assicurazioni sociali e i periodi di incapacità lavorativa (F48). Il servizio competente gli fornisce a tal fine il modulo «Abrechnung für Ausbildungszuschüsse» e una copia della decisione relativa all'assegnazione degli AFO (F45 lett. c nonché F45 lett. f). ↓³³

- F35** Versare, all'occorrenza, gli assegni familiari e quelli per i figli previsti dalla legislazione cantonale e pagare i rispettivi premi assicurativi.
- F36** Provvedere affinché l'assicurato sia coperto contro la perdita di guadagno in caso di malattia dall'assicurazione del datore di lavoro o, in mancanza di questa, da un'assicurazione conclusa individualmente dall'assicurato. La copertura assicurativa si estenderà anche all'importo degli AFO versati dall'AD. Sono fatte salve le prestazioni dovute dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a CO (obbligo di continuare a versare il salario).
- F37** Inviare ogni mese alla CAD dell'assicurato una copia del conteggio del salario che il datore di lavoro versa all'assicurato.
- F38** Trasmettere al servizio competente, al termine di ogni anno di formazione, un breve rapporto sullo svolgimento della formazione e inviare alla CAD il conteggio delle indennità giornaliere per infortunio o malattia in caso di incapacità lavorativa. Nel rapporto vanno inoltre menzionate eventuali modifiche del salario versato dal datore di lavoro. Al termine della formazione, il datore di lavoro deve presentare un rapporto finale affinché il servizio competente possa controllare il buon esito del provvedimento. Il rapporto deve recare la firma del datore di lavoro (maestro di tirocinio) e del lavoratore (assicurato); quest'ultimo ne riceve una copia.

TERMINE QUADRO

- F39** Per gli assicurati che beneficiano di AFO, il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata (art. 66c cpv. 4 LADI). Il prolungamento diventa effettivo dalla data in cui l'assicurato inizia la formazione.
- F40** Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l'assicurato interrompe o conclude la formazione. Il servizio competente emana una decisione in cui è indicato che il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l'assicurato interrompe o conclude la formazione e che a partire da tale data il versamento degli AFO è sospeso. Esso trasmette questa decisione all'assicurato con copia al datore di lavoro e alla CAD. Quest'ultima interrompe il versamento degli AFO e annulla il prolungamento del termine quadro alla data indicata.
- Se l'assicurato interrompe la formazione durante il termine quadro normale di 2 anni, ciò non ha nessun effetto sullo stesso.
- F41** L'assicurato può presentare una domanda di AFO durante l'intero termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente agli art. 9, 9a e 9b LADI anche se ha esaurito il suo diritto all'indennità di disoccupazione. Tuttavia, l'inizio della formazione deve aver luogo nel termine quadro.

³³ → F34 modificato gennaio 2022

- F42** Se la formazione è interrotta per più di un paio di giorni, ad esempio se l'assicurato è alla ricerca di un altro datore di lavoro, il versamento degli AFO viene interrotto e il prolungamento del termine quadro è annullato. Il servizio competente informa la CAD affinché il versamento degli AFO venga interrotto.
- F43** Se l'assicurato riprende la sua formazione presso un altro datore di lavoro - e ciò in un lasso di tempo che non mette in questione il successo del provvedimento - il servizio competente emana una nuova decisione di concessione degli AFO alle stesse condizioni previste nella prima decisione. Esso invia alla CAD una copia della suddetta decisione affinché il versamento degli AFO sia ripreso e prolunga il termine quadro alle stesse condizioni previste nella prima decisione.
- F44** Il periodo durante il quale l'assicurato percepisce gli AFO è considerato periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI. Se l'assicurato si ritrova disoccupato al termine di questo periodo, il calcolo del guadagno assicurato si baserà sul totale del salario percepito dall'assicurato (ossia salario d'apprendista + AFO) o sugli importi forfetari, se questi sono più favorevoli per l'assicurato (art. 41 OADI).

PROCEDURA

- F45** È importante far conoscere agli assicurati i loro diritti e obblighi e renderli in particolare attenti al fatto che il servizio competente deve sempre essere informato senza indugio in merito a ogni modifica intervenuta durante il provvedimento. Il servizio competente e la cassa devono inoltre informarsi reciprocamente in merito a qualsiasi decisione o modifica. Per il resto, la procedura relativa alle domande e all'assegnazione di AFO si svolge nel seguente modo:
- a. Al più tardi otto settimane prima dell'inizio della formazione, l'assicurato presenta al servizio competente, in collaborazione con il datore di lavoro, il modulo «Gesuch und Bestätigung für Ausbildungszuschüsse».
Se l'assicurato presenta la domanda soltanto dopo aver iniziato la formazione, senza un motivo valido, gli assegni gli saranno accordati a partire dalla data di presentazione della domanda.
Se la domanda viene presentata in ritardo, ma comunque prima dell'inizio della formazione, gli AFO saranno accordati sin dall'inizio della formazione. È tuttavia possibile che, in seguito all'inosservanza del termine di presentazione, subentri un certo ritardo nell'evasione della domanda e che la decisione sia notificata all'assicurato dopo l'inizio della formazione.
 - b. Alla domanda di AFO, l'assicurato deve allegare i seguenti documenti:
 - il contratto di tirocinio o di formazione;
 - la decisione relativa alla concessione di un'eventuale borsa di studio;
 - un certificato relativo alla copertura assicurativa per la perdita di guadagno in caso di malattia, se questo rischio non è già coperto dal datore di lavoro.
 - c. Dopo aver esaminato l'incarto e verificato che le condizioni sono adempiute, il servizio competente emana la decisione di concessione degli AFO.
Questa decisione viene comunicata per iscritto all'assicurato, di norma entro 4 settimane dalla data di presentazione della domanda di AFO e dei documenti necessari, con copia al datore di lavoro.

Se, in caso di bisogno attestato, il Cantone intende proporre il coaching e/o il sostegno scolastico durante la formazione (F18a), questa possibilità deve essere menzionata nel dispositivo della decisione di concessione degli AFO. Senza una corrispondente menzione nella decisione non è possibile concedere una misura di coaching o di sostegno.

La decisione viene notificata alla CAD dell'assicurato.

- d. Sulla base della decisione d'assegnazione, la CAD dell'assicurato prolunga il termine quadro fino alla conclusione della formazione per cui è stato accordato l'assegno. Essa rimborsa mensilmente il datore di lavoro secondo quanto previsto alle cifre marginali F33, F34 e F35.
- e. Al più tardi otto settimane prima dell'inizio del nuovo anno di tirocinio, il datore di lavoro presenta al servizio competente, in collaborazione con l'assicurato, il modulo «Folgegesuch für Ausbildungszuschüsse». Il modulo contiene in particolare indicazioni per il conteggio degli AFO mensili per il successivo anno di tirocinio e una breve rapporto intermedio sullo svolgimento della formazione.
- f. Il servizio competente esamina la domanda ed emana la decisione relativa all'importo degli AFO.
Di norma, il servizio competente pronuncia la decisione entro 4 settimane dalla consegna della domanda e ne invia una copia:
 - alla CAD dell'assicurato affinché provveda al versamento dell'importo stabilito al datore di lavoro;
 - al datore di lavoro/maestro di tirocinio.
- g. Se non supera gli esami intermedi o l'esame finale di tirocinio e ha la possibilità di prolungare il suo contratto di tirocinio o di formazione, l'assicurato presenta al servizio competente una domanda scritta per il prolungamento della formazione, indicandone i motivi. Il servizio competente decide secondo la F19 e pronuncia una nuova decisione relativa al prolungamento del provvedimento.
- h. Al termine della formazione, il servizio competente verifica l'esito del provvedimento, in collaborazione con il datore di lavoro e l'assicurato. ↓³⁴

OBBLIGO DI CONTINUARE A VERSARE IL SALARIO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO, MATERNITÀ, ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO LEGALE O DI UNA FUNZIONE PUBBLICA

- F46** In caso di incapacità lavorativa per uno dei suddetti motivi, conformemente all'art. 324a CO il datore di lavoro è tenuto a versare il salario per almeno 3 settimane durante il primo anno di formazione e per un periodo più lungo a partire dal secondo anno di formazione. In caso di malattia, infortunio o maternità, l'assicurato continua a essere vincolato dal rapporto di lavoro. Ciò significa che quest'ultimo non può far valere prestazioni ai sensi dell'art. 28 LADI.
- F47** In caso di malattia, maternità e infortunio che provocano un'incapacità lavorativa, gli AFO continuano a essere versati al datore di lavoro durante l'intero periodo di incapacità lavorativa.

³⁴ → F45 modificato gennaio 2019

- F48** Alla fine dell'anno civile il datore di lavoro conteggia direttamente con la cassa competente i periodi di incapacità lavorativa e i contributi alle assicurazioni sociali (F34). I conteggi si basano sul principio secondo cui il datore di lavoro deve rimborsare gli AFO versati durante i periodi di incapacità lavorativa dell'assicurato dato che questi o l'assicurato hanno ricevuto prestazioni di altre assicurazioni (Suva o assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia). Per i periodi durante i quali il datore di lavoro ha versato lui stesso il salario ai sensi dell'art. 324a CO, gli AFO non devono essere rimborsati.

MISURE PRIMA DELLA CONCESSIONE DEGLI AFO

- F49** I test d'idoneità professionale esterni che precedono la decisione di concessione degli AFO (F18 lett. e) devono essere oggetto di una decisione distinta ed essere registrati in COLSTA come «corso», se svolti da un organizzatore esterno, o come «stage di formazione», se svolti in un'azienda. ↓³⁵
- F50** A un assicurato può inoltre essere attribuito, mediante decisione distinta, uno stage che gli permette di conoscere più da vicino una potenziale azienda di tirocinio o una formazione. Un simile stage deve essere registrato in COLSTA come «stage di formazione». ↓

³⁵ → F49 – F50 inserito gennaio 2019

G

**PROGRAMMI DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA**

(Cifre marginali G1 – G13)

PROGRAMMI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Art. 64a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LADI; art. 97 OADI

CONSIDERAZIONI GENERALI

G1 I POT finanziati dall'AD hanno lo scopo di facilitare l'integrazione o la reintegrazione rapida e duratura degli assicurati, e questo in particolare perché:

- a. riguardano attività vicine alla realtà professionale che corrispondono alla formazione e alle capacità degli assicurati come pure alla situazione del mercato del lavoro (mantenimento o miglioramento della competenza professionale);
- b. prevedono un'offerta di formazione che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e degli assicurati.

I POT non devono perseguire alcun altro obiettivo diverso dall'integrazione o dalla reintegrazione degli assicurati.

G2 Le attività svolte presso istituzioni pubbliche o private devono, di norma, essere di natura straordinaria, vale a dire non devono essere indispensabili e non devono essere previste nell'usuale piano dei posti in organico. In caso contrario ci troviamo in presenza di attività ordinarie previste dal preventivo ordinario dell'istituzione e che non possono essere sussidiate in forma di POT. Gli impieghi nell'amministrazione pubblica che prevedono in parte mansioni ordinarie possono essere autorizzati, ma devono venir limitati al minimo indispensabile. La quota di mansioni ordinarie non può in nessun caso superare il 50 % del tempo di lavoro. Il tempo rimanente deve essere riservato a compiti straordinari (comprese eventuali formazioni) come pure alla ricerca d'impiego.

G3 I POT non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata. Prima dell'inizio del programma occorre ottenere un parere positivo da parte dei partner sociali e allegarlo al dossier. Se il progetto dura diversi anni, occorre chiedere un nuovo parere solo in caso di modifiche concettuali o se richiesto dal servizio competente o dall'ufficio di compensazione.

Commissione tripartita

G4 Il servizio competente informa la commissione tripartita sullo svolgimento dei POT e la consulta (art. 85d LADI).

Offerta di formazione

G5 Nell'offerta di formazione sono presi in considerazione soltanto gli elementi previsti nel programma del provvedimento che portano a una qualificazione giustificata dal punto di vista del mercato del lavoro e che corrispondono fondamentalmente alla forma di organizzazione di un provvedimento di formazione (corso).

RIMUNERAZIONE DEI PARTECIPANTI

- G6** Per i giorni durante i quali partecipano a un POT, gli assicurati che adempiono il periodo di contribuzione o che ne sono esonerati percepiscono indennità giornaliera dell'AD per i giorni durante i quali partecipano a un POT, indipendentemente dal loro tasso di occupazione (art. 59b cpv. 1 LADI).
- G7** Conformemente all'art. 23 cpv. 3^{bis} LADI, la partecipazione a un POT non genera un nuovo diritto all'indennità.

Ammortizzatore sociale

- G8** Conformemente all'art. 59b cpv. 2 LADI, gli assicurati che partecipano a un POT con una quota di formazione del 40 % al massimo hanno diritto a un'indennità giornaliera minima di CHF 102 (ammortizzatore sociale, art. 81b OADI). Per i programmi con una quota di formazione superiore al 40 %, l'importo dell'indennità giornaliera è calcolato in base all'art. 22 LADI. L'importo versato all'assicurato a titolo di ammortizzatore sociale dipende dal suo tasso di occupazione e dai giorni di partecipazione al provvedimento.
- G9** Esempi di calcolo

⇒ Esempio 1

Un assicurato con un'idoneità al collocamento del 100 % e un guadagno assicurato di CHF 2700 partecipa a un POT (tasso di occupazione: 100 %).

Calcolo:

Tasso di occupazione prima della disoccupazione		100 %
Idoneità al collocamento		100 %
Guadagno assicurato	CHF	2700.00
Indennità giornaliera (80 %)	CHF	99.55
Tasso di occupazione POT (dal punto di vista dell'organizzatore)		100 %
Supplemento (ammortizzatore sociale)	CHF	2.45
Numero possibile di giorni di disoccupazione		23
Giorni di partec. al POT		23
23 giorni x CHF 99.55 =	CHF	2289.65
23 giorni x CHF 2.45 =	CHF	<u>56.35</u>
Indennità lorda durante il POT (corrisponde all'ID lorda)	CHF	<u><u>2346.00</u></u>

⇒ Esempio 2:

Un assicurato con un'idoneità al collocamento del 100 % e un guadagno assicurato di CHF 2700 partecipa a un POT (tasso di occupazione: 50 %). Egli frequenta il provvedimento tutti i giorni lavorativi del mese (23), sempre di mattina. Calcolo:

Tasso di occupazione prima della disoccupazione	100 %
Idoneità al collocamento	100 %
Guadagno assicurato	CHF 2700.00
Indennità giornaliera (80 %)	CHF 99.55
Tasso di occupazione POT (dal punto di vista dell'organizzatore)	50 %
Supplemento (ammortizzatore sociale)	nessun supplemento
Numero possibile di giorni di disoccupazione	23
Giorni di partec. al POT (a metà tempo)	23
23 giorni x CHF 99.55 =	<u>CHF 2289.65</u>
Indennità lorda durante il POT (corrisponde all'ID lorda)	<u>CHF 2289.65</u>

⇒ Esempio 3:

Un assicurato con un'idoneità al collocamento del 50 % e un guadagno assicurato di CHF 1350 partecipa a un POT (tasso di occupazione: 50 %). Egli frequenta il provvedimento tutti i giorni lavorativi del mese (23), sempre di mattina. Calcolo:

Tasso di occupazione prima della disoccupazione	50 %
Idoneità al collocamento	50 %
Guadagno assicurato	CHF 1350.00
Indennità giornaliera (80 %)	CHF 49.75
Tasso di occupazione POT (dal punto di vista dell'organizzatore)	50 %
Supplemento (ammortizzatore sociale)	CHF 1.25
Numero possibile di giorni di disoccupazione	23
Giorni di partec. al POT (a metà tempo)	23
23 giorni x CHF 49.75 =	CHF 1144.25
23 giorni x CHF 1.25 =	<u>CHF 28.75</u>
Indennità lorda durante il POT (corrisponde all'ID lorda)	<u>CHF 1173.00</u>

⇒ Esempio 4:


Un assicurato con un'idoneità al collocamento del 50 % e un guadagno assicurato di CHF 1350 partecipa a un POT (tasso di occupazione: 50 %). Egli frequenta il provvedimento a tempo pieno ma soltanto la metà (12) di tutti i giorni lavorativi del mese (23). Calcolo:

Tasso di occupazione prima della disoccupazione	50 %
Idoneità al collocamento	50 %
Guadagno assicurato	CHF 1350.00
Indennità giornaliera (80 %)	CHF 49.75
Tasso di occupazione POT (dal punto di vista dell'organizzatore)	50 %
Supplemento (ammortizzatore sociale)	CHF 1.25
Numero possibile di giorni di disoccupazione	23
Giorni di partec. al POT (a tempo pieno)	12
12 giorni x CHF 49.75 =	CHF 597.00
12 giorni x CHF 1.25 =	CHF 15.00
Indennità lorda durante il POT	CHF 612.00
11 giorni x CHF 49.75 =	<u>CHF 547.25</u>
ID lorda	<u>CHF 1159.25</u>

- G10** Eventuali sospensioni dell'indennità durante il provvedimento riguardano le indennità giornaliere ai sensi dell'art. 59*b* cpv. 1 LADI ma non il supplemento (ammortizzatore sociale) secondo l'art. 59*b* cpv. 2 LADI.
- G11** L'ammortizzatore sociale è versato per tutti i giorni di disoccupazione controllata durante il POT (frequentazione del provvedimento, malattia, periodi di attesa prima dell'intervento della Suva nel caso d'infortunio, maternità, servizio civile, servizio di protezione civile, servizio militare e assenze giustificate) nonché per i giorni esenti dall'obbligo di controllo di cui la persona assicurata può beneficiare durante il POT, sulla base della durata decisa per tale provvedimento. Fanno eccezione a questa regola le indennità accordate dall'assicurazione contro gli infortuni, le assenze ingiustificate, i giorni in cui è stato conseguito unicamente un guadagno intermedio e attestati in quanto tali.

ORGANIZZATORE

- G12** Possono organizzare POT le istituzioni elencate qui di seguito nella misura in cui svolgono attività su incarico del servizio competente:
- le amministrazioni pubbliche comunali, cantonali o federali;
 - le istituzioni private senza scopo di lucro (ad es. associazioni, fondazioni).
- G13** Previo consenso della commissione tripartita, il servizio competente può incaricare anche dei privati dell'organizzazione di POT.



SEMESTRI DI MOTIVAZIONE

(Cifre marginali H1 - H11)

SEMESTRI DI MOTIVAZIONE

art. 64a cpv. 1 lett. c e cpv. 4; 59cbis cpv. 2 LADI; art. 6 cpv. 1bis, 97 e 97b OADI

OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO

- H1** Il SEMO, che combina occupazione e formazione, mira ad aiutare i giovani disoccupati nella scelta di una formazione. Tenuto conto di questo obiettivo, i partecipanti al semestre di motivazione vanno in linea di massima esonerati dalla ricerca di un impiego affinché possano concentrarsi sulla ricerca di una via professionale (in analogia all'art. 60 cpv. 4 LADI).
- H2** La partecipazione a un SEMO in applicazione dell'art. 59d LADI sottostà alle stesse regole evocate in precedenza e precisate alle A27 segg. L'unica differenza è costituita dallo scopo perseguito: il SEMO non si propone di favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro bensì l'ottenimento di un posto di tirocinio o di un posto di formazione. I criteri determinanti relativi al miglioramento dell'idoneità al collocamento e all'indicazione relativa al mercato del lavoro sono l'attitudine a iniziare una formazione professionale (tirocinio) e le possibilità di formazione esistenti sul mercato. I giovani che partecipano a un SEMO sono inoltre esentati dalla ricerca di un impiego per potersi concentrare sulla ricerca di un posto di tirocinio.
- H3** Va inoltre rammentato che, in virtù dell'art. 59d LADI, il SEMO può essere accordato anche nell'ambito della libera circolazione delle persone, a favore di giovani senza un titolo di formazione.

DESTINATARI

- H4**
- I giovani al termine dell'obbligo scolastico che non hanno trovato un posto di tirocinio e sono iscritti come disoccupati presso l'Ufficio competente.
 - I giovani che hanno interrotto il loro tirocinio.
 - Coloro che hanno conseguito un diploma di maturità.
 - Le persone che hanno interrotto la frequentazione della scuola media superiore o di un altro istituto di formazione superiore.
- H5** A tale proposito è determinante sapere se la persona ha effettuato le formazioni summenzionate, in particolare la scuola dell'obbligo, in Svizzera o all'estero (art. 14 cpv. 1 lett. a, 64a cpv. 1 lett. c LADI e art. 6 cpv. 1bis OADI).
- H6** Il SEMO può essere accordato ai destinatari di cui sopra durante il periodo di attesa di 120 giorni (art. 18 cpv. 2 LADI et 6 cpv. 1 OADI). Partecipando a un SEMO questi assicurati ammortizzano il suddetto periodo di attesa.

RIMUNERAZIONE DURANTE IL PROVVEDIMENTO

Assicurati che adempiono il periodo di contribuzione (ad es. giovani che hanno interrotto il tirocinio, art. 13 LADI)

- H7** I partecipanti che hanno svolto un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi entro il termine quadro per il periodo di contribuzione e che quindi non devono compiere il periodo di attesa di 120 giorni ricevono un'indennità giornaliera calcolata in base all'art. 22 LADI. Oltre all'indennità giornaliera mensile, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO.

Assicurati che devono compiere un periodo di attesa speciale (art. 14 LADI)

- H8** Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione che stanno compiendo un periodo di attesa speciale di 120 giorni ricevono un contributo mensile netto pari in media a CHF 450. Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre – analogamente al salario d'apprendista – le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità.
- H9** Se, dopo il periodo di attesa speciale, questi assicurati continuano il SEMO per al massimo 90 giorni, verrà versata loro un'indennità giornaliera in base all'art. 41 OADI. Oltre all'indennità giornaliera, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO.

Partecipanti secondo l'art. 59d LADI

- H10** Gli assicurati che partecipano a un SEMO ricevono un contributo mensile di CHF 450, finanziato per metà dall'assicurazione contro la disoccupazione e per metà dai Cantoni (art. 59d LADI in relazione con l'art. 59c^{bis} cpv. 3 LADI). Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità.
- H11** Come avviene per i giorni esenti dall'obbligo di controllo (art. 27 OADI), colui che beneficia di un SEMO ha diritto a 5 giorni consecutivi di «congedo pagato» dopo 60 giorni di partecipazione al provvedimento. Il fatto di prendere tali giorni di congedo non deve compromettere lo scopo del provvedimento.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO O DEL FORFAIT PER LE SPESE IN CASO DI ASSENZE TEMPORANEE SECONDO GLI ARTICOLI 13, 14 E 59D LADI

Assenze giustificabili

- H12** Sono giustificabili le assenze per motivi dovuti all'attenuazione dell'obbligo di controllo ai sensi dell'art. 25 OADI e le assenze per malattia, infortunio o gravidanza secondo le disposizioni dell'art. 28 LADI, applicabili per analogia. Vanno inoltre applicate per analogia le disposizioni dell'art. 27 OADI. Su questo contesto, queste assenze sono da considerare assenze giustificabili.

Assenze non giustificabili

- H13** In linea di principio non sono giustificabili tutte le assenze non citate in precedenza al H12. Per i giorni in cui le persone si assentano ingiustificatamente e non partecipano a un SEMO non è consentito versare né il contributo né il forfait per le spese.

Attestato di partecipazione a un SEMO

- H14** Gli operatori SEMO compilano ogni mese per ogni partecipante LADI un attestato PML destinato alle casse di disoccupazione in cui riportano i giorni di presenza effettivi e le assenze (art. 87 OADI; cfr. A58). Le CD versano il contributo o il forfait per le spese soltanto per i giorni in cui l'operatore PML attesta la partecipazione o l'assenza giustificata al SEMO.



PERIODI DI PRATICA PROFESSIONALE

(Cifre marginali I1 – I21)

PERIODI DI PRATICA PROFESSIONALE

art. 64a cpv. 1 lett. b e cpv. 3, 64b cpv. 2 LADI; art. 6 cpv. 1ter, e 98 OADI

CONSIDERAZIONI GENERALI

Definizione e obiettivi

- I1 Il PPP è un provvedimento inerente al mercato del lavoro effettuato sotto forma di occupazione temporanea presso aziende private o presso un'amministrazione pubblica.
- I2 Questo provvedimento mira a favorire la reintegrazione degli assicurati nel mondo del lavoro permettendo loro di acquisire esperienze professionali e allacciare contatti nell'ambito della loro professione o di un'attività affine oppure di approfondire le loro conoscenze professionali. L'attività svolta durante il PPP non dovrebbe essere rivolta soltanto alla produzione. L'assicurato dovrebbe in effetti avere sufficientemente tempo disponibile per cercare un posto di lavoro e dedicarsi alla formazione e al perfezionamento professionali.
- I3 Un PPP deve essere interrotto in qualsiasi momento a favore di un'occupazione adeguata.
- I4 Il provvedimento non deve in nessun caso minacciare posti di lavoro esistenti.

Commissione tripartita

- I5 Il servizio competente informa la commissione tripartita in merito allo svolgimento dei PPP e la consulta (art. 85d LADI).

Distinzione di principio fra il PPP e lo stage di formazione

- I6 Il PPP mira in primo luogo a offrire agli assicurati qualificati una prima esperienza professionale o a riavvicinarli alla loro professione o al mondo del lavoro, mentre lo stage di formazione è essenzialmente volto a completare in modo mirato le conoscenze professionali degli assicurati nei settori in cui sono riscontrabili delle lacune.

DESTINATARI

- I7 I PPP sono particolarmente indicati per i giovani al termine della formazione privi di esperienza professionale. Questo provvedimento è tuttavia destinato anche ad altre persone aventi diritto all'indennità di disoccupazione che hanno bisogno di ampliare la loro esperienza professionale.
- I8 Gli assicurati possono partecipare a un PPP secondo l'art. 64a cpv. 1 lett. b LADI durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi in Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1^{ter} OADI. Non appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del valore di riferimento, l'Ufficio di

compensazione ne informa gli organi di esecuzione. Durante il periodo di attesa gli assicurati ricevono un contributo corrispondente all'indennità giornaliera minima di CHF 102. Anche gli assicurati che partecipano a un PPP durante il periodo di attesa sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni professionali e non professionali presso la Suva. Per maggiori dettagli in merito si vedano A40 segg.

- I9** Il servizio competente decide in merito alla partecipazione a un PPP tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro, della cerchia dei partecipanti e delle possibilità di una rapida reintegrazione nel mercato del lavoro.

Interruzione

- I10** Il PPP può essere interrotto di comune accordo se l'assicurato non possiede le capacità richieste per l'attività prevista. In tal caso il partecipante non viene sottoposto a sanzioni. Per contro, in caso di interruzione ingiustificata e se tale interruzione è imputabile all'assicurato, incombono le relative sanzioni (giorni di sospensione secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).

ORGANIZZAZIONE

Accordo sugli obiettivi

- I11** Tra l'azienda, il praticante e il servizio competente viene concluso un accordo sugli obiettivi analogo a quello previsto per i POT. Dato che in genere l'azienda non conclude con il servizio competente una convenzione sulle prestazioni, nell'accordo sugli obiettivi vanno definiti anche gli obblighi e le sanzioni. In ogni caso va allestito un programma d'attività.

Attestato

- I12** Al termine del PPP, il praticante riceve dall'azienda un attestato in cui vengono indicate le attività svolte nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione.

Azienda

- I13** I periodi di pratica possono essere effettuati presso un'azienda privata o un'amministrazione pubblica (Confederazione, Cantone, Comune). L'istituzione che può essere presa in considerazione per un posto di pratica professionale deve, in linea di principio, essere autorizzata a formare apprendisti o, in caso contrario, offrire tutte le garanzie di serietà richieste e disporre dell'infrastruttura nonché del personale necessario per il buon svolgimento del provvedimento.
- I14** Il PPP non deve in linea di principio aver luogo presso l'azienda che ha formato l'apprendista. L'esperienza acquisita durante il periodo di pratica è ancora più interessante se quest'ultimo è effettuato in un'altra azienda dello stesso settore. In via eccezionale, il servizio competente può autorizzare un assicurato a effettuare il suo periodo di pratica nell'azienda che l'ha formato se tale periodo avviene in un altro reparto.

Diritti e obblighi dell'azienda e del praticante

Partecipazione finanziaria

- I15** La partecipazione finanziaria dell'azienda che impiega l'assicurato ammonta al 25 % dell'indennità giornaliera lorda per il PPP (diritto all'indennità giornaliera conformemente all'eventuale periodo di attesa) e deve essere stabilita sulla base dei dati concernenti il diritto dell'assicurato disponibili al momento della decisione cantonale. La partecipazione finanziaria è limitata alla durata a cui l'assicurato partecipa effettivamente al periodo di pratica (art. 97a OADI). Il tasso del 25 % è una quota minima e può essere aumentato dai Cantoni.
- I16** Per i periodi di pratica a tempo parziale e/o per i mesi non completi la partecipazione finanziaria è ridotta proporzionalmente. Essa è uguale per l'intera durata del periodo di pratica e non dipende più dal versamento dell'indennità giornaliera, vale a dire che l'importo fatturato dalla cassa deve essere corrisposto interamente anche se l'assicurato non può temporaneamente partecipare al periodo di pratica (ad esempio in seguito a malattia o vacanze), e questo fino a quando nessun'altra assicurazione prende in carica le prestazioni (esempio di calcolo 1b).
- I17** A tale riguardo è irrilevante il fatto che l'assicurato occupato a tempo parziale (ad es. con un tasso di occupazione del 50 %) ripartisca il suo lavoro in cinque o tre giorni alla settimana (esempi di calcolo 1a e 2). L'importo mensile rimane costante per l'intera durata del periodo pratica professionale, ossia all'azienda viene sempre fatturato lo stesso importo.

I18 Esempi di calcolo

⇒ Esempio 1a:

Un assicurato con un'idoneità al collocamento del 100 % e un guadagno assicurato di CHF 2500 effettua dal 01.01. al 30.06 dello stesso anno un PPP (tasso di occupazione PPP: 100 %). Calcolo:

Guadagno assicurato	CHF	2500.00
Tasso d'indennità		80 %
Indennità giornaliera lorda media mensile ³⁶	CHF	2000.00
Idoneità al collocamento		100 %
Tasso di occupazione PPP		100 %
Fattore occupazione ³⁷		1
Base di calcolo provvisoria ³⁸	CHF	2000.00
Indennità giornaliera minima mensile ³⁹	CHF	2213.40
Base di calcolo definitiva ⁴⁰	CHF	2213.40
Quota del datore di lavoro (25 %)	CHF	553.35
Durata del provvedimento		6 mesi
Quota del datore di lavoro per l'intera durata del PPP	CHF	3320.10

⇒ Esempio 1b:

L'assicurato citato nell'esempio sopracitato (1a) ha un incidente alla fine del mese di marzo. La Suva prende in carico il 50 % delle sue indennità giornaliere dal 1° al 30.04. Calcolo per il mese di aprile:

Guadagno assicurato	CHF	2500.00
Tasso d'indennità		80 %
Indennità giornaliera lorda media mensile	CHF	2000.00
Idoneità al collocamento		100 %
Tasso di occupazione durante PPP		50 %
Fattore occupazione		0.5
Base di calcolo provvisoria	CHF	1000.00
Indennità giornaliera minima mensile	CHF	1106.70
Base di calcolo definitiva	CHF	1106.70
Quota del datore di lavoro per il mese di aprile (25 %)	CHF	276.70
Durata del provvedimento		6 mesi
Quota del datore di lavoro per l'intera durata del PPP ⁴¹	CHF	3043.45

³⁶ Diritto all'indennità giornaliera conformemente all'eventuale periodo di attesa. Se al momento di redigere la decisione non sono disponibili tutti i dati concernenti il diritto dell'assicurato necessari per il calcolo, l'indennità giornaliera lorda mensile è stimata dal servizio competente.

³⁷ Tasso di occupazione PPP diviso per il tasso di idoneità al collocamento >> se il valore calcolato è > 1, il fattore occupazione corrisponde a 1; in caso contrario viene preso in considerazione il valore calcolato.

³⁸ Indennità giornaliera lorda media mensile moltiplicata per il fattore occupazione.

³⁹ Tasso di occupazione PPP moltiplicato per l'indennità giornaliera minima mensile (CHF 102.00 x 21.7 giorni = CHF 2213.40 con un tasso di occupazione PPP pari al 100 %).

⁴⁰ Paragone tra il valore della base di calcolo provvisoria e il valore dell'indennità giornaliera minima mensile. Il valore più elevato è preso come base di calcolo definitiva.

⁴¹ Quest'importo rappresenta quello che deve pagare il datore di lavoro per la pratica a sapere 5 mesi per CHF 553.35 e per il mese di aprile CHF 276.70

⇒ Esempio 2:

Un assicurato con un'idoneità al collocamento dell'80 % e un guadagno assicurato di CHF 2500 effettua dal 01.01 al 30.06 dello stesso anno un PPP (tasso di occupazione PPP: 60 %). Calcolo:

Guadagno assicurato	CHF	2500.00
Tasso d'indennità		80 %
Indennità giornaliera lorda media mensile	CHF	2000.00
Idoneità al collocamento		80 %
Tasso di occupazione PPP		60 %
Fattore occupazione		0.75
Base di calcolo provvisoria	CHF	1500.00
Indennità giornaliera minima mensile	CHF	1328.05
Base di calcolo definitiva	CHF	1500.00
Quota del datore di lavoro (25 %) ⁴²	CHF	375.00
Durata della misura		6 mesi
Quota del datore di lavoro per l'intera durata del PPP	CHF	2250.00

⁴² Sulla base di questo importo la cassa calcola, in considerazione della durata del PPP, la partecipazione finanziaria richiesta all'azienda che impiega l'assicurato per ogni periodo di controllo. La partecipazione finanziaria dell'azienda vale per tutta la durata del PPP, ossia l'importo fatturato dalla cassa deve essere corrisposto interamente anche se l'assicurato è assente temporaneamente dal PPP (ad es. in seguito a vacanze, malattia o infortunio) e durante tale periodo la cassa non versa alcuna indennità giornaliera.

Rimunerazione dei partecipanti

I19 I praticanti hanno diritto a un'indennità giornaliera minima di CHF 102 (ammortizzatore sociale). Se il tasso di occupazione è inferiore al 100 %, l'indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione (art. 59b cpv. 2 LADI). Per la remunerazione dei partecipanti si vedano gli esempi di calcolo 3 e 4.

I20 Esempi di calcolo

⇒ Esempio 3:

Un assicurato con un'idoneità al collocamento dell'80 %, un guadagno assicurato di CHF 2500 e un tasso d'indennità dell'80 % effettua dal 01.01 al 30.06 dello stesso anno un PPP (tasso di occupazione PPP: 60 %). Esso suddivide il suo impiego in 5 giorni a settimana (lunedì tutto il giorno, da martedì a venerdì unicamente il mattino). Alla fine del mese di gennaio l'azienda attesta 5 giorni di PPP interi e 16 mezze giornate di PPP. Calcolo:

Tasso di occupazione prima della disoccupazione	80 %
Idoneità al collocamento	80 %
Guadagno assicurato	CHF 2500.00
Indennità giornaliera (80 %)	CHF 92.15
Tasso di occupazione PPP (dal punto di vista dell'azienda)	60 %
Supplemento (ammortizzatore sociale)	nessun supplemento
Numero possibile di giorni di disoccupazione	21
Giorni di partec. al PPP (a metà tempo)	21
21 giorni x CHF 92.15.-	CHF 1935.15
Indennità lorda durante il PPP	CHF 1935.15

⇒ Esempio 4:

Un assicurato con un'idoneità al collocamento dell'80 %, un guadagno assicurato di CHF 2500 e un tasso d'indennità dell'80 % effettua dal 01.01 al 30.06 dello stesso anno un PPP (tasso di occupazione PPP: 60 %). Esso suddivide il suo impiego in 3 giorni a settimana (lunedì, martedì e mercoledì tutto il giorno). Alla fine del mese di gennaio l'azienda attesta 14 giorni di PPP interi (5 lunedì, 5 martedì e 4 mercoledì). Calcolo:

Tasso di occupazione prima della disoccupazione	80 %
Idoneità al collocamento	80 %
Guadagno assicurato	CHF 2500.00
Indennità giornaliera (80 %)	CHF 92.15
Tasso di occupazione PPP (dal punto di vista dell'azienda)	60 %
Supplemento (ammortizzatore sociale)	nessun supplemento
Numero possibile di giorni di disoccupazione	21
Giorni di partec. al PPP (giorni interi)	14
14 giorni x CHF 92.15	CHF 1290.10
Indennità lorda durante il PPP	CHF 1290.10
7 giorni x CHF 92.15	CHF 645.05
ID lorda	CHF 1935.15

Assicurazioni

- I21** Le disposizioni concernenti l'AINF P sono applicabili anche ai periodi di pratica professionali.

J

**ASSEGNI PER IL PERIODO
D'INTRODUZIONE**

(Cifre marginali J1 – J39)

ASSEGNI PER IL PERIODO D'INTRODUZIONE

art. 65 e 66 LADI; art. 90 OADI

OBIETTIVI DEGLI API

- J1** L'assicurazione può versare sussidi per l'introduzione di assicurati in un'azienda. Gli API mirano a indurre i datori di lavoro a occupare lavoratori che:
- necessitano di un'introduzione speciale;
 - non sono (ancora) in grado di fornire una prestazione lavorativa completa;
 - non verrebbero assunti o tenuti senza questo provvedimento.
- Gli API possono essere accordati non solo per un impiego a tempo pieno ma anche per un impiego durevole a tempo parziale se l'obiettivo è la reintegrazione.
- J2** Gli API non possono essere utilizzati per favorire economicamente aziende o regioni (ad es. per creare condizioni favorevoli all'insediamento di nuove aziende o per facilitare l'acquisizione di aziende alleggerendo gli oneri salariali). Il criterio determinante è l'interesse del lavoratore a ottenere un'occupazione durevole.
- J3** Gli API sono una misura concepita espressamente per i casi particolari. Essa mira a facilitare l'integrazione duratura dell'assicurato e, al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile senza tale provvedimento.

DESTINATARI

- J4** Hanno diritto agli API, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le seguenti persone.
- Gli assicurati disoccupati che possono comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi (art. 13 cpv. 1 LADI) entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI) o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14 LADI).
 - Gli assicurati che hanno esaurito il diritto all'indennità ma il cui termine quadro è ancora aperto possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro termine quadro.
 - Le persone minacciate dalla disoccupazione (parte M).
 - Gli assicurati difficilmente collocabili. Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi nel trovarsi un impiego poiché:

in età avanzata**art. 90 cpv. 1 lett. a OADI**

- J5** Si è rinunciato di proposito a fissare un'età massima: determinante in tutti i casi è la situazione individuale dell'assicurato.

oppure

impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente**art. 90 cpv. 1 lett. b OADI**

- J6** È considerato impedimento fisico o mentale un danno alla salute che pregiudica l'esercizio di una nuova attività.

oppure

requisiti professionali insufficienti**art. 90 cpv. 1 lett. c OADI**

- J7** Sono considerati requisiti professionali insufficienti, fra l'altro, le qualifiche obsolete (ad es. in seguito a mutamenti tecnologici), la mancanza di un titolo di formazione professionale, il fatto di aver svolto per molto tempo un'attività senza relazione con la professione appresa.

oppure

- J8** **ha già riscosso 150 indennità giornaliere**

art. 90 cpv. 1 lett. d OADI

oppure

dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo l'art. 6 cpv. 1ter OADI**art. 90 cpv. 1 lett. e OADI**

- J9** L'assicurato dispone di scarsa esperienza professionale quando non ha alcuna o praticamente nessuna esperienza nella professione appresa o in una professione affine (esperienza professionale inferiore a 6 mesi). La disoccupazione è elevata, quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1^{ter} OADI. Non appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del valore di riferimento, l'Ufficio competente ne informa gli organi di esecuzione.

API PER GLI ASSICURATI CHE HANNO PIÙ DI 50 ANNI

- J10** Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno in linea di principio diritto agli API per una durata di 12 mesi. Gli API devono essere accordati per una durata inferiore a 12 mesi se:
- il termine quadro in corso per la riscossione della prestazione è inferiore a 12 mesi;
 - il periodo d'introduzione non giustifica il versamento di API per 12 mesi; oppure
 - sono stati richiesti API per meno di 12 mesi.
- J11** In caso di dubbio, inizialmente si possono accordare gli API per 6 mesi, rendendo attento l'assicurato che, se necessario, può richiedere un prolungamento. Se l'assicurato chiede un prolungamento degli API già accordati, il servizio competente prende una decisione dopo aver verificato se sono soddisfatte le condizioni per il prolungamento.

IMPORTO DEGLI API

- J12** Gli API ammontano al massimo al 60 % del salario mensile normale. Gli API coprono la differenza tra il salario effettivamente versato dal datore di lavoro e il «salario normale» che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione. Il «salario normale» corrisponde al salario usuale nel ramo e nella regione versato per lo stesso lavoro da aziende simili e in situazioni simili. È calcolato tenendo conto della quota della 13esima mensilità se quest'ultima è prevista contrattualmente, da un contratto collettivo di lavoro o da un contratto normale di lavoro.
- J13** L'importo mensile massimo del «salario normale», che funge da base di calcolo per gli API, ammonta a CHF 12 350, anche se il datore di lavoro si impegna a versare all'assicurato un salario superiore.
- J14** La remunerazione lorda dell'assicurato che viene introdotto al lavoro è la seguente:

$$\boxed{\text{API} + \text{salario effettivo} = \text{«salario normale»}}$$

RIDUZIONE DEGLI API

Per gli assicurati che hanno meno di 50 anni

- J15** Se il periodo d'introduzione non supera i sei mesi, la riduzione viene effettuata dopo ogni periodo di due mesi.
- J16** Se l'introduzione supera i sei mesi, gli assegni sono ridotti dopo ogni terzo del periodo d'introduzione previsto. In questo modo, il totale degli assegni versati durante l'intero periodo d'introduzione rappresenta in fin dei conti esattamente il 40 % del salario normale versato durante il periodo in questione.

⇒ Esempio

Periodo d'introduzione di 8 mesi

1° + 2° mese: API = 60 % dello stipendio normale;

3° mese: API = 60 % del 2/3 dello stipendio normale maggiorato del 40 % del 1/3 dello stipendio normale

4° + 5 mese: API = 40 % dello stipendio;

6° mese: API = 40 % del 1/3 dello stipendio normale maggiorato del 20 % del 2/3 dello stipendio normale

7° + 8° mese: API = 20 % dello stipendio normale

Per gli assicurati di più di 50 anni

- J17** Se il periodo d'introduzione non supera i sei mesi, gli assegni non vengono ridotti. In altri termini, nei primi sei mesi il 60 % del salario deve essere finanziato mediante gli API.
- J18** Se l'introduzione supera i sei mesi, nei primi sei mesi gli assegni non vengono ridotti. Dal 7° mese gli API devono essere ridotti di un terzo, in modo che venga finanziato con gli API soltanto il 40 % del salario.

In caso di prolungamento della durata

- J19** Se nel corso del periodo d'introduzione emerge che la durata inizialmente prevista è insufficiente e se le circostanze giustificano un'eccezione, il servizio competente può autorizzare a posteriori un prolungamento del contratto.
- J20** Le domande di API devono essere presentate e trattate quanto prima. In caso di prolungamento, la riduzione va ridefinita. Il ritmo normale della riduzione deve essere ristabilito il più presto possibile al fine di riportare gli API all'aliquota corrispondente allo stadio dell'introduzione.

API E PROVVEDIMENTI DI FORMAZIONE E DI OCCUPAZIONE

- J21** In alcuni casi, gli API possono essere concessi anche al termine di un provvedimento di formazione (art. 60 LADI) o di occupazione (art. 64a LADI).
- J22** Gli assicurati che beneficiano di assegni per il periodo d'introduzione possono, se l'introduzione alle nuove attività lo richiede, essere autorizzati a seguire contemporaneamente corsi supplementari. In questo caso, essi hanno diritto soltanto al rimborso delle spese di corso (art. 59c^{bis} cpv. 3 LADI).

API E TEST D'IDONEITÀ PROFESSIONALE

- J23** In linea di principio è possibile combinare test d'idoneità professionale (art. 25 cpv. 1 lett. c OADI) e API presso lo stesso datore di lavoro. In questo caso la durata del periodo di introduzione è ridotta del tempo accordato per il test d'idoneità.

CASI IN CUI LA CONCESSIONE DI API VA RIFIUTATA

- J24** Il conseguimento di un GI durante il periodo di riscossione degli API non è incoraggiato. La combinazione di questi due strumenti può tuttavia essere presa in considerazione in particolare per gli assicurati di età superiore ai 50 anni nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti un'opportunità reale di rientrare in contatto con il mercato del lavoro.

Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato e l'orario di lavoro deve rappresentare in generale almeno il 50 % di un orario completo.

Prima di autorizzare la combinazione di questi due strumenti, l'URC deve discuterne con l'assicurato e contattare la CAD.

- J25** L'introduzione usuale in un'azienda (introduzione a un nuovo posto di lavoro) e le riconversioni in seguito alle consuete innovazioni in un settore (modernizzazione, razionalizzazione, introduzione di nuove tecnologie) non costituiscono in genere un motivo sufficiente per giustificare la concessione di API.
- J26** Nel caso della conclusione di un contratto di lavoro con un datore di lavoro che non è in grado di garantire una vera e propria introduzione (ad es. servizio esterno non controllato o salario legato esclusivamente alle prestazioni) i presupposti per la concessione di API non sono adempiuti e la domanda non può essere autorizzata.

OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO

- J27** Il datore di lavoro si impegna ad adempiere gli obblighi enunciati qui di seguito.
- Il datore di lavoro deve introdurre l'assicurato al lavoro nella sua azienda fornendo un'assistenza adeguata.
 - Deve concludere con il lavoratore un contratto di lavoro di durata indeterminata; se il contratto prevede un periodo di prova, quest'ultimo, se possibile, non deve superare un mese. Il servizio cantonale può esigere che la condizione legale di un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione dopo il periodo d'introduzione (art. 65 lett. c LADI) sia convenuta per scritto (art. 90 cpv. 3 OADI).
 - Il datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore e il servizio competente almeno sui seguenti punti: il nome dei contraenti, la data d'inizio del rapporto di lavoro, la funzione del lavoratore, il salario e gli eventuali supplementi salariali nonché la durata settimanale del lavoro (art. 330b cpv. 1 CO).
 - Affinché il datore di lavoro sia perfettamente informato, si raccomanda di introdurre nel modulo «Gesuch und Bestätigung für die Einarbeitungszuschüsse» una clausola che protegga gli assicurati dai licenziamenti durante gli API e/o per un certo periodo dopo la scadenza degli API. In linea di principio, il contratto di lavoro non può essere disdetto durante il periodo precitato.
 - Il datore di lavoro può pertanto essere tenuto a restituire gli assegni percepiti se il rapporto di lavoro è disdetto senza giustificati motivi (art. 337 cpv. 2 CO) prima della scadenza del termine stabilito dal servizio competente; la restituzione avviene conformemente all'art. 95 cpv. 1 LADI. Se, dopo l'inizio dell'introduzione, ci si accorge che questa non potrà ragionevolmente essere portata a termine, il rapporto di lavoro deve essere disdetto. Il servizio competente va avvisato preventivamente in merito al possibile fallimento dell'introduzione affinché possa tentare di ristabilire l'intesa fra il lavoratore e il datore di lavoro.
 - Il datore di lavoro deve versare all'assicurato gli assegni unitamente al salario residuo mensilmente o a scadenze regolari, in base a quanto convenuto per scritto. Il datore di lavoro allestisce il conteggio con la cassa competente in base alle istruzioni di quest'ultima.
 - Gli API e il salario residuo costituiscono un importo unico, da cui sono dedotti i contributi alle assicurazioni sociali secondo la legislazione in vigore e le procedure abituali.
 - Il datore di lavoro deve presentare al servizio competente, secondo le sue istruzioni e al più tardi al termine del periodo d'introduzione, un rapporto d'attività sullo svolgimento e sui risultati del provvedimento nonché sull'impiego attuale dell'assicurato.

PROCEDURA

- J28** Le modalità dell'introduzione sono fissate d'intesa con l'assicurato e il datore di lavoro. A tale proposito è importante informare per tempo le persone interessate in merito ai loro diritti e ai loro obblighi e in particolare richiamare la loro attenzione sul fatto che il servizio competente deve sempre essere informato prima di un eventuale fallimento dell'introduzione.
- J29** L'assicurato presenta la domanda di API al servizio competente del suo luogo di domicilio al più tardi 10 giorni prima dell'inizio del periodo d'introduzione. La domanda deve contenere i dati personali richiesti ed essere debitamente motivata.
- J30** Se l'assicurato presenta, senza un motivo valido, la sua domanda soltanto dopo l'inizio del periodo d'introduzione, gli assegni gli verranno versati unicamente a partire dalla data di presentazione della domanda e saranno ridotti in proporzione.
- J31** Il servizio competente esamina se le condizioni per la concessione degli API sono adempiuti. Esso chiede l'attestato del datore di lavoro, il contratto di lavoro ad hoc e un piano di formazione per il periodo d'introduzione ed emana una decisione, che trasmette all'assicurato con copia al datore di lavoro.
- J32** Il servizio competente inserisce i dati della decisione relativa alla concessione degli API nel sistema COLSTA e motiva tale decisione.

INTERRUZIONE DEGLI API

In caso di malattia, infortunio o maternità

- J33** Gli API vengono versati fintantoché sussiste l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario in caso di impedimento al lavoro del lavoratore senza sua colpa ai sensi dell'art. 324a CO. Se l'assenza si protrae oltre il termine di scadenza di tale obbligo, l'introduzione deve essere interrotta. Il versamento degli API è temporaneamente interrotto e viene ripreso al momento in cui l'assicurato riprende il lavoro presso la stessa azienda. L'assicurato è tuttavia protetto contro i licenziamenti, giusta l'art. 336c CO, per i periodi di malattia, infortunio e maternità e rimane pertanto vincolato dal rapporto di lavoro. Egli non ha pertanto diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 28 LADI.
- J34** Se disdice il contratto, l'assicurato si ritrova nuovamente disoccupato. L'art. 28 LADI diventa quindi applicabile in caso di malattia, infortunio o maternità. Se la disdetta è imputabile all'assicurato, quest'ultimo potrà essere sanzionato per disoccupazione per colpa propria (art. 30 cpv. 1 lett. a LADI). I giorni di sospensione dal diritto all'indennità saranno dedotti dalle indennità che gli spettano ai sensi dell'art. 28 LADI.

In caso di servizio militare

- J35** In linea di principio, i periodi d'introduzione devono essere pianificati in modo da non coincidere con lunghi periodi di servizio militare (scuola reclute, scuola ufficiali, ecc.).


- J36** Se un corso di ripetizione cade durante un periodo d'introduzione, quest'ultimo verrà interrotto. L'assicurato beneficia tuttavia della protezione legale contro i licenziamenti per la durata del corso di ripetizione e rimane pertanto vincolato dal rapporto di lavoro. Non ha quindi diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26 LADI ma unicamente a un'indennità prevista dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).

API PER IMPIEGHI A TEMPO DETERMINATO

- J37** Gli API vengono concessi per introdurre i lavoratori a un impiego fisso e duraturo, non limitato nel tempo. Gli API non possono essere utilizzati per favorire il lavoro temporaneo.
- J38** Il servizio competente può tuttavia autorizzare, eccezionalmente e per validi motivi, la concessione di API per un rapporto di lavoro a tempo determinato, alle seguenti condizioni cumulative:
- la durata del rapporto deve essere di almeno 12 mesi e
 - la durata del versamento degli API non deve superare la metà della durata del contratto di lavoro.

API PER LE AZIENDE SVIZZERE ALL'ESTERO

- J39** Il servizio competente può autorizzare la concessione di API per un contratto di lavoro con un'azienda svizzera situata all'estero alle seguenti condizioni cumulative:
- l'azienda deve avere la sua sede principale in Svizzera e possedere una filiale all'estero. Il contratto di lavoro deve essere concluso in base al diritto svizzero presso la sede principale dell'azienda;
 - è impossibile concedere all'assicurato API in Svizzera alle stesse condizioni.



SOSTEGNO A UN'ATTIVITÀ INDIPENDENTE

(Cifre marginali K1 - K84)

SOSTEGNO A UN'ATTIVITÀ INDIPENDENTE

art. 71a-71d LADI; art. 95a-95e OADI

CONSIDERAZIONI GENERALI

- K1** L'assicurazione sostiene gli assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente:
- versando loro indennità giornaliera (variante 1) nella fase di progettazione dell'attività, oppure
 - accordando una garanzia contro i rischi di perdite o assumendo i costi dell'analisi di un microcredito (variante 2), oppure
 - combinando questi due tipi di prestazioni (variante 3).
- K2** Gli assicurati possono chiedere separatamente le prestazioni previste alle varianti 1 e 2, oppure l'insieme di queste due varianti (variante 3).
- K3** Il servizio competente può, mediante un apposito modulo dell'Ufficio di compensazione, proporre candidati/assicurati agli istituti di microcredito. Oltre a concedere microcrediti, gli istituti di credito seguono l'assicurato durante l'intera fase di progettazione e presentano un rapporto in merito all'attività indipendente. Il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione si assume le spese relative allo studio dei dossier sottoposti nonché gli onorari per l'assistenza fornita durante la fase di progettazione. Per contro, per gli assicurati che beneficiano di un prestito da un istituto di microcredito, l'assicurazione non può assumere i rischi di perdite per fidejussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese (RS 951.25).
- K4** Il provvedimento non è volto a procurare vantaggi economici all'assicurato né a favorire settori o interessi specifici dell'economia. L'obiettivo principale è quello di aiutare l'assicurato a uscire dalla disoccupazione.
- K5** Nel periodo in cui percepisce indennità giornaliera a titolo di SAI, l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dagli obblighi previsti dall'art. 17 LADI, in particolare dall'obbligo di cercare lavoro e dall'obbligo di controllo (art. 71b cpv. 3 LADI). Tuttavia, fino all'inizio della fase di progettazione, l'assicurato deve adempiere le condizioni di cui all'art. 15 LADI.

DESTINATARI

- K6** Possono beneficiare delle prestazioni: gli assicurati che sono disoccupati senza colpa propria.
- K7** Se vi è un nesso causale tra la disoccupazione per colpa propria e l'assunzione di un'attività indipendente, il sostegno ai sensi degli art. 71a segg. LADI è da escludere. Se non esiste un simile nesso causale, tale sostegno è possibile al termine dei giorni di sospensione. Questi giorni vengono considerati tali e vanno computati come giorni di

disoccupazione controllata nel calcolo dei termini da rispettare secondo gli art. 95a segg. OADI. Prima di esaminare una domanda di sostegno per un'attività lucrativa indipendente, il servizio competente deve contattare la CAD per verificare se la disoccupazione è imputabile all'assicurato.

- K8** Se l'assicurato svolge un'attività lucrativa dipendente sul mercato del lavoro per almeno 6 mesi, il nesso causale non sussiste più e le indennità giornaliere a titolo di sostegno a un'attività indipendente possono nuovamente essere versate.
- K9** Hanno diritto alle indennità giornaliere secondo l'art. 71a cpv. 1 LADI non soltanto gli assicurati che adempiono i presupposti di cui all'art. 13 cpv. 1 o 2 LADI ma anche quelli che sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14 LADI).
- K10** Gli assicurati che, al momento dell'erogazione delle prestazioni, hanno raggiunto il 20esimo anno d'età.
- K11** Gli assicurati che presentano un progetto schematico e/o un progetto elaborato di un'attività lucrativa indipendente economicamente sostenibile e durevole. La domanda non può essere accettata se emerge che il richiedente rimarrà parzialmente disoccupato dopo aver intrapreso l'attività indipendente in questione.
- K12** Gli assicurati sono liberi di scegliere la forma giuridica per la loro attività indipendente. Possono creare società con o senza personalità giuridica.

ATTIVITÀ INDIPENDENTE E GI

- K13** Affinché un reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente possa essere considerato un GI ai sensi dell'art. 24 LADI, tale attività non deve essere stata sostenuta mediante prestazioni giusta gli art. 71a segg. LADI. L'assicurato non può in nessun caso compensare una sottoccupazione nella sua attività indipendente con prestazioni dell'AD⁴³. Si veda la Prassi LADI ID C144 segg.

DIRITTO ALLE INDENNITÀ SAI E GI

- K14** Per GI si intende in questo caso un'attività lucrativa dipendente che non ha nulla a che vedere con il progetto di attività indipendente.
- K15** Se un assicurato che consegue un GI presenta una domanda di indennità per il sostegno a un'attività indipendente, la sua richiesta può essere accettata se gli altri presupposti del diritto sono adempiuti. Spetta tuttavia al servizio competente determinare se il GI non ostacola la progettazione dell'attività indipendente.

⁴³ Confermato dalla decisione del TFA del 7.4.1999, causa C.A.

K16 L'indennità SAI continua a essere determinata in funzione dell'idoneità al collocamento generale dell'assicurato. Quale guadagno intermedio la cassa prende in considerazione il reddito proveniente dall'attività lucrativa dipendente.

⇒ Esempio

Un assicurato è iscritto alla disoccupazione al 100 %. La sua indennità ammonta a CHF 180. Egli consegue un GI lavorando 2 giorni a settimana in un supermercato. L'assicurato chiede di poter beneficiare delle indennità SAI pur continuando la sua attività a titolo di GI. Durante la fase di progettazione, la cassa gli versa le indennità giornaliere normali dopo aver dedotto il suo GI, conformemente all'art. 24 LADI.

K17 Per contro, i redditi provenienti da mandati effettuati durante la fase di progettazione e legati all'attività lucrativa indipendente prevista non sono considerati GI e sono computati interamente all'assicurato. Tali redditi dovrebbero tuttavia essere rari e riguardare importi modesti in quanto l'assicurato non dovrebbe ancora aver intrapreso la sua attività indipendente.

DURATA DELLE PRESTAZIONI

K18 L'art. 27 LADI fissa il numero massimo di indennità giornaliere che l'assicurato può percepire durante il termine quadro per la riscossione della prestazione.

K19 Applicando questo principio alle disposizioni che disciplinano il SAI, un assicurato è indennizzato durante il termine quadro prolungato di 2 anni fino a concorrenza del numero massimo di indennità giornaliere cui ha diritto.

K20 È fatta salva la partecipazione dell'AD sotto forma di copertura del 20 % dei rischi di perdite in caso di fallimento.

Indennità giornaliere nella fase di progettazione dell'attività indipendente

K21 Durante la fase di progettazione l'assicurato può percepire al massimo 90 indennità giornaliere per termine quadro. Se più assicurati decidono di realizzare un progetto in comune, ognuno di loro ha diritto a un massimo di 90 indennità giornaliere. Le indennità giornaliere ai sensi degli art. 71a segg. LADI possono essere versate unicamente nei limiti del termine quadro normale di 2 anni secondo l'art. 9 cpv. 1 LADI.

K22 Se il termine quadro normale è in parte già trascorso e il numero di giorni rimanenti è inferiore al numero massimo di 90 indennità, queste vengono accordate soltanto fino a concorrenza di tale numero.

K23 Il numero di indennità è stabilito caso per caso in funzione delle circostanze. Le indennità giornaliere vengono versate soltanto durante la fase di progettazione o di preparazione di un progetto per un'attività lucrativa indipendente. Per la fase di avvio dell'impresa non viene fornito alcun aiuto finanziario. In linea di principio, in caso di acquisizione di una ditta già esistente o per gli assicurati che diventano soci di una ditta già esistente non vengono versate indennità giornaliere.

K24 Se le circostanze lo giustificano, il servizio cantonale può accettare una seconda domanda di indennità giornaliere nell'ambito del termine quadro normale. Ciò avviene, ad esempio, se nel quadro della prima decisione il servizio competente non ha accordato all'assicurato il numero massimo di indennità giornaliere e quest'ultimo ha deciso di non continuare il suo progetto iniziale ma di preparare un altro progetto. In questo caso inizia, per quanto

concerne la seconda domanda, una nuova procedura; il numero di indennità non può tuttavia superare le 90 unità, comprese quelle della prima domanda.

Assunzione del 20 % dei rischi di perdite da parte dell'AD

- K25** È necessario fissare limiti di tempo a questo intervento, adeguando il termine a quello delle organizzazioni di fideiussione delle arti e mestieri, ossia 10 anni.
- K26** Questo termine inizia a decorrere dal giorno in cui la domanda di assunzione dei rischi di perdite è accettata dalla competente organizzazione di fideiussione.
- K27** La legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e l'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese costituiscono le basi legali del promovimento di tali organizzazioni.

PRESTAZIONI PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI PERDITE

- K28** L'AD può assumere il 20 % dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (art. 71a cpv. 2 LADI). Secondo l'art. 6 cpv. 1 della relativa legge, le perdite da fideiussioni sono coperte soltanto fino a CHF 1 milione. Ciò significa che l'impegno finanziario dell'AD in caso di perdita può ammontare al massimo al 20 % di CHF 1 milione, ossia a CHF 200 000.

⇒ Esempio

Se l'importo massimo di CHF 1 milione è stato garantito da una fideiussione ordinaria, in caso di perdita la Confederazione rimborsa all'organizzazione il 65 % della perdita subita (art. 6 cpv. 1 della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese), ossia CHF 650 000 nel presente esempio. Il fondo dell'AD assume il 20 % della perdita subita, ossia CHF 200 000. La perdita rimanente, ossia CHF 150 000, viene assunta dall'organizzazione di fideiussione.

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE INDENNITÀ GIORNALIERE

Indennità giornaliera

- K29** Affinché le indennità giornaliera possano essere versate all'assicurato occorre, secondo gli art. 59 cpv. 3, 71b LADI e 95b OADI, che siano adempiute le condizioni formali e materiali esposte qui di seguito.
- K30** L'assicurato deve adempiere le condizioni di cui all'art. 8, in particolare essere idoneo al collocamento.
- K31** Una decisione retroattiva non può avere come scopo la legittimazione della mancata idoneità al collocamento determinata dal fatto che l'assicurato ha già iniziato la fase di progettazione della sua attività senza aver presentato per tempo una domanda di SAI.
- K32** L'assicurato deve presentare una domanda scritta che contenga informazioni sulle conoscenze professionali dell'assicurato.

- K34** La domanda deve contenere la prova di conoscenze adeguate in materia di gestione aziendale, acquisite ad esempio nei corsi di preparazione all'attività indipendente organizzati per i disoccupati dai servizi cantonali.
- K35** Se tutti i presupposti sono adempiuti ad eccezione di quello prescritto alla K34, il servizio può accettare la domanda dell'assicurato, a condizione che quest'ultimo segua un corso che gli permetta di acquisire le conoscenze richieste. Il servizio competente può assegnare l'assicurato a un determinato corso.
- K36** La domanda deve contenere indicazioni sul progetto schematico, in particolare:
- la configurazione dell'attività commerciale indipendente, l'organigramma, indicazioni sulla logistica, l'infrastruttura, i locali, la forma giuridica e il luogo in cui ha sede l'azienda. Se la sede è prevista all'estero e per l'attività vengono mantenuti contatti con la Svizzera (ad esempio vendita o acquisto di merci in Svizzera), il servizio competente può autorizzare unicamente il versamento delle indennità giornaliere. L'assicurato non può beneficiare dell'assunzione dei rischi di perdite. In questo caso, la fase di progettazione può avvenire all'estero, sempre che durante questo periodo l'assicurato mantenga il domicilio in Svizzera;
 - l'offerta di prodotti e di servizi che l'assicurato intende sviluppare e commercializzare. Il prodotto deve essere descritto in modo sommario e le varie legislazioni devono essere rispettate;
 - gli sbocchi commerciali possibili, tenendo conto della concorrenza esistente. Se l'assicurato mira essenzialmente a mercati stranieri, dovrà dimostrare di possedere inoltre conoscenze commerciali, economiche e giuridiche sui paesi in questione;
 - i clienti potenziali;
 - i costi e il finanziamento del progetto. L'assicurato deve stimare anche il costo globale approssimativo della commercializzazione dei prodotti o dei servizi previsti. Per quanto concerne il finanziamento, l'assicurato deve poter indicare con quali mezzi finanziari la realizzazione del suo progetto nonché i primi proventi che prevede di realizzare con la propria attività;
 - lo stato di avanzamento del progetto. Queste indicazioni devono permettere al servizio competente di valutare il grado di sviluppo del progetto e stabilire il numero di indennità da concedere.

Assunzione dei rischi di perdite

- K37** Se presenta una domanda di assunzione dei rischi di perdite, l'assicurato deve adempiere le condizioni previste per la concessione delle indennità giornaliere, oltre ai due elementi qui di seguito.
- K38** La domanda deve contenere informazioni dettagliate concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d'esercizio.
- K39** L'assicurato deve inoltre allegare la prova secondo cui ha preso contatto con almeno un istituto bancario e ha ottenuto una promessa di credito con riserva di fideiussione da parte di un'organizzazione di fideiussione.

PROCEDURA DI DOMANDA

Indennità giornaliera

art. 71b cpv. 1 LADI; art. 95b OADI

- K40** Le indennità per il sostegno a un'attività indipendente possono essere accordate soltanto durante il termine quadro normale per la riscossione della prestazione e sono limitate a 90.
- K41** Agli assicurati che desiderano beneficiare del numero massimo di indennità giornaliera si consiglia di presentare al servizio competente del loro luogo di domicilio la Domanda di indennità giornaliera al più tardi 22 settimane prima della scadenza del termine quadro normale (18 settimane (90 giorni) per il numero massimo d'indennità giornaliera più 4 settimane per l'elaborazione della domanda da parte del servizio competente).
- K42** La domanda deve essere corredata di tutti i documenti necessari nonché di eventuali documenti supplementari richiesti dal servizio competente.
- K43** Gli assicurati che presentano la loro domanda di indennità giornaliera durante il periodo di attesa di cui all'art. 18 cpv. 1 LADI devono normalmente osservare tale periodo di attesa. La decisione relativa alla concessione di indennità giornaliera va emessa soltanto dopo la scadenza di tale periodo.
- K44** Il servizio cantonale decide in merito al versamento di indennità giornaliera entro 4 settimane dal ricevimento della domanda e ne stabilisce il numero (art. 95b cpv. 2 e 3 OADI). Se necessario, in seguito potrà emanare una seconda decisione concernente la concessione di indennità. Le indennità accordate nell'ambito delle due decisioni non devono però superare le 90 indennità e devono essere fatte valere nell'ambito del termine quadro normale per la riscossione della prestazione.
- K45** In caso di decisione positiva, il servizio competente ne invia una copia alla CAD dell'assicurato e inserisce i rispettivi dati nel sistema COLSTA all'attenzione dell'ufficio di compensazione.

Assunzione dei rischi di perdite senza indennità giornaliera

art. 71b cpv. 2 LADI, art. 95c OADI

- K46** Questa variante è prevista per gli assicurati che dispongono già di un progetto elaborato e non necessitano più della fase di progettazione, ma vorrebbero poter beneficiare delle prestazioni descritte alle K25 segg.
- K47** L'assicurato che desidera beneficiare dell'assunzione dei rischi di perdite deve presentare al servizio competente la Domanda di assunzione dei rischi di perdite senza indennità giornaliera entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata (termine di perenzione).
- K48** La domanda deve soddisfare le condizioni enunciate alle K37 segg.
- K49** Il servizio competente esamina se le condizioni che danno diritto alle prestazioni definite alle K6 - K12 sono adempiute e sottopone i documenti presentati a un esame formale.

- K50** Il servizio competente esamina la domanda ed emana una decisione concernente la trasmissione all'organizzazione di fideiussione; esso trasmette a tale organizzazione il dossier per esame materiale.
- K51** Il servizio competente comunica per scritto la sua decisione all'assicurato e gli trasmette l'originale della decisione. Invia inoltre una copia di tale decisione con il dossier della domanda all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale del progetto elaborato.
- K52** L'organizzazione di fideiussione decide entro 4 settimane dalla consegna della domanda, informa l'assicurato in merito alla sua decisione e ne invia una copia al servizio competente.
- K52** La decisione dell'organizzazione di fideiussione non è impugnabile mediante ricorso.
- K54** Una decisione positiva dell'organizzazione di fideiussione significa che in caso di perdita essa concederà all'assicurato le prestazioni descritte alla K28.
- K55** In caso di decisione positiva dell'organizzazione di fideiussione, il servizio competente pronuncia una Decisione relativa all'assunzione del 20 % dei rischi di perdite per un progetto di attività indipendente.
- K56** L'assicurato deve ammortizzare i mutui e i crediti garantiti il più presto possibile, di norma entro un termine massimo di 10 anni (art. 6 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese). Questa dicitura deve essere integrata nella decisione summenzionata.

Assunzione dei rischi di perdite con indennità giornaliera

art. 71b cpv. 2 LADI, art. 95d OADI

- K57** L'assicurato deve adempiere le condizioni richieste per la concessione delle indennità giornaliere.
- K58** Egli presenta al servizio competente, entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata, una Domanda di assunzione dei rischi di perdite con indennità giornaliera. Si tratta anche in questo caso di un termine di perenzione.
- K59** Il servizio cantonale esamina la domanda ed emana una decisione.
- K60** L'assicurato deve in seguito sottoporre all'organizzazione di fideiussione competente, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata, un progetto elaborato per esame materiale; vi allega anche la decisione positiva del servizio competente per un controllo da parte dell'organizzazione di fideiussione.
- K61** I termini summenzionati sono termini massimi; essi possono tuttavia essere prolungati di due settimane al massimo per evitare che l'assicurato esaurisca il suo diritto alle indennità per il sostegno a un'attività indipendente prima della fine di questi termini.

K62 Il seguito della procedura si svolge analogamente alle K52 – K56.

SPESE PER L'ESAME DEI PROGETTI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI FIDEIUSSIONE

K63 Le spese sostenute per l'esame dei progetti di attività indipendente da parte delle organizzazioni di fideiussione sono fatturate CHF 1000 per domanda.

K64 Alla fine dell'anno civile le organizzazioni di fideiussione trasmettono all'ufficio di compensazione una domanda di assunzione delle spese d'esame sostenute nel corso dell'anno e delle perdite subite mediante un conteggio finale che illustri anche i recuperi. L'ufficio di compensazione esamina la domanda e la documentazione allegata ed emana all'attenzione delle organizzazioni di fideiussione una decisione concernente il pagamento finale.

PROCEDURA IN CASO DI PERDITA

K65 La procedura di rimborso dell'importo pagato all'organizzazione di fideiussione è disciplinata direttamente dall'ufficio di compensazione.

K66 In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo AD.

CORSI PER FUTURI INDIPENDENTI

Corsi prima dell'inizio della fase di progettazione:

K67 Prima che l'assicurato presenti la propria domanda di indennità giornaliera, il servizio competente può autorizzarlo a seguire dei corsi. Spetta inoltre al servizio competente stabilire, caso per caso, il numero e la durata dei corsi che occorre autorizzare. Questi corsi non rientrano quindi formalmente nella fase di progettazione di cui all'art. 71a cpv. 1 LADI.

Corsi durante la fase di progettazione:

K68 Durante la fase di progettazione possono essere autorizzati soltanto i corsi che sono in rapporto diretto con l'assunzione dell'attività indipendente. Deve trattarsi di corsi di perfezionamento legati all'attività indipendente e non di corsi di formazione di base e di perfezionamento professionale generale.

K69 Affinché l'assicurato possa trarre pieno profitto dalla fase di progettazione, il servizio competente può sospendere, mediante decisione, il versamento delle indennità giornaliera ai sensi dell'art. 71a cpv. 1 LADI per la durata del corso. Durante il corso, l'assicurato percepisce le prestazioni di disoccupazione usuali. Queste ultime non sono computate sulle indennità giornaliera SAI. Dopo la fine del corso l'assicurato può percepire le indennità SAI rimanenti accordate.

FINE DELLA FASE DI PROGETTAZIONE E TERMINI QUADRO

Principio

- K70** Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi quando l'assicurato percepisce l'ultima indennità giornaliera, il servizio designato nella decisione deve essere informato per scritto se l'assicurato intraprende un'attività indipendente. L'obbligo d'informare spetta all'assicurato o all'organizzazione di fideiussione se l'assicurato le ha sottoposto il suo progetto per esame.
- K71** Se, dopo aver percepito l'ultima indennità giornaliera, l'assicurato intraprende un'attività indipendente, il termine quadro per la riscossione della prestazione è esteso a 4 anni (art. 71d cpv. 2 LADI); le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'art. 27 LADI (art. 71d cpv. 2 LADI). Tuttavia, il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione dal momento in cui l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo (art. 95e cpv. 3 OADI).

Procedura

- K72** Se l'assicurato percepisce indennità giornaliera
- Al termine della fase di progettazione, l'assicurato comunica per scritto al servizio cantonale designato nella Decisione relativa alla concessione di indennità giornaliera se intraprende o meno l'attività indipendente progettata.
 - In caso affermativo, il servizio competente trasmette il parere alla CAD dell'assicurato a titolo informativo.
 - L'assicurato che, al termine della fase di progettazione, non intraprende l'attività lucrativa indipendente e chiede nuovamente di beneficiare delle prestazioni dell'AD, non può percepire un GI nell'ambito del progetto sovvenzionato. Il progetto deve essere abbandonato in via definitiva in GI.
- K73** In caso di assunzione dei rischi di perdite da parte di un'organizzazione di fideiussione senza indennità, l'organizzazione di fideiussione è tenuta a informare per scritto il servizio designato nella Decisione concernente la trasmissione all'organizzazione di fideiussione se l'assicurato intraprende o meno l'attività indipendente. In caso affermativo, al momento della reinscrizione la CAD prolunga il termine quadro di 2 anni. Lo stesso vale in caso di assunzione dei rischi di perdite da parte di un'organizzazione di fideiussione con indennità.

REISCRIZIONE ALLA DISOCCUPAZIONE

- K74** L'assicurato che si reinscrive alla disoccupazione e chiede nuovamente di beneficiare delle prestazioni dell'AD non può percepire un GI nell'ambito del progetto sovvenzionato. L'attività deve essere abbandonata in via definitiva.

K75 Per contro per analogia alla Prassi LADI ID B238, l'assicurato che ha lasciato completamente la disoccupazione grazie al SAI e che constata che la sua attività indipendente può essere svolta soltanto a tempo parziale, può iscriversi nuovamente alla disoccupazione per la percentuale della capacità lavorativa che non utilizza per la sua attività indipendente.

Prima che la disposizione di cui alla K75 possa essere applicata è necessario un certo periodo di tempo. Il servizio cantonale deve esaminare i motivi che hanno portato al fallimento dell'uscita completa dalla disoccupazione quando l'assicurato aveva deciso di lanciarsi nell'attività indipendente dopo la fase di progettazione. In questo caso vanno applicate le prescrizioni previste alla Prassi LADI ID B238

Di conseguenza, la Prassi LADI ID B268 non è più applicabile in tal caso.

K76 Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'art. 27 LADI (art. 71d cpv. 2 LADI).

K77 Il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione dal momento in cui l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo (art. 95e cpv. 3 OADI).

GIORNI ESENTI DALL'OBBLIGO DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 27 OADI

K78 Il versamento di indennità giornaliere durante la fase di progettazione determina un diritto a giorni esenti dall'obbligo di controllo ai sensi dell'art. 27 OADI.

K79 Durante il provvedimento in linea di principio gli assicurati non possono prendere giorni esenti dall'obbligo di controllo. In caso contrario, infatti, la fase di progettazione verrebbe prolungata.

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELLE INDENNITÀ GIORNALIERE IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO, SERVIZIO MILITARE O PROTEZIONE CIVILE

K80 Se in seguito a malattia, infortunio, servizio militare o servizio di protezione civile l'assicurato non può concludere la fase di progettazione della sua attività entro il termine previsto, il versamento delle indennità è sospeso (e la durata di riscossione è prolungata entro i limiti del termine quadro normale). A tal fine, l'assicurato deve comunicare alla CAD la propria incapacità lavorativa, presentando un certificato medico.

K81 Osservazione: occorre inserire nella Decisione relativa alla concessione di indennità giornaliere che l'assicurato è obbligato ad avvisare la cassa nel caso in cui si verifichi uno dei suddetti eventi.

Applicazione dell'art. 28 LADI in caso di incapacità lavorativa

K82 Durante la sua incapacità lavorativa, l'assicurato può beneficiare delle prestazioni previste all'art. 28 LADI nell'ambito del suo diritto a tali indennità. Per quanto concerne

l'applicazione dell'art. 28 LADI. I servizi cantonali preposti alla disoccupazione si basano sulle Prassi LADI ID C166-C187.

SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ

- K83** La sospensione del diritto all'indennità nel caso in cui non venga intrapresa l'attività lucrativa indipendente è disciplinata dall'art. 30 cpv. 1 lett. g LADI. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e non può superare 25 giorni.
- K84** Vi è colpa dell'assicurato quando questi, pur essendo oggettivamente in grado di farlo, non adotta un determinato comportamento, non intraprende una certa azione o non fornisce una certa prestazione come ci si potrebbe attendere da lui nelle circostanze specifiche e secondo il normale andamento delle cose.



**SUSSIDI PER LE SPESE DI
PENDOLARE E PER LE SPESE
DI SOGGIORNANTE
SETTIMANALE**

(Cifre marginali L1 - L46)

SUSSIDI PER LE SPESE DI PENDOLARE E PER LE SPESE DI SOGGIORNANTE SETTIMANALE

art. 68-70 LADI; art. 91-95 OADI

OBIETTIVO

- L1** Questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

PERDITE FINANZIARIE

- L2** Conformemente all'art. 68 cpv. 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.
- L3** Secondo l'art. 94 OADI, l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività,
- a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite stabilito dall'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito dell'AD, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS; art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e
 - b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.
- L4** La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma soltanto all'inizio del lavoro esterno.

Definizioni

- L5** Il sussidio per le spese di pendolare copre per un periodo massimo di sei mesi, all'interno del Paese, la parte supplementare delle spese necessarie e comprovate che l'assicurato deve sostenere rispetto alla sua ultima attività per lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro (art. 69 LADI). Le spese di vitto non sono computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita finanziaria subita.
- L6** Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese supplementari, rispetto all'ultima attività, dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, nonché del rimborso delle

spese necessarie per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI).

DESTINATARI

L7 La nozione di «ultima attività» di cui all'art. 68 cpv. 3 LADI va intesa ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LADI. L'art. 94 OADI si riferisce pertanto al guadagno assicurato conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione).

Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò diritto agli SPSS.

Condizioni

L8 Condizioni per la concessione di SPSS:

- Il richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi (art. 13 LADI).
- Non è stato possibile procurare all'assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).
- Il richiedente accetta un'occupazione fuori della propria regione di domicilio per evitare la disoccupazione.
- L'assicurato subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3 LADI).

DURATA DELLE PRESTAZIONI

Principio

L9 Conformemente all'art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso termine quadro, per un massimo di 6 mesi complessivi.

L10 Il termine di 6 mesi decorre dalla data in cui l'assicurato inizia a esercitare l'attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la sua domanda soltanto dopo tale data, l'assicurato non potrà più aver diritto alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l'art. 81e cpv. 1 OADI).

L11 Non vi può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente dalle circostanze.

Termine quadro

L12 Il provvedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che la durata totale non superi 6 mesi. In caso di apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio a cavallo dei 2 termini

quadro a condizione che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione non superi 6 mesi.

PRESTAZIONI

Importo

- L13** L'importo mensile calcolato dal servizio competente vale per tutto il periodo durante il quale sono versati gli SPSS, a condizione che non intervengano modifiche sostanziali dei dati sui quali si basa il versamento di tali sussidi (ad esempio una modifica del contratto di lavoro ma nessun adeguamento del salario al rincaro o una modifica delle tariffe delle imprese di trasporto).
- L14** Conformemente all'art. 23 cpv. 1 LADI, il guadagno ottenuto prima della disoccupazione può essere preso in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria soltanto fino a concorrenza di CHF 12 350 al mese o di CHF 148 200 all'anno.

Spese computabili

- L15** Di norma, il criterio determinante per la concessione di un sussidio per le spese di pendolare oppure di un sussidio per le spese di soggiornante settimanali è quello del costo, in altri termini si tratta di accordare il provvedimento più a buon mercato. Tuttavia, in virtù del principio di proporzionalità non va tenuto conto unicamente del costo del provvedimento; occorre invece valutare anche l'adeguatezza dell'attività in questione qualora l'assicurato sia costretto a fare viaggi lunghi più di 2 ore per l'andata e di 2 ore per il ritorno. Bisogna dunque prendere in considerazione l'insieme delle circostanze riguardanti l'assicurato per stabilire quale è la prestazione giusta per conseguire l'obiettivo prefissato.
- L16** Viene concesso un sussidio per le spese relative all'uso di un mezzo di trasporto privato soltanto se, considerate tutte le circostanze, l'uso di un mezzo di trasporto pubblico non risulta ragionevole (nessun mezzo di trasporto pubblico a disposizione, incompatibilità degli orari di lavoro e di trasporto, ecc.). In caso contrario, verrà preso in considerazione nel calcolo degli SPSS soltanto il prezzo del biglietto o dell'abbonamento di 2 classe, anche se l'assicurato ricorre a un mezzo di trasporto privato. La CAD rimborsa il prezzo di questi biglietti basandosi sulla decisione del servizio competente e sulle indicazioni dell'assicurato.
- L17** I sussidi per le spese di pendolare o per le spese di soggiornante settimanale sono calcolati applicando per analogia le prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la frequentazione dei provvedimenti di formazione (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b OADI e l'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi).

Spese di viaggio giornaliere e settimanali

- L18** Il luogo di lavoro si trova al di fuori della regione di domicilio dell'assicurato se tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 50 km, oppure se l'assicurato non

può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora mediante un veicolo privato (art. 91 OADI a contrario), a condizione che l'assicurato ne posseda uno.

- L19** Se i chilometri non possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia con l'art. 91 lett. b OADI.
- L20** In caso di utilizzazione di un veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate utilizzando un programma informatico come Twixroute.
- L21** In applicazione dell'art. 85 cpv. 3 lett. b OADI, il DEFR ha fissato le seguenti tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):
- 50 centesimi/km per le autovetture;
 - 25 centesimi/km per le motociclette;
 - 10 centesimi/km per i ciclomotori.

Sussidio per le spese di soggiornante settimanale

- L22** Il sussidio previsto all'art. 70 LADI copre soltanto parzialmente le spese occasionate dal soggiorno settimanale dell'assicurato al di fuori del suo luogo di domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto (art. 93 OADI) e copre le spese di viaggio effettive.
- L23** In applicazione dell'art. 93 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 85 cpv. 3 lett. a OADI, il DEFR ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art. 1 e 2 dell'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):
- L24** Spese di vitto:
- CHF 5 per la prima colazione consumata all'esterno;
 - CHF 15 per un pasto principale consumato all'esterno o
 - CHF 10 per un pasto principale consumato al prezzo di costo in una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo.
- L25** Spese di alloggio: CHF 300 al mese.
- L26** Dette tariffe sono ugualmente utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio sostenute dall'assicurato per la sua ultima attività.

REGIONE DI DOMICILIO

- L27** La nozione di «domicilio» agli art. 68 segg. LADI va intesa ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

LUOGO DI LAVORO ORDINARIO

L28 È considerato luogo di lavoro il luogo nel quale il lavoratore esercita normalmente la sua attività.

Per le persone che prestano servizio esterno, gli SPSS sono presi in considerazione soltanto per il tragitto tra il luogo di domicilio e la sede della ditta, ma non per il tragitto che le separa dal luogo in cui sono eseguiti di volta in volta i lavori. Se il luogo in cui viene prestato il lavoro si trova nella regione di domicilio della persona addetta al servizio esterno e quest'ultima non deve recarsi alla sede della ditta, essa non riceve nessun sussidio per le spese di pendolare o per le spese di soggiornante settimanale.

L29 La nozione di «luogo di lavoro» si complica quando un'agenzia di lavoro temporaneo interviene nei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore.

A ogni impiego può dunque corrispondere un determinato luogo di lavoro che, per definizione, non sarà praticamente mai il luogo in cui ha sede l'agenzia di lavoro temporaneo, anche se i lavoratori dipendono sempre da tale agenzia.

Considerato quanto precede, è necessario esaminare il contratto quadro tra il lavoratore e l'agenzia di lavoro temporaneo per determinare se ogni impiego è oggetto di un contratto specifico; in tal caso, il luogo di lavoro ordinario è il luogo in cui viene svolto l'impiego.

ULTIMA ATTIVITÀ

L30 La perdita finanziaria è valutata rispetto all'ultima attività. Per «ultima attività» si intende in ogni caso l'attività esercitata durante gli ultimi 6 mesi di contribuzione prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 37 cpv. 1 OADI). In altri termini, deve trattarsi di una prestazione di lavoro.

COMBINAZIONE CON ALTRI PML, GI, TEST D'IDONEITÀ PROFESSIONALE, IMPIEGO A TEMPO PARZIALE

Combinazione con gli API (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)

L31 È possibile combinare gli SPSS con gli API. Per determinare la perdita finanziaria occorre tenere conto dell'intero guadagno realizzato (salario e API).

Combinazione con un POT, un PPP o un SEMO (art. 64a cpv. 1 LADI)

L32 Non è possibile combinare uno di questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti summenzionati prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, non può quindi esservi una perdita finanziaria.

Combinazione con gli AFO (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)

L33 Non è possibile combinare gli SPSS con gli AFO.

Combinazione con il GI (art. 24 LADI)

- L34** Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non deve variare ogni mese.

Combinazione con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI)

- L35** Non è possibile combinare i sussidi con i test d'idoneità professionale; questi ultimi prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, quindi, non può esservi alcuna perdita finanziaria.

Combinazione con un'occupazione a tempo parziale

- L36** È possibile accordare SPSS in relazione a un'occupazione a tempo parziale.

ESEMPI DI CALCOLO

- L37** Questi due esempi si fondano sulle funzioni COLSTA/SIPAD che fungono da base per le decisioni relative all'assegnazione degli SPSS.

⇒ Spese di pendolare:

Calcolo della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):

Guadagno assicurato		CHF 5416
./. Spese di viaggio	CHF 0 (1)	
./. Alloggio all'esterno	CHF	
./. Vitto all'esterno	<u>CHF 217</u>	<u>CHF 217</u>
Guadagno depurato dell'ultimo reddito		CHF 5199 (2)

Salario soggetto all'AVS (compresa la tredicesima o la gratifica) CHF 6200

./. Spese di viaggio	CHF 976 (3)	
./. Alloggio all'esterno	CHF	
./. Vitto all'esterno ⁴⁴	<u>CHF 217</u>	<u>CHF 1193 (4)</u>
Guadagno depurato del reddito esterno		CHF 5007 (5)

Perdita finanziaria (2) - (5) CHF 192 (6)

Paragone delle spese di viaggio (3)-(1): CHF 976 (7)

Viene preso in considerazione l'importo meno elevato fra (7) e (6) CHF 192

⇒ Spese di soggiornante settimanale:

Calcolo della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):

Guadagno assicurato		CHF 8100
./. Spese di viaggio	CHF 248	

44 Non rimborsato

./. Alloggio all'esterno ⁴⁵	CHF	
./. Vitto all'esterno ⁴⁶	<u>CHF</u>	<u>CHF 248 (5)</u>
Guadagno depurato dell'ultimo reddito		CHF 7852 (1)
Salario soggetto all'AVS (compresa la tredicesima, la gratifica o eventuali indennità compensative in GI)		
		CHF 7000.00
./. Spese di viaggio	CHF 332.- (2)	
./. Alloggio all'esterno	CHF 300.-	
./. Vitto all'esterno	<u>CHF 542.50</u>	<u>CHF 1174.50 (2)</u>
Guadagno depurato del reddito esterno		CHF 5825.50 (3)
Perdita finanziaria (1) - (3)		CHF 2026.50 (4)
Differenza nelle spese di viaggio (3) – (5)		CHF 926.50 (6)
Sussidi per le spese di soggiornante settimanale: viene preso in considerazione l'importo meno elevato fra (6) e (4)		
		CHF 926.50

⁴⁵ Limite massimo secondo le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi (RS 837.056.2)

⁴⁶ Non rimborsato

PROCEDURA

Presentazione della domanda

- L38** Conformemente agli art. 59c cpv. 1 LADI e 95 cpv. 1 OADI, l'assicurato deve presentare la domanda di sussidio secondo l'art. 68 LADI al servizio competente prima di intraprendere un lavoro esterno, ma al più tardi 10 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Ritardo

- L39** Se, senza un motivo valido, l'assicurato presenta la sua domanda dopo l'inizio del lavoro esterno, il sussidio gli viene versato soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda (art. 81e cpv. 1 secondo periodo OADI). Il sussidio verrà così calcolato proporzionalmente al ritardo (pro rata temporis).

Motivo valido e protezione della buona fede

- L40** Solo motivi impellenti, imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'assicurato, che gli hanno impedito di presentare la domanda per tempo, possono costituire motivi validi per il mancato rispetto del termine.

Esame da parte del servizio competente e decisione

- L41** Dopo aver esaminato la domanda dell'assicurato, il servizio competente emana una decisione in cui fissa l'importo del sussidio per periodo di controllo. Esso inserisce i dati necessari nel sistema COLSTA e motiva la decisione presa. Successivamente, comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa.

Ruolo delle casse di disoccupazione

- L42** Per ogni periodo di controllo, l'assicurato presenta alla sua CAD una copia del conteggio mensile del proprio salario (art. 95 cpv. 4 OADI).
- L43** Se l'importo di base fissato dal servizio competente deve essere modificato in quanto l'assicurato ha lavorato soltanto durante una parte del periodo di controllo (ad es. in seguito a malattia), la cassa effettua la riduzione necessaria.
- L44** Il sussidio non può essere ridotto se le spese per mezzi di trasporto pubblici sono calcolate sulla base di importi forfetari (ad es. abbonamento mensile) e questi non possono essere rimborsati dalle società di trasporti pubblici.
- L45** La cassa può versare un anticipo pari al massimo ai 2 terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno (art. 95 cpv. 4 secondo periodo OADI).
- L46** Il diritto alle prestazioni si estingue se l'assicurato non fa valere il suo diritto al più tardi 3 mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in 3 anni (art. 95 cpv. 5 OADI).

M

**PROVVEDIMENTI NAZIONALI
INERENTI AL MERCATO DEL
LAVORO**

(Cifre marginali M1 - M11)

PROVVEDIMENTI NAZIONALI DEL MERCATO DEL LAVORO

- M1** I provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro possono essere organizzati e realizzati a livello nazionale se:
- la genesi del provvedimento e le sue condizioni quadro richiedono che esso sia organizzato soltanto a livello nazionale (ad es. sistema speciale di finanziamento dei PPP nell'amministrazione federale deciso dal Parlamento);
 - vi è un interesse particolare alla creazione di un nuovo PML e i Cantoni non possono assumerne il rischio;
 - affinché possa ottenere la qualifica di "nazionale", come minimo 6 cantoni devono aver comprovato la necessità di tale provvedimento
 - il provvedimento è rivolto a disoccupati con un profilo particolare (ad es. assicurati altamente qualificati). Vi è una richiesta, ma la cerchia dei destinatari è troppo ristretta affinché valga la pena organizzare un provvedimento limitato al territorio cantonale. In questo caso, i bisogni di più Cantoni vengono soddisfatti organizzando un provvedimento a livello nazionale.
- M2** Per quanto riguarda i provvedimenti nazionali inerenti al mercato del lavoro, si applicano le stesse prescrizioni valide per i provvedimenti cantonali, fatta eccezione per l'organo che gestisce il provvedimento nazionale e che lo segue, ossia l'ufficio di compensazione. L'ufficio di compensazione definisce in particolare le condizioni generali di partecipazione e il pubblico target nei provvedimenti nazionali. ↓⁴⁷
- M2a** In funzione delle particolarità dei provvedimenti, delle necessità cantonali in materia di mercato del lavoro e della strategia cantonale in materia di PML, i Cantoni possono definire delle condizioni particolari d'assegnazione nei provvedimenti nazionali. Le domande di partecipazione e le assegnazioni sono decise unicamente dalle autorità cantonali competenti. ↓⁴⁸
- M3** L'ufficio di compensazione consulta i servizi cantonali per conoscere la reale necessità di partecipazione a un provvedimento nazionale. Se il numero di posti che un Cantone necessita aumenta notevolmente, l'ufficio di compensazione può limitare i posti disponibili per rispettare il tetto massimo dei provvedimenti nazionali.
- M4** In linea di principio, l'ufficio di compensazione approva un provvedimento nazionale soltanto se i servizi cantonali competenti hanno presentato un preavviso favorevole e se una condizione (o più a seconda dei casi) della cifra marginale M1 è adempiuta.
- M5** Essendo approvati e inseriti nel sistema COLSTA dall'ufficio di compensazione, i provvedimenti nazionali presentano un numero di profilo nazionale, registrato in COLSTA sotto la zona UL CH. I numeri di profilo e le informazioni supplementari relative al contenuto dei programmi vengono pubblicati su TCNet alla rubrica:
<http://tcnet.seco.admin.ch/publications/F-201004-0285>

⁴⁷ → M2 modificato gennaio 2023

⁴⁸ → M2a inserito gennaio 2023

M6 I servizi cantonali competenti assegnano mediante decisione in COLSTA i partecipanti ai numeri di profilo pubblicati ma non allestiscono dei profili propri per le decisioni in merito ai provvedimenti nazionali. Allo stesso modo, soltanto l'ufficio di compensazione può registrare i posti vacanti per i PPP nazionali o gestire i posti di lavoro per i POT nazionali.

Se non è espressamente prevista una procedura particolare i servizi cantonali utilizzano la stessa procedura adottata per i provvedimenti cantonali.

PROVVEDIMENTI PARTICOLARI

Corsi di lingua all'estero

- M7** Questi corsi sono in generale destinati ai disoccupati anni che posseggono già buone conoscenze di base della lingua che desiderano studiare (livello minimo del portfolio europeo delle lingue A2) e per le quali l'accordo per i corsi all'estero è particolarmente indicato per il ritorno all'impiego. ↓⁴⁹
- M8** Dopo aver ottenuto l'accordo dell'URC, le persone interessate si iscrivono direttamente presso uno degli organizzatori (il cui indirizzo si trova nel profilo in COLSTA). Dopo aver ricevuto la conferma d'iscrizione dall'organizzatore, il servizio cantonale competente può assegnare i partecipanti al relativo numero di profilo COLSTA pubblicato dall'ufficio di compensazione.
- Durante un corso di lingua all'estero gli assicurati devono continuare ad adempiere all'obbligo di ricerca di un lavoro e alle prescrizioni di controllo e quindi essere idonei al collocamento, salvo circostanze particolari, ad esempio l'impossibilità di seguire i colloqui di consulenza a distanza, fattispecie da valutare in ogni singolo caso (v. art. 60 cpv. 4 LADI). ↓
- M9** Per semplificare la procedura amministrativa, prima dell'inizio del corso occorre consegnare ai partecipanti l'attestato del corso, già compilato nella parte superiore, unitamente all'indirizzo e al numero di fax della CAD competente. ↓
- M10** Le quote d'iscrizione, le spese per l'esame finale e le spese di vitto e alloggio (mezza pensione) sono assunte dall'ufficio di compensazione nel quadro delle spese di progetto del provvedimento. I partecipanti alloggiano presso famiglie ospitanti e contribuiscono con un importo di CHF 1600 alle spese di vitto e alloggio in mezza pensione. Se i partecipanti optano per una soluzione alternativa, le spese di vitto e alloggio sono completamente a loro carico.
- Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti ma possono essere rimborsate fino alla frontiera svizzera conformemente all'art. 85 cpv. 2 OADI. I partecipanti non possono chiedere individualmente il rimborso di altre spese inerenti al corso o di vitto e alloggio sul luogo in cui si svolge il corso. Le attività che non rientrano nel programma scolastico sono a carico dei partecipanti. ↓

Computazione dei costi dei provvedimenti

- M11** In linea di principio i provvedimenti nazionali sono computati nell'importo massimo dei provvedimenti nazionali inerenti al mercato del lavoro. In via eccezionale e previo accordo esplicito dei servizi cantonali, alcuni costi possono essere computati nell'importo massimo cantonale dei PML. Può trattarsi di spese generali di organizzatori attivi in vari Cantoni e di spese concernenti il coordinamento di alcuni provvedimenti (tra cui le aziende di pratica commerciale, cfr. parte E).

⁴⁹ ➔ M7 – M10 modificato gennaio 2023

N

**PROVVEDIMENTI PREVENTIVI
IN CASO DI LICENZIAMENTO
COLLETTIVO**

(Cifre marginali N1 - N15)

PROVVEDIMENTI PREVENTIVI IN CASO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Art. 59 cpv. 1 LADI; art. 98a OADI

- N1** Le aziende presentano una domanda di provvedimenti preventivi se:
- hanno annunciato un licenziamento collettivo (art. 335d CO e 53 OC)
 - devono subire ristrutturazioni e sono così costrette a effettuare dei licenziamenti collettivi a causa delle spese di riqualificazione straordinarie sostenute.
- N2** Hanno diritto a questi provvedimenti le persone:
- che hanno ricevuto la disdetta;
 - il cui contratto di lavoro a tempo determinato sta per scadere e, nonostante regolari ricerche, non sono ancora riuscite a trovare un posto di lavoro; questa regola non si applica alle persone che hanno appena ultimato il tirocinio;
 - per le quali la risoluzione del rapporto di lavoro è imminente poiché l'esistenza stessa dell'azienda risulta seriamente compromessa;
 - che non sono interessate dal lavoro ridotto per gli stessi periodi.
- N3** I provvedimenti previsti in caso di licenziamento collettivo hanno lo scopo di prevenire la disoccupazione delle persone minacciate dalla disoccupazione e di evitare che esse si iscrivano all'AD dopo il termine di disdetta. Per quanto riguarda i provvedimenti previsti in caso di licenziamento collettivo si tratta unicamente di provvedimenti collettivi. I provvedimenti individuali sono concessi quando le persone si iscrivono direttamente e in maniera individuale presso un URC. ↓⁵⁰
- N4** Conformemente all'art. 98a OADI, i datori di lavoro che intendono organizzare i PML di cui agli art. 59 cpv. 1 quater e 60 cpv. 2 lett. b LADI devono consultare il servizio cantonale già nella fase di progettazione. I datori di lavoro interessati partecipano, per quanto possibile, al finanziamento del provvedimento. Il contributo può andare dalla messa a disposizione dell'infrastruttura all'assunzione di buona parte dei costi. Il servizio cantonale può, basandosi sull'art. 335g cpv. 3 CO, sull'art. 29 LC e sull'art. 53 OC, incitare le aziende interessate a integrare provvedimenti nel loro piano sociale. ↓
- N5** Se il licenziamento collettivo riguarda varie succursali di una stessa azienda in vari Cantoni, occorre menzionarlo nel modulo di domanda. Nel limite del possibile, i servizi cantonali competenti si accordano per procedere in maniera uniforme.
- N6** I provvedimenti preventivi sono accordati ai lavoratori interessati, indipendentemente dal loro Cantone/Paese di domicilio. Pertanto, un frontaliere che lavora in un'azienda in Svizzera potrà beneficiare dei provvedimenti previsti se l'azienda che lo occupa è colpita da un licenziamento collettivo.

Procedura

- N7** Il servizio cantonale esamina la domanda e inoltra all'ufficio di compensazione che tratterà la domanda il dossier completo unitamente al suo preavviso motivato. L'ufficio di

⁵⁰ ➔ N3 – N4 modificato gennaio 2023

compensazione pronuncia una decisione all'attenzione dell'azienda con copia al Cantone. Il Cantone rimane l'unico interlocutore dell'azienda. ↓⁵¹

- N8** Se non è possibile avere un dossier completo, il Cantone può presentare all'Ufficio di compensazione una domanda semplificata, che comprende una motivazione della stessa, una bozza di progetto nonché una valutazione dei costi massimi e del numero di collaboratori interessati. Dopo aver analizzato il dossier, l'ufficio di compensazione pronuncerà una decisione e il Cantone fornirà regolarmente informazioni sull'andamento del progetto e sulla sua realizzazione.
- N9** In caso di annuncio di licenziamenti collettivi, l'ufficio di compensazione può, di regola, finanziare un provvedimento per persone minacciate dalla disoccupazione soltanto sei mesi prima dell'inizio del termine di disdetta. La domanda deve essere presentata presso l'ufficio di compensazione prima dell'inizio del provvedimento (art. 81e, cpv. 1, OADI). ↓⁵²
- N10** I dossier delle persone che partecipano a un provvedimento preventivo destinato alle persone minacciate dalla disoccupazione non sono evasi mediante il sistema COLSTA.
- N11** In base all'art. 59a lett. b LADI, l'ufficio di compensazione è incaricato di verificare che l'esito dei provvedimenti sia controllato dal servizio cantonale.


Provvedimenti che possono essere finanziati

- N12** Corsi collettivi:
I corsi devono consentire di trovare un impiego. L'ufficio di compensazione può stabilire un importo massimo per la partecipazione. I coaching individuali non sono presi in carico a meno che non siano la prosecuzione di un corso collettivo. ↓⁵³
- N13** Servizi del mercato del lavoro interni all'impresa (SIML):
Il centro aziendale del mercato del lavoro è gestito dall'azienda che riduce il personale in collaborazione con i servizi di collocamento. Il suo scopo è quello di offrire quanto prima alle persone minacciate dalla disoccupazione dei servizi (consulenza, collocamento, aiuto per le candidature a posti di lavoro, corsi, ecc.) nell'ambito dell'usuale contesto aziendale, che permettano a chi cerca un lavoro di trovarlo prima che subentri la disoccupazione. ↓
- N14** API collettivi:
Da un punto di vista formale, gli assegni collettivi per il periodo d'introduzione devono permettere ai collaboratori di continuare a lavorare presso un altro posto di lavoro per il quale necessitano di un'introduzione speciale, sia dentro l'azienda stessa (in particolare in un altro reparto) o presso un'altra azienda che li assume in maniera collettiva. Il servizio cantonale e l'ufficio di compensazione esaminano in particolare se i singoli beneficiari degli API adempiono le condizioni specifiche che danno diritto agli API individuali secondo gli art. 65 LADI e 90 OADI. La domanda deve essere debitamente motivata ed essere corredata di un piano di formazione individuale e dettagliato per l'introduzione. ↓
- N15** L'ufficio di compensazione o l'autorità cantonale competente ha il diritto di fissare condizioni per la concessione degli API collettivi (ad es. tenere le persone assunte nel quadro di un API per almeno 2 anni dopo l'inizio del contratto di lavoro).

⁵¹ → N7 modificato gennaio 2023

⁵² → N9 modificato gennaio 2023

⁵³ → N12 – N14 modificato gennaio 2023



PROGETTI PILOTA

(Cifre marginali 01 - 05)

Progetti pilota**Art. 75a e 75b LADI**

- O1** Lo scopo dei progetti pilota è quello di sperimentare nuovi strumenti il cui impiego non sarebbe di per sé autorizzato in virtù della legislazione in vigore. Tali progetti possono essere autorizzati se servono a:
- sperimentare nuovi PML;
 - mantenere posti di lavoro esistenti; o
 - reintegrare disoccupati.
- I provvedimenti previsti nel cpv. 1 lett. a non possono derogare agli art. 1a–6, 8, 16, 18 cpv. 1 e 1bis, 18a, 18b, 18c, 22–27, 30, 51–58 e 90–121.
- I provvedimenti previsti nel cpv. 1 lett. b e c non possono derogare agli art. 1a–6, 16, 51–58 e 90–121.
- O2** I progetti pilota permettono di valutare l'efficacia e l'efficienza di nuovi PML. Devono tuttavia rispettare in particolare i seguenti principi:
- le spese devono essere proporzionate allo scopo dell'integrazione o devono permettere di risparmiare rispetto allo statu quo o agli strumenti classici;
 - i risultati in termini di reintegrazione devono essere migliori e più durevoli;
 - i progetti destinati a mantenere posti di lavoro devono essere portati avanti, dopo la fase iniziale, senza il sostegno dei poteri pubblici, vale a dire che devono essere finanziariamente autosufficienti.
- O3** Le domande di progetto vanno inoltrate direttamente all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo esamina le domande in base ai principi emanati l'1.1.1999 sui progetti pilota ai sensi dell'art. 75a LADI, il cui scopo consiste in particolare nell'evitare che siano prese in considerazione nuove soluzioni volontariamente escluse dal legislatore per motivi validi alle stesse condizioni. Inoltre bisogna fare attenzione a non ostacolare i cambiamenti strutturali. I progetti pilota non devono ledere in nessun modo i diritti legali dei beneficiari di prestazioni. L'ufficio di compensazione trasmette in seguito la domanda per una valutazione alla commissione di sorveglianza dell'AD, la quale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto.
- O4** La natura dei progetti pilota vieta l'organizzazione di altri progetti analoghi a titolo di pro-getti pilota. Tuttavia, se l'organizzazione di un progetto analogo risulta opportuna considerato il cambiamento delle condizioni quadro o in seguito alla necessità di effettuare nuove esperienze, è possibile ripetere un progetto uguale o simile previa consultazione della commissione di sorveglianza.
- O5** Scopo dei progetti pilota è fornire dati obiettivi per poter valutare l'utilità e l'impatto di nuovi PML. Di conseguenza, su mandato dell'ufficio di compensazione, tutti i progetti pilota sono valutati da un ufficio esterno e indipendente. Se si è dimostrato efficace, il nuovo PML può, conformemente all'art. 75b LADI, essere introdotto dal Consiglio federale per un periodo massimo di quattro anni. Questo periodo serve per creare le basi legali necessarie per il provvedimento.